

# Rivista di Studi Politici

Trimestrale dell'Istituto di Studi Politici "S. Pio V" • Anno XXX • aprile-giugno 2018

## FOCUS - Storia, realtà, prospettive della Costituzione

### **Antonetti**

Politica e diritto alla base della Costituzione

### **De Siervo**

Storia, realtà, prospettive della Costituzione

## EUROPA

### **Sticchi**

L'affanno biografico e le *discontinuous working biographies*

## MEDITERRANEI

### **Ciola**

La PeSCo e il ruolo del Mediterraneo

## INCONTRO DI CIVILTÀ

### **Brans**

La gestione dell'acqua in Iran

## SOCIETÀ

### **De Santis**

Il rilievo del sapere scientifico  
nella giurisprudenza costituzionale e di legittimità

### **Sepe**

Il Quirinale e la crisi: note a margine

### **Dionisi**

Musica, cultura e politica in Alfredo Parente

Anno XXX – aprile-giugno 2018  
Trimestrale dell'Istituto di Studi Politici "S. Pio V"  
ISSN: 1120-4036

Direttore Responsabile: Antonio Iodice

Comitato di Redazione: Francesco Anghelone (coordinatore), Luca Alteri,  
Alessandro Barile, Luca D'Orazio

Comitato Scientifico:

Paolo De Nardis, presidente (Sapienza Università di Roma), Giuseppe Acocella (Università "Federico II" di Napoli), Settimio Stallone (Università "Federico II" di Napoli), Giovanni Dotoli (Università di Bari), Klaus Eder (Università di Humboldt-Berlino), Gianni La Bella (Università di Modena e Reggio Emilia), Antonio Magliulo (UNINT – Università degli Studi Internazionali di Roma), Valeri Mikhailenko (Università Federale di Ural-Yekaterinburg), Matteo Pizzigallo (Università "Federico II" di Napoli), Gianluigi Rossi (Sapienza Università di Roma), Tilo Schabert (Università Federico-Alessandro di Erlangen-Norimberga), Juan Zabalza Arbizu (Università di Alicante).



Peer Reviewed Journal

La rivista adotta un sistema di valutazione degli articoli presentati basato sulla revisione paritaria e anonima (peer-review). I criteri di valutazione adottati riguardano: l'originalità del lavoro, la rilevanza scientifica, il rigore metodologico e l'attenzione alla letteratura italiana e straniera sull'argomento.

Direzione e Redazione: Piazza Navona 93 – 00186 Roma  
Tel. 06.68.65.904 – Fax 06.68.78.252  
Registrazione del Tribunale di Roma n. 459/89 del 22-7-1989  
Editrice APES: Piazza Navona 93 – 00186 Roma

Impaginazione e grafica: Plan.ed  
[www.plan-ed.it](http://www.plan-ed.it)

Gli articoli, i saggi, le lettere, le fotografie e i disegni,  
anche se non pubblicati, non si restituiscono.

Costo di una copia: euro 12,00 (arretrati euro 24,00)

Abbonamento annuale:  
Per l'Italia: euro 40,00  
Per l'Estero: euro 80,00  
Via aerea: euro 95,00

Bonifico intestato a Editrice Apes s.r.l.  
IBAN: IT19P0569603200000006604X18  
Banca Popolare di Sondrio – Ag. 11 Roma

Per informazioni: [editrice.apes@istitutospio.v.it](mailto:editrice.apes@istitutospio.v.it)

Gli abbonamenti decorrono dal gennaio di ciascun anno. Chi si abbona durante l'anno riceve i numeri arretrati.  
Le copie non pervenute agli abbonati dovranno essere richieste entro dieci giorni dal ricevimento della copia successiva.

Trascorso tale termine le copie richieste dovranno essere acquistate.  
La rivista è in vendita nelle principali librerie.  
Periodico trimestrale – Pubblicità inferiore al 70%.

# Rivista di Studi Politici

---

---

Trimestrale dell'Istituto di Studi Politici "S. Pio V" • Anno XXX • aprile-giugno 2018

## Indice 2 / 2018

- 7 **Editoriale**  
Antonio Iodice

### **FOCUS**

- 13 **Politica e diritto alla base della Costituzione**  
Nicola Antonetti
- 27 **Storia, realtà, prospettive della Costituzione**  
Ugo De Siervo

### **EUROPA**

- 32 **L'affanno biografico e le *discontinuous working biographies***  
Miriam Sticchi

### **MEDITERRANEI**

- 54 **La Cooperazione Strutturata e Permanente (PeSCo)  
e il ruolo del Mediterraneo nella sua realizzazione  
politica e proiezione strategica**  
Marcello Ciola

### **INCONTRO DI CIVILTÀ**

- 71 **La gestione dell'acqua in Iran: analisi di un paese  
minacciato dalla siccità**  
Alexandre Brans

### **SOCIETÀ**

- 81 **Il rilievo del sapere scientifico nella recente giurisprudenza  
costituzionale e di legittimità**  
Alessandro De Santis

105	<b>Il Quirinale e la crisi: note a margine</b> Stefano Sepe
118	<b>Musica, cultura e politica in Alfredo Parente</b> Enrica Donisi
144	<b>Libri consigliati</b>
153	<b>Note biografiche</b>

## Editoriale

Antonio Iodice

Se il Novecento è stato un *secolo breve*, secondo la nota definizione di Hobsbawm, anche la vita della Prima Repubblica italiana – termine che accogliamo nella sua sola valenza giornalistica – va quantomeno ridimensionata, limitandone la portata temporale, che sarebbe d'uopo far terminare con il 1978, anno in cui – ucciso Aldo Moro – muta irrimediabilmente il rapporto di fiducia sistemica che caratterizzava il Paese – pur nella vivacità della sua dialettica politica – e che era stato sancito, trenta anni prima, da quel passaggio epocale che è protagonista del Focus del presente numero della Rivista.

Nicola Antonetti individua due momenti pubblici – la prima assemblea dell'Italia e dell'Europa liberata (Bari, 28-29 gennaio 1944), con il Paese ancora diviso in due, e l'elezione a suffragio universale dell'Assemblea Costituente – che segnano il ritorno in Italia della Politica, tanto nella teoria, quanto nella pratica, dopo l'autoritarismo fascista e dopo l'*eccezionalità* del conflitto mondiale. Negli interventi presso la Costituente giuristi e uomini politici segnano il nuovo indirizzo del Paese, di cui la Costituzione sarebbe stata massima espressione e somma garanzia. “Popolo” e non “Stato”, “persona” e non semplice “individualità singola”: le preferenze dei Padri costituenti andavano verso una organizzazione giuridica al servizio della collettività, ma non sorda nei confronti dei diritti personali, in cui lo Stato fosse null'altro che «un settore dell'esperienza sociale», secondo la nota definizione morotea, e non un Leviatano, al cui cospetto sacrificare il singolo cittadino. Un ruolo fondamentale sarebbe stato svolto – nelle previsioni della Costituente – dai partiti, capaci di concretizzare l'espressione di “sovranità popolare” e di assumersi «i contenuti organizzativi della società» (p. 16), manifestando una volontà politica

determinante: si tratta di indicazioni che stridono, evidentemente, con un'attualità politica che oggi pare rifiutare in maniera apodittica ogni forma di intermediazione tra il leader e le masse, pur nella vigenza di una Costituzione che – come ci viene ricordato – insegna ben altro. L'occhio "costituente" rivolto, soprattutto da parte social-comunista, anche alle motivazioni economiche che avevano sancito l'ascesa del fascismo testimoniava, inoltre, la prospettiva "olistica" dentro la quale si muovevano i Padri costituenti e invitava questi ultimi a predisporre strumenti di intervento funzionale a evitare il ripresentarsi di quelle condizioni di clamorosa disuguaglianza economica che avevano favorito l'emersione dei totalitarismi. Questo ulteriore aspetto confermò le capacità predittive della classe politica italiana che, formatasi nel periodo liberale pre-fascista oppure nella probante "scuola della clandestinità politica" durante gli anni del regime, si adoperò per una Carta costituzionale, la quale, già nell'intuizione di inserirsi nel filone della "politicità costituente" iniziato con Weimar e proseguito con il testo spagnolo del 1931 e con quello sovietico del 1936, si offre ancora oggi come una mirabile costruzione.

Lo ricorda anche Ugo De Siervo, in un altro contributo mutuato – come il precedente – dalle relazioni presentate nel convegno "Nasce l'Italia repubblicana. 18 aprile 1948: vincitori e vinti", organizzato dagli Istituti "S. Pio V" e "Luigi Sturzo" lo scorso 18 aprile, in ricordo delle prime elezioni politiche svolte in Italia con il suffragio effettivamente universale. È utile ricordare come la sua flessibilità abbia permesso al nostro testo costituzionale di reggere il peso di critiche che si fronteggiarono ai Padri Costituenti sin dall'inizio. Nondimeno, il passaggio da quelle che vennero definite "illusioni costituzionali" alle successive e maldestre riforme (per tacere delle tardive e spesso distorte norme attuative del testo del 1947) è stato più lungo del previsto, a causa non della stessa Costituzione, quanto del cattivo funzionamento del sistema politico. Studiare gli atti costituenti del 1946-1947 dovrebbe servire proprio a ricordare come solo un approfondito confronto culturale e politico possa essere il preludio per una efficace e rispettosa innovazione costituzionale. Se ciò non dovesse bastare, valgano ancora le preoccupazioni di Don Luigi Sturzo: «chi è pensoso delle sorti del nostro Paese avrà cura di non toccare e per lungo tempo la Costituzione; per quanto essa non sia perfetta, è l'espressione più

autorevole di una rivoluzione pacifica fatta in un momento tragico della nostra storia: tragico e grande, che solo i posteri metteranno in rilievo, mentre ora, per le nostre beghe e miserie, comincia a perdere i suoi lineamenti» (p. 26).

Tra i settori che hanno registrato cambiamenti più incisivi, rispetto alla stagione della Costituente, va annoverato sicuramente il mondo del lavoro, il quale, però, mantiene una costante, oggi come ieri: la capacità di costituire un "elemento identificante" nella biografia di un individuo. Ieri ciò avveniva con l'attribuzione – stringente e duratura nel tempo – di classe sociale e di status, per la quale ognuno veniva identificato dal lavoro che svolgeva. L'assoluta discontinuità della biografia lavorativa che caratterizza, oggi, soprattutto le giovani generazioni – e della quale Miriam Sticchi ha dato pronta contezza, in un contributo che non casualmente la Commissione giudicante della decima edizione del Premio Nazionale "Maria Rita Saulle" per una Tesi di Dottorato sui Diritti Umani ha indicato come meritevole di stampa – causa «una nuova incertezza interiore che pone ogni singolo davanti al compito di creare da sé nuove forme di socialità e nuovi stili di vita» (p. 31). Il " naufragio esistenziale " che ne deriva induce i giovani alla necessità di *immaginare il presente*, invece che il futuro, limitando il proprio orizzonte temporale al *qui e ora*, in una destrutturazione della vita che pone il non-lavoro, purtroppo, sullo stesso livello di importanza del lavoro.

Muta l'orizzonte prospettico Marcello Ciola, affrontando un aspetto fondamentale dell'Unione Europea – tematica a noi cara – vale a dire la Cooperazione Strutturata e Permanente (PeSCo). L'Autore analizza la questione della (presunta) continuità tra il "sogno" della Comunità Europea di Difesa (Ced) e la PeSCo come parametro di una tendenza, in base alla quale «le parole e il pensiero dei padri fondatori vengono utilizzati spesso a difesa delle istituzioni comunitarie contro l'avanzata dei cosiddetti sovranismi e/o populismi» (p. 53): un approccio in fondo condivisibile, ma che rischia di produrre una "rappresentazione metastorica e metapolitica del mito europeo", inevitabilmente distante dalla reale quotidianità di leggi, istituzioni e agenzie comunitarie. Di contro, l'adozione di politiche condivise per la soluzione della crisi multilivello che caratterizza da tempo il Mediterraneo ha poco a che fare con i sogni dei Padri fondatori e molto, in-

vece, con la volontà di derubricare “l’approccio atlantico-centrico alla questione europea” in favore di un dialogo intra-europeo che metta in secondo piano gli interessi particolari dei singoli attori nazionali.

Alexandre Brans ci porta invece nella Repubblica Islamica dell’Iran, della quale ci offre una visione interessante e originale, proprio nei giorni in cui il presidente statunitense Trump minaccia di riconsiderare l’accordo sul nucleare. Un altro problema, però, agita il futuro iraniano ed è rappresentato dall’*oro blu*, vale a dire dall’acqua. Nel passato un’antica sapienza aveva permesso agli iraniani di gestire mirabilmente le scarse riserve idriche, ma il piano di massiccia industrializzazione promosso tanto da Khatami, quanto da Ahmadinejad ha impoverito il Lago Urmia e provocato una serie di scompensi idro-geologici. La soluzione non è a portata di mano e richiede una cooperazione internazionale che porterebbe benefici all’intera area mediorientale, ma che l’atteggiamento di Trump rende ogni giorno meno probabile.

Attento studioso di comunicazione pubblica, Stefano Sepe non ha tema di affrontare il delicato argomento della formazione del governo, in Italia, dopo le elezioni dello scorso 4 marzo. La chiave interpretativa è rappresentata dalla sfera pubblica e dalla sua razionalità, messa a dura prova dalle pretese di soggetti politici (presuntivamente) portatori della volontà popolare e prossimi a ignorare le prerogative istituzionali nella formazione del nuovo esecutivo. Entra qui in gioco il ruolo del Capo dello Stato, già “normalmente” depositario del ruolo di mediatore tra gli altri organi costituzionali, ma investito – nella specifica contingenza politica – della funzione di garanzia del processo democratico italiano, messo a rischio dalle istanze di forze politiche che reclamavano – pur con modalità differenti – una sorta di “disintermediazione” tra il Leader e il Popolo. Nel giudizio dell’Autore, l’operato del Presidente Mattarella ha offerto al Paese un’alta lezione politica, etica, addirittura “comunicativa”, combinando la sua azione “politicamente attiva” con il perseguimento dell’interesse generale “del sistema di cui è portatore” e ricordando, attraverso una comunicazione mai oltre i toni istituzionali, che il valore delle regole non sia un principio da derubricare facilmente neanche in tempi di crisi.

Gli ultimi due contributi del presente numero testimoniano la polifonia di tematiche ospitate dalla nostra Rivista: Alessandro De Santis ricorda l’importanza del sapere scientifico nella giurisprudenza costi-

tuzionale e di legittimità, non solo perché un processo rappresenta un modello epistemico – volto, quindi, all'accertamento della verità dei fatti – ma anche perché la volontà di autodeterminazione della persona, pur nel rispetto della legge, non può prescindere da quelle linee di razionalità che sono proprie di un approccio scientifico alla vita collettiva. Se oggi i progressi tecnologici inducono diverse discipline – si pensi all'“arte medica” – a una sorta di crisi di coscienza rispetto al rapporto tra sperimentazione e diritti umani, la giurisprudenza si divincola tra una serie di pronunciamenti che non sciolgono del tutto i dubbi sulla dialettica tra legislatore e scienziato, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze. È in questa zona ancora troppo grigia che si muovono “pretese populistiche” su questioni di interesse generale (si pensi al dibattito sui vaccini) con un duplice rischio all'orizzonte: che il legislatore si serva, al fine dell'eziologia degli eventi posti alla sua attenzione, non di leggi scientifiche, ma di «realizzazioni empiriche del senso comune» (p. 90) oppure che si ritrovi egli stesso a produrre leggi scientifiche, anziché servirsene.

In un mondo sempre più complicato, insidiato da “voti di pancia”, sfoghi di ira, guerre tra poveri e difficoltà a “restare umani”, la musica, forse, ci salverà. Ne era convinto un artista e un intellettuale come Alfredo Parente, autore di saggi sulla politica, sulla logica, sull'estetica, sulle arti figurative e sulla critica musicale. Nella sua accurata analisi Enrica Donisi ne ricorda la serietà scientifica, pari solo alle qualità umane, tanto da fornire uno spaccato completo di un personaggio determinante nella complessa Napoli del XX secolo, con una capacità non indifferente – la stessa che oggi risulterebbe molto utile – di guardare oltre il proprio orizzonte: «il periodo di stanchezza dell'Arte contemporanea è temporaneo, giacché essa non si esaurisce ma sempre risorge dalle ceneri, come la vita stessa» (p. 141).

## **FOCUS** Politica e diritto alla base della Costituzione\*

Nicola Antonetti

Data l'ampiezza del tema che mi è stato affidato ritengo opportuno precisare il punto di vista dal quale mi muoverò. Mi limiterò, infatti, a sciogliere, solo con qualche esempio, alcuni degli intrecci e processi che inevitabilmente si stabilirono nel periodo postfascista tra universi culturali distinti (quello politico e quello giuridico) chiamati a produrre paradigmi (o modelli) costituzionali anche profondamente diversi tra loro (da considerare come veri e propri *costituzionalismi*), ma in grado di integrarsi o di "compromettersi", in modo più o meno coerente e richiamando modelli europei novecenteschi, nella comune prospettiva di una Costituzione repubblicana intesa non solo come norma regolatrice della vita democratica, ma anche come indirizzo fondamentale della politica.

In tale prospettiva si possono individuare due eventi pubblici che rendevano evidente l'inizio in forma pubblica dei suddetti processi. Il primo riguarda la Prima Assemblea dell'Italia e dell'Europa liberata che si svolse a Bari dal 28 al 29 gennaio del 1944, quando l'Italia era ancora «divisa in due». Le richieste e gli indirizzi avanzati dai rappresentanti presenti di tutti i partiti del CLN si volsero a esaminare i rapporti con gli Alleati, i problemi economici insorti negli ultimi mesi di guerra e i gravi danni alle persone e alle città causati dai forti bombardamenti nelle province pugliesi. Nella sua importante relazione Benedetto Croce chiese, raccogliendo e rinforzando un'esigenza emersa in Assemblea, che nel dopoguerra si procedesse immediatamente a costruire un nuovo ordinamento democratico che mettesse al riparo il paese dagli orrori della guerra<sup>1</sup>. Da New York, dove era esule, Luigi Sturzo lanciò un ap-

---

\* Relazione tenuta nell'ambito del Convegno "Storia, realtà, prospettive della Costituzione" organizzato dall'Istituto di Studi Politici "S. Pio V" in collaborazione con l'Istituto Luigi Sturzo (Roma, 19 giugno 2018).

pello per la rapida instaurazione in Italia di una democrazia intesa come «governo di popolo che esclude il governo di un partito e di una cricca politica». Fu questo il secondo punto di svolta. Con il DL del 3 luglio 1944, n. 151, si prevede, una volta riunificato il paese, l'elezione a suffragio universale di un'Assemblea Costituente con il compito di «deliberare la nuova Costituzione dello stato». Il governo presieduto da Ivanoe Bonomi inaugurava così la cd. Prima costituzione provvisoria che conteneva ampi margini di indeterminatezza sul piano della riorganizzazione dei poteri, ma esprimeva, per la prima volta a livello governativo, la volontà politica unitaria di tutti i partiti antifascisti.

Gli eventi appena ricordati, oltre il loro significato storico, contenevano un'importante novità: fino ad allora, nel ventennio, la discussione pubblica sulla «politica», almeno nei suoi aspetti concettuali, (lo Stato, la rappresentanza politica, le corporazioni, ecc.) era stata pressoché monopolizzata (non solo in Italia, ma in parte dell'Europa dei totalitarismi) dai giuristi, semplicemente perché pensatori politici, studiosi e uomini di partito erano stati per lo più ridotti (o si erano ridotti) al silenzio o, peggio, erano stati relegati nelle carceri e al confino, quando non costretti a lunghi e dolorosi esili. Solo con la Resistenza e alla caduta del fascismo la «politica» e le culture politiche, in forme vecchie e nuove, tornarono di dominio pubblico e finirono allora monopolizzate dai partiti e dalle forze sociali e culturali, mentre una generazione di giuristi, pur formatasi durante il fascismo, si legava proprio ai partiti per elaborare e proporre progetti, sia giuridici che politici, idonei a costruire uno Stato democratico che rinnovasse i caratteri dello Stato di diritto e che, insieme, fosse plurale e sociale.

Per cogliere nel suo insieme il travaglio vissuto, nonché i risultati raggiunti, dalle varie forze politiche e dai giuristi nell'intero processo costituente di quegli anni, può essere utile muoversi dall'intervento, molto noto, che concluse il 22 dicembre 1947 i lavori dell'Assemblea Costituente. Nella seduta pomeridiana di quella giornata, dopo l'approvazione del testo costituzionale e dopo la grande soddisfazione espressa per l'evento da De Gasperi, fu chiamato alla tribuna Vittorio Emanuele Orlando, il

---

<sup>1</sup> Cfr. *Gli atti del Congresso di Bari. Prima libera assemblea dell'Italia e dell'Europa liberata*. Teatro comunale "Piccinni", 28-29 gennaio 1944, Messaggerie meridionali, Bari 1944.

quale affermò con la sua autorevolezza, che con la Carta si era imboccata una «nuova», e per l'Italia assolutamente inedita, strada costituzionale. Infatti, in un discorso di alto livello e intriso di passione, spiegò (a chi non lo aveva ancora capito) che nei mesi precedenti si era consumata, senza esclusione di colpi, una più antica frattura tra concezioni giuridico-costituzionali opposte: una statalista e legata alle esperienze costituzionali dell'Ottocento, e l'altra, che recuperava la più attuale idea novecentesca della supremazia della Costituzione, sia per la garanzia dei diritti sia per l'indirizzo fondamentale dell'attività pubblica. Disse Orlando:

La verità è che qui sono venute di fronte due diverse maniere di concepire l'intervento del legislatore nel fissare l'ordinamento giuridico di un popolo. [...] Da un lato, si ha l'imposizione di una regola attraverso una volontà consapevole: io comando – dice il legislatore specie se è dell'ordine costituzionale –, questa mia volontà, io la esamino, la concreto diligentemente, me ne rendo conto, metto dalla mia parte tutte le ragioni per cui si possa presumere che si legifera bene; ma, dopotutto, questa è la mia volontà. Una tale tendenza è antica quanto l'uomo, ed i primi legislatori la loro volontà la fecero passare addirittura per quella di Dio<sup>2</sup>.

A questa, secondo il vecchio leader della scuola giuridica nazionale, era stata opposta, senza fortuna, un'altra concezione che apparteneva a chi (come lui stesso) concepiva il diritto «non come un'imposizione, ma come qualcosa di organico, che si sviluppa da sé: come pianta che mette nella terra le sue profonde radici, che raccoglie dall'aria, dalla luce, dalla profondità dell'humus le ragioni della sua esistenza». In questo modo Orlando individuava – e non era di certo la prima volta – gli elementi caratteristici della frattura tra due concezioni opposte: in sostanza, la scissione dal modello statale legalitario (della *Legalität*): scissione riformulata in Italia (e non solo) sulla scia delle posizioni espresse negli anni Trenta, con la crisi della Costituzione di Weimar, dagli antiformalisti tedeschi (e, in particolare, da Carl Schmitt) per affermare l'origine politica della legittimazione (della *Legitimität*) di ogni ordinamento “democratico”, con la relativa possibilità di intervento di un “decisore” di fronte agli stati d'eccezione. Il retag-

---

<sup>2</sup> V.E. Orlando, *Discorsi parlamentari*, con un saggio di Fabio Grassi Orsini, il Mulino, Bologna 2002, p. 815.

gio di tale scissione era stato chiaramente ripreso già tra il febbraio e il marzo del 1946, nel corso dei lavori della Commissione Forti, da Costantino Mortati il quale, in contrasto con i giuristi 'liberali' (in particolare con Guido Astuti), era intervenuto per porre una pregiudiziale sul *dovere* dei costituenti di segnare con la nuova costituzione il *passaggio* dalle precedenti esperienze (sia fascista che liberale) dello Stato monoclasse al nuovo ordinamento democratico dello Stato pluriclasse; in tal senso, a suo avviso, nella Costituzione che si andava a scrivere la divisione dei poteri e la funzione degli organi costituzionali non poteva che essere indirizzata sempre ed «esspressamente al fine politico specifico del tipo di Stato che si intende porre in essere»<sup>3</sup>.

Tornando all'esemplare discorso di Orlando, va sottolineato che egli nell'occasione aveva esaminato le ragioni dottrinarie della frattura consumata ma non aveva colto (o almeno non ne aveva denunciato) le ragioni politiche contingenti. Proprio su tali ragioni era intervenuto Togliatti, nella precedente seduta dell'11 marzo dell'Assemblea. Il leader spiegò che i giuristi della scuola giuridica nazionale «non erano stati in grado di dare [ai lavori della Costituente] un aiuto adeguato», semplicemente perché nel ventennio appena concluso avevano perpetuato, a favore del regime, l'idea che la sovranità risiedesse «solo nello Stato [...] e non nel popolo»<sup>4</sup>. E, invece, a suo avviso, proprio il popolo nella sua interezza, prima ancora di ogni divisione partitica, aveva guadagnato con la lotta antifascista il titolo «storico» per costruire una democrazia che fosse nuova nelle forme e nei contenuti.

Nelle stesse giornate di lavoro assembleare, in maniera analoga ma facendo leva sul concetto di società e di persona piuttosto che su quello più astratto di popolo, si era espresso Giorgio La Pira quando affermava che la Costituzione «sarà buona se proporzionata alla società che organizza» e tale proporzione poteva essere realizzata solo a patto di fare rispecchiare nello Stato i diritti delle strutture organizzate e della persona e non viceversa: di qui il noto stilema, «non più la persona a servizio

---

<sup>3</sup> C. Mortati, *Relazione preliminare sul tema: sui diritti subiettivi politici, seduta del 20 marzo 1946 della Commissione Forti*, ora in G. D'Alessio (a cura di), *Alle origini della Costituzione italiana: i lavori preparatori della Commissione per studi attinenti alla riorganizzazione dello Stato (1945-1946)*, il Mulino, Bologna 1979, p. 340.

<sup>4</sup> P. Togliatti, *Discorsi alla Costituente*, Editori Riuniti, Roma 1958, pp. 12-13.

dello Stato, ma lo Stato a servizio della persona». In modo coincidente con La Pira, Aldo Moro, sulla scia della concezione di Antonio Rosmini relativa alla persona intesa come «diritto umano sussistente», aveva più volte rilevato il percorso storico e necessariamente etico che rende l'individuo una «persona» in grado di coniugare la progressiva disponibilità a relazionarsi con gli altri per definire l'organizzazione giuridica della società: cioè per costruire uno Stato al servizio dei singoli e della collettività. Tale passaggio dalla «*individualità singola*» e della stessa società allo Stato per Moro accade solo se quest'ultimo è considerato «*un settore dell'esperienza sociale*», che, senza assimilarsi agli altri settori sociali e senza subire prevaricazioni politiche, rimane capace di «*realizzare l'universale ideale di giustizia*». Fu questa la chiave usata dai vari La Pira, Dossetti, Moro ed altri per finalizzare l'opera della Costituente a garantire tutte le prerogative della persona<sup>5</sup>. In più, va notato, che nel testo costituzionale che si andava a elaborare l'alternarsi dei termini "popolo" e "forme sociali" finì per esprimere, attraverso un compromesso semantico, l'intento comune di restituire la sovranità al popolo e alle sue organizzazioni sociali. Tali indirizzi, peraltro, come si è accennato, avevano avuto un lungo periodo di incubazione.

Già dagli anni Trenta, il citato Mortati si era allontanato dall'idea dello Stato-persona, del quale però riconosceva il necessario ruolo ordinatore e, come si è accennato, si era confrontato con la teoria del potere costituente elaborata da Schmitt. In questa direzione aveva individuato che il centro propulsivo di tutti i poteri dello Stato risiedeva inevitabilmente nell'indirizzo politico del governo, inteso come potere di «*direzione in conformità ai contenuti costituzionali medesimi*»; questo perché, come annotò, andava riconosciuto «*nella politica – intesa come gruppo di principi direttivi, aventi un proprio valore giuridico – il mezzo onde attuare l'armonia fra il fine generale [dello Stato] e le concrete realizzazioni giuridiche, fra la spontanea attività creativa dello spirito e l'autoritaria attuazione del diritto*»<sup>6</sup>. Però, alle soglie dei

---

<sup>5</sup> Rinvio per tutto il tema al mio *I cattolici democratici e i problemi costituzionali*, in N. Antonetti, U. De Siervo, F. Malgeri, *I cattolici democratici e la Costituzione*, Rubettino, Soveria Mannelli 2017, pp. 151-214.

<sup>6</sup> C. Mortati, Recensione di G. Perticone, "Lo Stato e il diritto", in *Rivista internazionale di filosofia del diritto*, fascicoli IV-V, 1938, p. 506.

lavori della Costituente il giovane giurista italiano, distaccandosi da Schmitt, valutava che era nata una nuova società, «*integrata*» in forze politiche cioè in partiti, che, per la loro capacità di assumere i contenuti organizzativi della società e del popolo, erano di fatto legittimati a esprimere una volontà politica «*determinante*», cioè un indirizzo politico con valore fondativo e costituzionale. La sovranità del popolo non era più il concetto astratto coltivato dall'Illuminismo ma diveniva il reale potere del cui uso frazionato erano portatori i partiti politici. Questi ultimi nella prospettiva democratica del postfascismo, per le relazioni intercorrenti tra loro e con i vari poteri statali, incarnavano quindi la «*costituzione materiale*» della nazione e ciò li abilitava a redigere la nuova «*costituzione formale*», una volta che erano riusciti a convergere in una comune «*visione generale*» dello Stato e dei limiti delle sue funzioni. Il processo costituente, quindi, si sarebbe realizzato se i partiti, in piena autonomia, fossero stati capaci di autolimitarsi, cioè di limitare i propri programmi politici (la propria *sovranità*), attraverso il confronto con i programmi degli altri partiti per giungere a un «*accordo sostanziale effettivo*» sulle nuove norme e sui nuovi istituti costituzionali<sup>7</sup>.

Questi e altri elementi costituzionali (giuridici e politici) disseminati dai giuristi (e in quest'opera furono prevalenti i cattolici) andarono a definire la pur fragile piattaforma concettuale sulla quale nella Costituente si affrontarono i temi «duri» della divisione dei poteri, del sistema rappresentativo, dei nuovi attori della vita politica, cioè dei partiti.

Su tali temi tra le diverse culture politiche c'era – ed è inutile negarlo – un disaccordo più o meno profondo: questo perché la stessa concezione della democrazia non era univoca. I cattolici democratici, quindi i democristiani, pur attraverso percorsi distinti, che ho cercato di chiarire in altra sede, mossero da una comune idea della indispensabile difesa della libertà e delle *liberties* sociali e territoriali da usare come antidoto contro ogni forma di totalitarismo e come essenziale approdo costituzionale: basti ricordare l'insistenza sul valore politico e sociale della libertà espressa già nelle *Idee ricostruttive della Democrazia cristiana* del luglio 1943 e in tutti gli altri manifesti del partito.

---

<sup>7</sup> Cfr. C. Mortati, *La costituzione in senso materiale*, Giuffrè, Milano 1940.

E basti ricordare il richiamo che si fece già in quel documento di De Gasperi sulla necessità di costituire un organo preposto al sindacato di costituzionalità e quindi alla garanzia delle libertà: come si scrisse «*Una Corte Suprema di garanzia dovrà tutelare lo spirito e la lettera della Costituzione dagli abusi dei pubblici poteri e dagli attentati dei partiti*»<sup>8</sup>. E, di seguito, toccò a Egidio Tosato, nel corso della XIX Sociale dei cattolici dell'ottobre 1945, approfondire, con riprese kelseniane, l'idea di un organo preposto alla giurisdizione delle libertà, che, in quanto tale, richiedeva una decisione di tipo costituente volta a fissare in una costituzione rigida le libertà, onde sottrarle al possibile arbitrio dei poteri costituiti e dei partiti. La democrazia, quindi, appariva come una particolare forma di governo, cioè come la forma costituzionale pluralistica dedicata alla salvaguardia della persona nel luogo naturale in cui si origina la vita, cioè nella famiglia, e nei luoghi nei quali avviene la socializzazione: nella scuola, nel lavoro, nella partecipazione sociale e politica, nell'amministrazione.

Se poi ci si volge a un universo culturale totalmente diverso, all'universo socialista, e verifichiamo le posizioni sul tema espresse tra il 1944 e il 1945 da Lelio Basso sulla rivista *Quarto Stato*, vediamo che per lui la democrazia postfascista era essenzialmente un progetto politico che si esprimeva nella realizzazione dei seguenti obiettivi: sradicare le condizioni economiche che avevano prodotto il fascismo e portare, per la prima volta nella storia d'Italia, il proletariato e la classe operaia a divenire il ceto dirigente capace di creare nell'Italia del dopoguerra una condizione di giustizia sociale e di impedire qualsiasi possibilità che il capitalismo, in tutte le sue forme, potesse determinare ancora una volta gli assetti politici della nazione. Anche Togliatti, tornato nel 1944 dall'Unione Sovietica, teorizzò un autonomo modello di democrazia non solo diverso da quello dei cattolici, ma anche (almeno in parte) da quello di Basso. Per Togliatti la costruzione della democrazia era l'impegno fondamentale per eliminare le condizioni sulle quali si sono affermati il fascismo e quelle forze che lui chiama «plutocratiche». Ma questo impegno non competeva, come voleva Basso, solo al proletariato, bensì a tutto il popolo e, in particolare, a

---

<sup>8</sup> Cfr. N. Antonetti, *I cattolici democratici e i problemi costituzionali*, in N. Antonetti, U. De Siervo, F. Malgeri, cit., pp. 144-147.

quei ceti che avevano guadagnato o stanno guadagnando nella Resistenza (siamo nel '44, la Resistenza era ancora in atto) la legittimazione a concorrere alla ricostruzione della democrazia: quindi ai contadini come ai ceti medi e produttivi del paese. La democrazia diveniva, nella celebre immagine togliattiana, «progressiva», cioè una democrazia tesa a garantire la crescita e il rinnovamento degli assetti sociali, politici ed economici del paese con la guida dei grandi partiti di massa, innanzitutto del Partito Comunista, come era ovvio nella prospettiva di Togliatti.

Anche sui poteri della Costituente e sui loro limiti fu aperto il dibattito tra le culture democratiche. Si trattò di un dibattito duro perché legato ai modi di interpretare lo stesso significato che dal punto di vista giuridico aveva avuto il crollo del fascismo. Emersero in proposito interpretazioni diverse: per alcuni (tra i quali giuristi come Piero Calamandrei e lo stesso Mortati) il fascismo era caduto con il colpo di Stato del Gran Consiglio del 25 luglio 1943; in forza di ciò per Mortati la Costituente era da considerare un «potere originario», svincolato da ogni altro potere costituito. Per altri l'esperienza del fascismo si era conclusa per consunzione o, più semplicemente, perché distrutto dalla convergenza degli sforzi militari delle formazioni partigiane e degli eserciti alleati. Su tali modi di interpretare la fine del regime le posizioni che emersero furono sostanzialmente due: una che si può definire «moderata» e un'altra, «rivoluzionaria» o «radicale». Quella moderata era la posizione dell'opinione pubblica benpensante nonché di alte personalità della cultura liberale prefascista: di Benedetto Croce, dello stesso Bonomi, ma anche, come si è accennato, di Orlando, di un filosofo del diritto cattolico come Giuseppe Capograssi e dello stesso Luigi Sturzo, almeno fino a quando rimase nell'esilio americano. Per costoro la Costituente doveva focalizzare il suo impegno solo su due compiti, peraltro non semplici da realizzarsi: il primo era quello di eliminare tutte le incrostazioni di tipo autoritario e totalitario che si erano sedimentate sullo Statuto Albertino, cioè sulla costituzione liberale, attraverso la legislazione corrente e le riforme fasciste dei codici; il secondo era quello di separare i poteri e di garantire i diritti. Quindi, l'indirizzo moderato chiedeva una Costituente dotata di specifici fini e di precisi limiti.

Nell'ambito che ho definito «radicale» l'indirizzo principale fu enunciato e difeso dal Partito d'Azione, specie da quello toscano e da

quello milanese. Il PdA era stato uno dei primi che durante la Resistenza reclamò l'elezione della Costituente per definire gli assetti amministrativi e politici che i partiti hanno creato a livello locale con responsabilità paritaria attraverso l'opera dei vari Comitati di Liberazione Nazionale, sia regionali, che provinciali e comunali. L'auspicata definizione dei poteri dei Comitati regionali poteva prefigurare la realizzazione di quel progetto federalista auspicato nel Risorgimento da Carlo Cattaneo e ripreso da Gaetano Salvemini. In sostanza, per una parte degli azionisti, la Costituente era chiamata a *stabilizzare il modello* di Stato federale embrionalmente creato dai Comitati di liberazione. Per bilanciare questa parcellizzazione degli assetti politici e amministrativi il PdA proponeva di centralizzare la rappresentanza politica unitaria sul modello americano, cioè nella figura di un Presidente repubblicano, eletto dal popolo e, come tale, in grado di sanare le storiche lacerazioni socio-economiche e culturali del paese: quindi federalismo e presidenzialismo come cardini della nuova Costituzione repubblicana. Toccò, come noto, direttamente a De Gasperi (che non fu contestato dai maggiori partiti della Resistenza), nel maggio del 1945, pochi giorni dopo la Liberazione, in un discorso tenuto a Milano, frenare le spinte palingenetiche del PdA: il leader della Dc oppose alla ipotesi "radicale" la necessaria riqualificazione democratica del Parlamento nazionale e degli attori politici che operavano in esso. Ai partiti, cioè, doveva toccare la responsabilità del successo della Costituente. In altre parole, il sistema dei partiti, sempre nel discorso di De Gasperi, era accreditato (*per la prima volta* nella storia italiana) all'uso del potere costituente e, quindi, legittimato a collegare la riforma regionalistica all'intero disegno di democratizzazione delle forme di Stato e di governo, verificandone la fattibilità rispetto all'intero percorso costituzionale del Novecento europeo, si pensi al progetto, senza esiti, avviato dalla Costituzione spagnola del 1931. E fu lo stesso De Gasperi, nel suo primo governo, con il DLL del 1° marzo 1946 n. 98 ad avviare, non senza superare le difficoltà opposte dai grandi partiti della Sinistra, la cd. Seconda Costituzione provvisoria, affidando a referendum popolare la scelta tra monarchia e repubblica e a stabilire l'elezione dell'assemblea Costituente nonché i suoi limiti operativi.

È certamente difficile, e in questa sede pressoché impossibile, verificare i modi attraverso i quali i partiti, con ragioni e culture politiche

diverse se non opposte, giunsero a individuare un terreno comune sul quale fissare le prospettive essenziali (non tutte!) della nuova Costituzione, cioè a espungere o frenare, per quanto possibile, le opzioni dei rispettivi costituzionalismi. Qualcosa, però, si può accennare sulle ragioni ideali che innescarono tali processi. Una ragione 'unificatrice' derivò dalla condanna unanime della guerra e dei totalitarismi europei che l'avevano provocata: alla condanna del fascismo e dell'antifascismo, seguì da parte della Dc, con l'avvio della guerra fredda, quella del comunismo. I totalitarismi, secondo le culture dell'antifascismo, erano nati da situazioni di profonda ingiustizia sociale e avevano avuto come effetto principale quello di soffocare le libertà individuali e di annullare i diritti. Muovendo da tale interpretazione si arrivava a convenire sull'idea che l'assetto dello Stato democratico dovesse fondarsi su due pilastri fondamentali: il primo relativo all'affermazione della giustizia sociale, attraverso il superamento di quelle contraddizioni socio-economiche dell'Italia liberale sulle quali il fascismo aveva potuto legittimarsi nella forma di regime totalitario; il secondo relativo alla necessità di definire ferme garanzie per le libertà degli individui e delle formazioni sociali nel contesto di una democrazia rappresentativa. Fu verosimilmente la convergenza su tali idee a produrre un *idem sentire de repubblica* che evitò lacerazioni definitive tra i Padri Costituenti e si sviluppò, non sempre in modo lineare, prima nella Commissione dei 75, nelle sue Sottocommissioni, nel Comitato di redazione della Carta e, infine, dal marzo del 1947, nell'Assemblea.

Nella Prima sottocommissione, dedicata ai diritti e ai doveri dei cittadini, per la presenza di personalità di alto livello di tutti partiti (da Tupini a La Pira e a Basso, da Dossetti a Togliatti, da Marchesi a Moro e ad altri) si affermò un metodo di lavoro molto importante: non solo avvenne che ciascun costituente esprimesse su ogni argomento in discussione le proprie convinzioni, ma avvenne anche che queste ultime fossero in varie occasioni accolte dagli altri costituenti, finché si creò una sorta di convergenza su questioni delicatissime relative ai diritti e ai doveri dei cittadini. L'uso non preventivato di questo metodo di ascolto-consenso reciproco permise l'originarsi e il successivo espandersi in Assemblea di quella che Giuseppe Dossetti chiamò la «ideologia comune» per la quale al riconoscimento dei valori democratici espressi dalle parti corrisponde l'impegno di tutti (o il loro pat-

to solenne) alla comune soggezione verso le norme trascritte in Costituzione. Esempio fu l'efficacia di tale *ideologia* quando, per fare un esempio, nel dibattito assembleare sull'art. 1, Basso e Togliatti chiesero che la Repubblica democratica fosse «*fondata sui lavoratori*». Fu Moro a convincere di superare tale dizione con quella di «*fondata sul lavoro*», richiamando l'obbligo dei Costituenti di definire, «*sulla base dell'esperienza comune*», la cittadinanza di tutti gli italiani al fine, e attraverso i successivi artt. 2-3, di rendere la Costituzione la norma fondamentale di garanzia dei diritti<sup>9</sup>.

La svolta, nell'occasione fu epocale perché libertà e diritti non furono più intesi, secondo la tradizione dominante, come la conclusione di un processo legislativo di cui lo Stato era il protagonista, autolimitando i suoi poteri; quindi, non risultarono più «riflessi», cioè posti dall'autorità statale, bensì tutti assieme istituiti e disciplinati nella prima parte (e non solo) della Costituzione repubblicana. Tale dato implicava anche il superamento del mito rivoluzionario relativo al primato e alla infallibilità del legislatore. In più, i diritti iscritti nella Costituzione (che *doveva* essere *rigida*) non erano solo quelli civili e politici, ma anche quelli sociali. Nel nuovo contesto costituzionale, comunque, le funzioni dello Stato rimanevano largamente attive, diversificandosi in ordine alle necessità di ordine e di garanzia.

In realtà, quella convergenza ideale ricordata da Dossetti si realizzò solo in parte. Nel dibattito svoltosi nella Seconda sottocommissione sul «potere legislativo», agli inizi del settembre 1946, i due relatori, Mortati e il repubblicano Giovanni Conti, concordarono sull'idea che ogni ipotesi circa il ruolo, le funzioni e la composizione delle future assemblee parlamentari dipendeva dalle scelte operate sulla «struttura» dello Stato: cioè, dalla scelta tra una struttura statale centralistica oppure di tipo «autonomistico». Mortati sviluppò la questione dei nessi tra la futura forma di governo e la prevista struttura autonomistica; in particolare specificò che se si optava per una di tipo parlamentare, bisognava garantire *insieme* la rappresentatività delle Camere e la stabilità dell'esecutivo e che per ottenere il suddetto scopo era necessario definire al meglio il processo fiduciario tra l'esecutivo e la strut-

---

<sup>9</sup> Per questo cfr. ora N. Antonetti (a cura di), *Aldo Moro nella storia della Repubblica*, il Mulino, Bologna, *in corso di stampa*.

tura parlamentare bicamerale, mirando alla «integrazione» dell'intera società attraverso il paritario ruolo politico e di «indirizzo» della rappresentanza dei partiti nella Camera dei deputati e in Senato, di quella degli enti territoriali e degli interessi costituiti. I temi toccati da Mortati erano all'ordine del giorno del dibattito politico di quella stagione: innanzi tutto perché alla concorde volontà di creare un sistema pluralistico non corrispondeva una comune visione dei modi nei quali la sovranità popolare si dovesse articolare ed esprimere nelle istituzioni parlamentari. La forma di governo parlamentare, come aveva spiegato Mortati, era una forma *monistica* perché la sovranità popolare agiva nella elezione del Parlamento, dal quale solo dipendeva la legittimazione del governo. E se i governi si reggevano sulla fiducia del Parlamento, la vera questione politico-istituzionale diveniva quella di rendere il più articolata possibile la rappresentanza bicamerale, lasciando lo spazio ad un assetto delle «autonomie» imperniato sulle istituzioni infrastatali (Regioni, Province e Comuni).

Gaspare Ambrosini, che presiedeva il Comitato di redazione per l'autonomia regionale (o Comitato dei dieci) fissò il principio che le Regioni fossero dotate di potestà legislative ed espresse la necessità che esse godessero a pieno titolo di una rappresentanza a livello parlamentare; a suo avviso, in democrazia «una Camera dei partiti non basta», chiarendo la questione che senza differenziare la struttura e la composizione delle due Camere i partiti avrebbero assorbito o annullato i legittimi interessi dei territori regionali. A sua volta, Mortati chiese che la Regione fosse considerata come «centro unitario di interessi organizzati», legittimato ad agire sia a livello locale che in Parlamento; per lui, soprattutto, non era giustificata l'idea che la rappresentanza popolare possa essere assunta solo dai partiti, perché «i partiti raccolgono un'infima minoranza della popolazione» e perché con la forma parlamentare prescelta si andava a costruire una repubblica dei partiti. Di tale situazione mostrarono di rendersi conto in pochi. Luigi Sturzo, uno dei «padri» del regionalismo italiano, proponeva di correggere le concezioni «errate» della sovranità; a suo avviso, nelle disposizioni costituzionali andavano stabiliti senza equivoci inediti rapporti tra le libertà territoriali e sociali e l'autorità unitaria dello Stato, promuovendo un profondo aggiornamento del sistema parlamentare sia in ordine alle nuove esigenze di partecipazione de-

mocratica, sia in ordine all'assunzione di potestà legislative specifiche (territoriali e nazionali) da parte delle Regioni. Anche Luigi Einaudi al «*mito dello Stato sovrano*» sostituiva l'«*esigenza delle molteplici sovranità*» per far rivivere l'unità nazionale «nella libera consapevole diversità delle vicinanze, dei comuni, dei distretti, delle regioni». L'opposizione a tali indirizzi in materia di regionalismo fu forte ed emerse da ogni parte dello schieramento politico: Croce scrisse di una tendenza al «*vertiginoso sconvolgimento del nostro ordinamento statale e amministrativo*»; a sua volta, Togliatti denunciò il pericolo che si andasse verso la creazione di «*tanti piccoli staterelli che lotterebbero l'uno contro l'altro*». In concreto, specie nella pubblicistica dei partiti, la contesa si sviluppò tra le propensioni prevalenti ad equilibrare l'incidenza della Regione sulla forma di Stato, attraverso una semplice suddivisione di competenze tra centro e periferia, indirizzata a spezzare il precedente accentramento burocratico, e i progetti di alcuni partiti verso il cosiddetto regionalismo *politico*, con l'attribuzione alle Regioni di un vero e proprio potere legislativo garantito da disposizioni costituzionali. Fuori e dentro l'Assemblea le prospettive si divaricano anche nell'impegno comune a rinnovare il modello bicamerale, rendendolo funzionale a integrare le rappresentanze politiche con quelle territoriali. Un giurista prestigioso come Vezio Crisafulli superava il veto dei costituenti comunisti al sistema bicamerale, ma chiedeva che non avvenisse nessuna «*attenuazione*» della volontà popolare espressa dalla Camera dei deputati; a sua volta, Emilio Lussu difese la formula del «*Senato delle Regioni*». Al contrario, vi furono personalità importanti della sinistra come Scuccimarro e Grieco, che chiesero un sistema monocamerale, sostenendo la classica affermazione della prima fase della Rivoluzione francese: cioè, che se la volontà popolare era una, non poteva essere divisa con la rappresentanza delle due camere. Alla fine le prospettive più innovative emerse sia in materia regionale, sia in relazione al sistema bicamerale ebbero un esito solo parziale nella pur mirabile costruzione della Carta costituzionale. Non si svilupparono gli indirizzi coltivati dai sostenitori del regionalismo *politico* e il Titolo V della Seconda parte della Costituzione rappresentò soprattutto (e non fu poco!) l'inizio della difficile trasformazione strutturale dello Stato accentrato unitario in uno Stato «su basi di autonomia», anche se attraverso moduli organizzativi che finiranno per mostrare

via via i loro limiti. Fu, inoltre, cancellata l'idea di integrare in Senato le rappresentanze territoriali e fu adottato un bicameralismo paritario e indifferenziato<sup>10</sup>.

In conclusione: nella gestazione della Costituzione, proprio per la rivoluzione in essa attuata sulla posizione giuridica dei diritti e sul ruolo dello Stato, si deve segnalare un passaggio politico e giuridico forte. Si passò in Italia, come nel resto dei paesi democratici europei, dalle cosiddette "costituzioni di garanzia" a quelle "politiche". La nostra Costituzione assorbì il *Zeitgeist* della grande evoluzione costituzionale nel 1919 iniziata con la Costituzione di Weimar, poi con quella spagnola del 1931 e, in parte, con quella sovietica del 1936, che furono costituzioni politiche *lunghe* e con un carattere programmatico: si può anche definire una «molte *costituzioni del Novecento*». Il suo programma prevedeva realizzazioni nel lungo periodo, ma su di esso era praticabile un'intera prospettiva politico-istituzionale volta alla realizzazione della giustizia sociale, intesa come condizione essenziale per la difesa e lo sviluppo della vita democratica.

Questo mi pare di potere dire in estrema sintesi, ovvero che la nostra Costituzione fu il prodotto migliore del confronto tra le varie culture politiche: un prodotto nato nella Resistenza, interpretata come il secondo Risorgimento dell'Italia, cioè il Risorgimento delle masse. Mi pare, infine, che sia da evitare di muoversi dalla *valutazione* (non sempre positiva) del rendimento e delle prestazioni che la Carta costituzionale ha offerto in settant'anni per formulare il pur necessario giudizio sulle sue *premesse storiche*: c'è il rischio non solo di decontestualizzare i caratteri, per così dire, *originari* (politici e giuridici) della Costituzione, ma anche di non valutare le ragioni della loro reale o mancata espansione nei successivi processi repubblicani.

---

<sup>10</sup> Si veda per tutto il dibattito, N. Antonetti, U. De Siervo, *Ambrosini e Sturzo: la nascita delle Regioni*, il Mulino, Bologna 1998.

## **FOCUS** Storia, realtà, prospettive della Costituzione\*

Ugo De Siervo

### Parole introduttive

Il titolo tanto ricco ed impegnativo di questo convegno ci obbliga preliminarmente ad una serie di necessarie chiarificazioni in relazione al dibattito confuso che si sta svolgendo sulla nostra Costituzione e sulla sua sorte. Non mi inventerò complesse teorizzazioni, ma fonderò le mie riflessioni su alcuni elementari concetti giuridici e su alcune vicende che si sono succedute dal 1948.

La nostra, come tutte le Costituzioni dotate di superiorità giuridica sull'attività legislativa ordinaria, deve essere rispettata per le parti (molto importanti ma relativamente ridotte) che essa disciplina direttamente tramite normative auto-applicative, mentre deve essere correttamente attuata per tutti quei grandi settori nei quali necessita dell'intervento del legislatore o addirittura degli organi politici ed amministrativi. Come ben noto, la sua adozione nel dicembre 1947 con una straordinaria maggioranza a favore, intervenne però in un periodo di eccezionale tensione a livello nazionale ed internazionale, caratterizzata nel nostro paese da un violentissimo scontro politico anche fra i partiti che avevano insieme elaborato ed approvato il testo costituzionale. Da ciò una serie di difficoltà evidenti, in parte perché era oggettivamente difficile procedere ad una immediata trasformazione tanto profonda di buona parte delle nostre istituzioni, ma in parte perché le maggioranze politiche temevano che almeno alcune di que-

---

\* Relazione tenuta nell'ambito del Convegno "Storia, realtà, prospettive della Costituzione" organizzato dall'Istituto di Studi Politici "S. Pio V" in collaborazione con l'Istituto Luigi Sturzo (Roma, 19 giugno 2018).

ste attuazioni potessero favorire le opposizioni. Quindi l'attuazione degli istituti costituzionali divenne rapidamente oggetto dello scontro politico e venne anche largamente strumentalizzata. Cadevano nel vuoto inviti come quello di Aldo Moro di impegnarsi in una corretta attuazione costituzionale, perché «tutte le leggi sono affidate per la loro attuazione alle forze sociali ed alla coscienza morale dei popoli, sicché un orientamento di solidarietà e di serietà che sia dato una volta in una fortunata congiuntura storica ha da essere conservato e rafforzato dalla vigilanza delle forze sociali che lo hanno espresso da sé e dalla permanente validità della coscienza morale della società tutta» (e per Moro l'impegno riguardava anzitutto i cattolici italiani: «se essi sapranno conservare, nei duri giorni che ci aspettano, la serenità, l'equilibrio, l'ansia di giustizia, il rispetto integrale per l'uomo che hanno ispirato finora il loro lavoro nell'incontro fecondo con altre correnti politiche, all'avvenire si potrà guardare con fiducia»).

Al contrario, era divenuto dominante l'orientamento diffidente, se non ostile, verso la nuova Costituzione: e non mi riferisco tanto alla delusione di alcuni dei più impegnati costituenti dinanzi all'evidente difformità della realtà sociale, economica e politica rispetto ai valori costituzionali, quanto a veri e propri tentativi di gruppi politici significativi di negare il valore della ricerca di valori e regole comuni: ricordo ancora una volta che sia nella DC che nel PCI (evidentemente da parte di coloro che optavano per lo scontro senza limiti) si cercò di polemizzare contro le «illusioni costituzionali» che avrebbero caratterizzato alcuni costituenti. D'altra parte si erano manifestati alcuni improvvisati tentativi di cambiare la Costituzione o almeno di emarginarla radicalmente, tanto da allarmare perfino Don Luigi Sturzo che – malgrado il suo dissenso su alcune parti della Costituzione – invece scrisse: «chi è pensoso delle sorti del nostro paese avrà cura di non toccare e per lungo tempo la Costituzione; per quanto essa non sia perfetta, è l'espressione più autorevole di una rivoluzione pacifica fatta in un momento tragico della nostra storia: tragico e grande, che solo i posteri metteranno in rilievo, mentre ora, per le nostre beghe e miserie, comincia a perdere i suoi lineamenti».

La Costituzione allora non è stata cambiata o modificata, ma quante disapplicazioni o mancate attuazioni! E ciò malgrado l'impegno per l'attuazione di almeno alcuni degli istituti creati dalla Costituzio-

ne che caratterizzò la stessa prima legislatura: penso alle leggi (costituzionali e ordinaria) che permisero la configurazione definitiva della Corte costituzionale, una grandissima innovazione che era anche estranea alla cultura di tanti giuristi italiani.

Ma, al tempo stesso, si pensi invece alla deludente attuazione del disegno regionalista fra discutibili norme di attuazione delle Regioni speciali e la stravolgente legge del 1952 per le Regioni a Statuto ordinario (la cui concreta istituzione era comunque sempre rimandata alle calende greche). Proprio il caso delle Regioni mette in evidenza due aspetti molto importanti e spesso sottovalutati nelle politiche di attuazione costituzionale: ogni innovazione costituzionale "altera" necessariamente il preesistente sistema organizzativo del settore ed esige l'edificazione di un nuovo efficace sistema organizzativo; il ritardo nelle trasformazioni previste dalla Costituzione produce un ulteriore prolungamento e rafforzamento dei settori che dovrebbero essere successivamente modificati, con maggiori resistenze allorché si potrà arrivare infine all'attuazione del disegno costituzionale. Poi nel 1959 si istituisce il CSM, nel 1970 si disciplinano i referendum popolari e si istituiscono le Regioni a Statuto ordinario ma, malgrado tutto ciò, ben poco è stato ovviamente risolto: al di là dell'opinabilità di tante di queste leggi attuative e di quelle che nel frattempo hanno pure cercato di disciplinare alla luce dei principi e delle disposizioni costituzionali i codici e la legislazione ordinaria, il punto di fondo è che tutta questa lunga vicenda ha messo in luce il quasi illimitato potere (almeno in via di fatto) delle classi politiche dominanti a livello governativo e parlamentare rispetto al rispetto ed all'attuazione della fonte costituzionale.

Da tutto ciò una delle conseguenze più serie: i diversi soggetti politici hanno preso consapevolezza del loro potere interdittivo nelle politiche di attuazione costituzionale, se non addirittura del potere di correggere e contraddire il dettato costituzionale utilizzando la relativa elasticità di alcuni istituti e la debolezza dei controlli sul loro operato. Ciò mentre il primato della disciplina costituzionale veniva addirittura negato da molti in nome del cosiddetto "primato della politica". In qualche misura – senza che lo si dicesse – le classi politiche si sono sempre più ritenute "padroni della Costituzione" anche al di là del potere di revisione costituzionale. Per di più la notevole fragilità dei sistemi di alleanza politica e il progressivo indebolimento del sistema

originario dei partiti politici, se non il crescente degrado etico di partiti delle classi politiche, spingevano verso alleanze di governo deboli e precarie, quindi per lo più incapaci di sviluppare politiche istituzionali significative. Solo per accennare a due esempi, perfino la moderna disciplina dell'ordinamento del Governo e dei Ministeri o la riforma dell'amministrazione locale hanno dovuto attendere per decine di anni le legislazioni di riforma (ed ormai – dopo tanti altri anni – meriterebbero opportune organiche revisioni).

Nel frattempo, al di là dell'uso fisiologico della revisione costituzionale per integrare e correggere puntualmente il testo costituzionale (e ciò è avvenuto molte volte, conseguendo larghi consensi parlamentari), lo scarso rispetto da parte del sistema politico del primato della Costituzione ha progressivamente originato la pericolosa tendenza a usare molto largamente il potere di revisione costituzionale per cercare di ridurre quelle che vengono rappresentate come le cause delle disfunzionalità esistenti nel funzionamento delle nostre istituzioni (molto probabilmente derivanti non dalla Costituzione, ma dal cattivo funzionamento del sistema politico). Per comprendere la preoccupazione appena manifestata sulle riforme della parte organizzativa della Repubblica, vorrei far presente che modifiche sostanziose anche solo di questa parte non sono solo importanti perché evidentemente mettono in gioco il sistema democratico, ma perché – a ben vedere – incidono fortemente in modo indiretto sui principi e sulla disciplina delle situazioni soggettive, dal momento che dall'assetto organizzativo dipende anche la produzione legislativa e l'attività amministrativa, che sono essenziali – come accennato – nell'attuazione costituzionale.

Sull'intensificarsi dell'uso della revisione costituzionale ha pesato in modo decisivo la presa di consapevolezza che la procedura di revisione costituzionale è tutt'altro che complessa, dal momento che il mancato conseguimento della speciale maggioranza dei due terzi nella seconda votazione può essere superato dall'esito del referendum costituzionale (art. 138.2) con la semplice maggioranza dei voti espressi: in tal modo un istituto finalizzato a favorire il possibile voto oppositivo delle minoranze ostili alla revisione si può trasformare in una diversa procedura che permette le revisioni costituzionali ad opera della mera maggioranza politica. Su questa base – come ben noto – ci si è molto fondati nei tre tentativi di grande revisione costituzionale

del 2001, del 2006, del 2016, conseguendo però esiti differenziati, dal momento che solo nel primo caso il referendum ha approvato la riforma costituzionale, probabilmente perché negli altri due la grandissima ampiezza delle modifiche approvate dal Parlamento aveva fatto temere un'implicita volontà di complessiva modificazione della Costituzione repubblicana, evidentemente non voluta dal corpo elettorale. Su questo dovrebbero davvero riflettere coloro che ancora adesso si fanno affascinare da ipotesi di "grandi riforme".

Vorrei piuttosto richiamare l'attenzione sull'assoluta necessità che le proposte di riforme costituzionali siano molto accuratamente studiate e coordinate con il testo costituzionale vigente; se c'è, infatti, un dato molto preoccupante nelle revisioni operate soprattutto negli anni più recenti, esso consiste nella pessima qualità di alcune parti delle nuove norme costituzionali: penso, ad esempio, alla legge costituzionale sul voto degli italiani all'estero, a quella che ha operato la riforma del bilancio dello Stato e soprattutto alla legge del 2001 che ha modificato profondamente il Titolo V della seconda parte della Costituzione (purtroppo ho fatto parte della Corte costituzionale proprio negli anni nei quali si è dovuto faticosamente cercare di far funzionare il nostro sistema istituzionale, malgrado i troppi gravi errori inseriti nel nuovo testo costituzionale). Ne ho parlato altrove e quindi non intendo approfondire il tema in questa sede; mi permetto solo di ricordare ancora una volta che alla Costituente operarono molteplici organi di coordinamento e di revisione dei testi provvisoriamente adottati, che migliorarono non poco le disposizioni originariamente adottate da quella Assemblea pur tanto qualificata.

Se poi ci si ripromette qualche innovazione costituzionale particolarmente incisiva ed ampia, diviene davvero pericoloso procedere senza un previo, serio ed approfondito confronto in sede culturale ed in sede politica, limitandosi a qualche affermazione di tipo assertivo. L'esperienza fatta anche di recente dovrebbe aver insegnato qualcosa.

EUROPA

## L'affanno biografico e le *discontinuous working biographies*

Miriam Sticchi

### Introduzione

Vi è una lunga serie di espressioni che si sforzano di incapsulare in un aggettivo l'essenza dei mutamenti verificatisi dall'ultimo quarto del Novecento in poi nelle società avanzate: «la società dei media», la «società post-moderna» di Lyotard<sup>1</sup>, la società «post-fordista», la «società del rischio» di Beck<sup>2</sup>, la «società dell'informazione», la «società della conoscenza», la «società delle reti» di Castells<sup>3</sup>, la *learning society*, la «società flessibile» di Sennett<sup>4</sup>, la «società dell'incertezza», la «società dei lavori» di Accornero<sup>5</sup>, la «società programmata» di Touraine<sup>6</sup>, solo per citarne alcune. Tutte queste espressioni circolano oggi in libertà, spesso avulse dal contesto o dalle intenzioni degli autori che le formulano, e rappresentano un tentativo, inefficace, di sintetizzare il non sintetizzabile. In qualsiasi modo la si voglia chiamare questa società «7x24»<sup>7</sup> è una società in cui sono cadute le rigide barriere che

---

<sup>1</sup> Cfr. J.F. Lyotard, *La condizione postmoderna: rapporto sul sapere*, Feltrinelli, Milano 1985.

<sup>2</sup> Cfr. U. Beck, *La società del rischio. Verso una seconda modernità*, Carocci, Roma 2000.

<sup>3</sup> Cfr. M. Castells, *La nascita della società in rete*, Università Bocconi Editore, Milano 2003.

<sup>4</sup> Cfr. R. Sennett, *L'uomo flessibile. Le conseguenze del nuovo capitalismo sulla vita personale*, Feltrinelli, Milano 2009.

<sup>5</sup> Cfr. A. Accornero, *La "società dei lavori"*, pp. 49-68, in M. Ambrosini, B. Beccalli (a cura di), *Lavoro e nuova cittadinanza. Cittadinanza e nuovi lavori*, FrancoAngeli, Milano 2000.

<sup>6</sup> Cfr. A. Touraine, *Critica della modernità*, Il Saggiatore, Milano 1993.

<sup>7</sup> Cfr. L. Gallino, *Vite rinviate. Lo scandalo del lavoro precario*, Laterza, Roma 2014.

fissavano per la vita un individuo a una cerchia ristretta di rapporti sociali, di identificazioni, di appartenenze: un mondo di sicurezze tradizionalmente riconosciute tramonta e al suo posto «subentra la cultura democratica di un individualismo universale giuridicamente sancito»<sup>8</sup>. La modernità, sia essa «in polvere»<sup>9</sup>, «progetto incompiuto»<sup>10</sup>, «indefinita temporalmente e spazialmente»<sup>11</sup> o «una totalità perennemente inconclusa»<sup>12</sup>, non è più descrivibile secondo una narrazione unitaria. Instabilità delle relazioni sociali significative, difficoltà di scelta e di proiezione nel futuro, perdita dei riferimenti di senso, crisi di identità diventano i temi cruciali della modernità che diviene «il luogo della disponibilità costante a ristrutturare le attese»<sup>13</sup>. Se nella prima modernità la biografia di ogni singolo era inserita in un quadro socio-culturale stabile, in cui esperienza e ricerca interiore concorrevano armoniosamente alla formazione dell'identità, nella seconda modernità le trasformazioni del mondo del lavoro, l'allentarsi dei vincoli di appartenenza e di classe, creano una nuova incertezza interiore che pone ogni singolo davanti al compito di creare da sé nuove forme di socialità e nuovi stili di vita.

Il diritto a una identità integra

La sociologia ci insegna che l'individuo è parte integrante della società ed è proprio nel continuo e reiterato rapportarsi con essa che

---

<sup>8</sup> U. Beck, *I rischi della libertà. L'individuo nell'epoca della globalizzazione*, il Mulino, Bologna 2012, p. 41.

<sup>9</sup> Cfr. A. Appadurai, *Modernità in polvere*, Biblioteca Meltemi, Roma 2001.

<sup>10</sup> *La modernità – un progetto incompiuto* è il titolo di un celebre discorso che Jurgen Habermas tenne nel settembre del 1980, in occasione del conferimento del "Premio Adorno". Cfr. J. Habermas, *Die Moderne-ein unvollendetes Projekt*, in id., *Kleine politische Schriften I-IV*, Frankfurt 1981.

<sup>11</sup> M.A. Toscano, *Il valore lavoro tra le nebbie e le foschie del moderno*, pp. 13-48, in M.A. Toscano (a cura di), *Homo instabilis. Sociologia della precarietà*, Jaca Book, Milano 2007, p. 19.

<sup>12</sup> P. Jedlowski, *In un passaggio d'epoca. Esercizi di teoria sociale*, Orthotes, Napoli 2012, p. 15.

<sup>13</sup> M. Longo, *L'ambivalenza della modernità. La sociologia tra disincanto e rein-canto*, Manni, Lecce 2005, p. 9.

egli sviluppa la rappresentazione di se stesso. Lo sguardo che l'individuo rivolge alla propria interiorità non basta a definire l'identità, la quale necessita, per stabilizzarsi, di approvazione sociale. Per ottenere il riconoscimento dagli altri è necessario che l'individuo sia accettato nel contesto sociale rendendosi quanto più aderente ai modelli e ai ruoli socialmente condivisi dalla comunità d'appartenenza. Riprendendo Luhmann, Longo scrive che «l'identità è strutturata sulla base di eteroreferenze: ciò significa che l'individuo è tale solo attraverso uno sforzo di adeguamento a modelli prestabiliti, che rimandano sempre alla sua appartenenza ad uno specifico strato della società»<sup>14</sup>. Il problema sorge nel momento in cui la società comincia a differenziarsi e complessificarsi, nel momento in cui l'individuo non svolge più la sua esistenza all'interno di un solo sistema parziale ma inizia a rivestire una molteplicità di ruoli differenziati. All'eteroreferenza iniziale si è inevitabilmente sostituita l'autoreferenza che indica il costante autoriferimento dell'individuo a se stesso: è questo il modo in cui il soggetto oppone alle incertezze della realtà circostante la certezza della sua identità. Le sfide contemporanee dell'identità riguardano precisamente lo sforzo di «tenere insieme la molteplicità e incompiutezza dell'Io»<sup>15</sup>. Da un lato bisogna costruire delle identità abbastanza solide da essere riconosciute tali anche dagli altri; dall'altro queste devono essere sufficientemente flessibili da non ostacolare la libertà di movimenti futuri. Si passa da un «modello dell'identificazione ad un modello della sperimentazione»<sup>16</sup>, in cui la definizione di sé si costruisce a seconda delle diverse esperienze sociali, lungo un percorso fatto di prove ed errori fino al raggiungimento di una definizione di sé che sia allo stesso tempo soddisfacente sul piano della *self-esteem* e credibile agli occhi degli attori istituzionali.

---

<sup>14</sup> M. Longo, *Corpo Individuo Civilizzazione*, in M. Strazzeri (a cura di), *La sintesi possibile. Saggi su Norbert Elias*, PensaMultimedia, Lecce 2000, pp. 221-247.

<sup>15</sup> M. Rampazi, *Storie di normale incertezza. Le sfide dell'identità nella società del rischio*, Edizioni Universitarie di Lettere Economia Diritto, Milano 2009, p. 26.

<sup>16</sup> Cfr. O. Galland, *La gioventù in Francia, una nuova età della vita*, in A. Cavalli, O. Galland (a cura di), *Senza fretta di crescere. L'ingresso difficile nella vita adulta*, Liguori Editore, Napoli 1996.

## La centralità del lavoro nella strutturazione dei corsi di vita

Nel primo capitalismo l'individuo si percepiva come identità lavorativa: il lavoro era elemento necessario e indispensabile, *conditio sine qua non* dell'identità personale e sociale. Non solo, era il suo stesso fondamento. Contribuiva in maniera determinante a dare risposta alla domanda "Chi sono?". Nel secondo capitalismo invece, quello industriale terminato negli anni '70, «essendo alienato dalla propria soggettività all'interno della produzione, il lavoratore considera l'attività professionale come l'appoggio necessario per conseguire identità e soddisfazioni nel consumo (identità compensativa)»<sup>17</sup>. Nel corso di questa fase, la maggior parte dei soggetti costruisce la propria identità anche al di fuori del lavoro.

Oggi il lavoro «non è più in grado di offrire quel perno intorno al quale legare definizioni di sé, identità e progetti di vita»<sup>18</sup>. Eppure il Novecento aveva offerto l'opportunità di poter immaginare l'esistenza stessa, attraverso la razionalizzazione del percorso lavorativo operata dal fordismo, come un percorso lineare, fatto di tappe in progressione, scandite dai classici riti di passaggio che avrebbero condotto il singolo fino alla fine dei suoi giorni. Il fordismo, con il suo modello di organizzazione sociale, con il suo modello di produzione centrato sulla fabbrica e orientato alla razionalizzazione tecnica del processo, aveva tracciato le linee di una «società del lavoro» al suo massimo livello di organizzazione formale, dove l'elemento umano che vi lavorava era «l'ultimo elemento irrazionale di un ciclo ormai completamente razionalizzato»<sup>19</sup>. Il lavoro veniva letto nella sua fissità come lavoro salariato: è su questa base, con la certezza di un reddito fisso scaturito da forme contrattuali di tipo subordinato e a tempo indeterminato, con la sicurezza di poter impugnare e fare valere in ogni istante i diritti sociali ad esso collegati, che l'individuo organizzava e progettava le sue giornate presenti e future.

---

<sup>17</sup> G. Gaballo, *Identità e lavoro nell'epoca della flessibilità*, PensaMultimedia, Lecce 2007, p. 102.

<sup>18</sup> Z. Bauman, *Modernità liquida*, Laterza, Roma-Bari 2008, p. 157.

<sup>19</sup> A. Tiddi, *Precari. Percorsi di vita tra lavoro e non lavoro*, DeriveApprodi, Roma 2002, p. 11.

La crisi del fordismo e del suo modello di regolazione è databile, per Harvey, intorno agli anni '70, quando si attua la transizione verso ciò che egli chiama *regime flessibile di accumulazione*<sup>20</sup>. È da allora che nelle economie occidentali si ha una modificazione strutturale della società e, conseguentemente, della composizione sociale del lavoro. La politica del *long term employ* cede ora il passo all'instabilità dei mercati azionari, all'oscillazione del ciclo economico, alle crisi finanziarie ed economiche. A partire dagli anni '80, con il declino del modello fordista e la comparsa di quello post-fordista «il lavoro non è più lo stesso. L'automazione avanza e riorganizza i processi lavorativi»<sup>21</sup> e il «fenomeno re-engineering»<sup>22</sup> ha rivoluzionato la struttura occupazionale delle imprese. Tutto ciò smantella, pezzo dopo pezzo, ciascuna delle categorie sociali attraverso cui gli attori sociali interpretavano la loro esistenza lavorativa e quotidiana. Crollano le *routines* rassicuranti, classicamente fordiste, quelle che Berger e Luckmann definiscono come «aspett(i) non problematic(i) della mia vita quotidiana»<sup>23</sup>. Le industrie, fabbriche di certezza, fonti di controllo sociale e disciplina, perdono la loro utilità e la loro funzionalità razionale. Il processo lavorativo, e con esso anche quello umano e sociale, si frammenta, si parcellizza. Gli anni '90 chiudono definitivamente l'ondata “lunga” dell'euforia capitalistica: si diventa tutti, senza esclusione di colpi, precari, orfani di carriera e titolari di impieghi a termine. La prima vittima delle trasformazioni in atto è la dimensione lunga della temporalità, associata all'idea di cumulatività/continuità delle carriere. Si apre il modello sociale liquido (Bauman) della società globale del rischio (Beck) in cui il lavoro è assai meno *work*, assai più *job*, *pieces of work* con carattere di temporaneità. Con una carriera lavorativa segnata da episodi frammentati e di breve durata il rischio è quello di non riuscire a maturare un'identità sociale: l'individuo fatica a ricomporre le diverse esperienze lavorative in un percorso dotato di senso.

---

<sup>20</sup> Cfr. D. Harvey, *La crisi della modernità*, Il Saggiatore, Milano 1993.

<sup>21</sup> A. Tiddi, *op. cit.*, p. 17.

<sup>22</sup> Cfr. J. Rifkin, *La fine del lavoro. Il declino della forza lavoro globale e l'avvento dell'era post-mercato*, Baldini & Castoldi, Milano 2000.

<sup>23</sup> L.P. Berger, T. Luckmann, *La realtà come costruzione sociale*, il Mulino, Bologna 2002, p. 45.

Stenta a costruire una prospettiva biografica coerente che gli consenta di avere un riconoscimento pubblico<sup>24</sup>.

Ciò nonostante, il lavoro continua a rappresentare il canale di accesso essenziale per il rispetto del diritto ad avere un'identità integra e il diritto ad essere socialmente legittimati. «Lavorare è uno stare nel mondo»<sup>25</sup>, un «punto di partenza non rinunciabile per la partecipazione alla società»<sup>26</sup>. Non è dunque venuto meno nel suo ruolo (continua a rappresentare il perno intorno al quale si definisce l'identità individuale), ciò che è cambiato è piuttosto «l'esito di quel meccanismo di attribuzione di senso alla realtà: lavori incerti e di breve periodo hanno prodotto definizioni dell'identità corrispondenti»<sup>27</sup>.

Le promesse miracolose del lavoro flessibile e il naufragio esistenziale

Definita come una «parola valigia (*motvalise*) dentro la quale si può inserire qualunque significato»<sup>28</sup>, la *flexibilitas*, «sempre e dappertutto esprime un'incontenibile pressione verso la deregulation, verso una graduale ma rapida soppressione delle tutele»<sup>29</sup>. Per le imprese conseguire flessibilità significa attuare cambiamenti organizzativi che possono intervenire su più ambiti: i contenuti del lavoro e la mobilità della forza-lavoro fra le varie mansioni allo stesso livello di inquadramento (*flessibilità funzionale*), l'adeguamento dal punto di vista quantitativo della forza-lavoro all'andamento della produzione (*flessibilità numerica o esterna*), l'orario di lavoro che può essere definito a secon-

---

<sup>24</sup> Cfr. N. De Luigi, *I confini mobili della giovinezza. Esperienze, orientamenti e strategie giovanili nelle società locali*, FrancoAngeli, Milano 2007.

<sup>25</sup> A. Bruni, S. Gherardi, *Studiare le pratiche lavorative*, il Mulino, Bologna 2007, p. 23.

<sup>26</sup> A. Cortese, *Le tutele senza il lavoro: paradossi della cittadinanza nel Mezzogiorno*, pp. 185-217, in M. Ambrosini, B. Beccalli (a cura di, 2000), *op. cit.*, p. 215.

<sup>27</sup> L. Carrera, *Viaggiare a vista. Percorsi di vita in tempi di flessibilità*, FrancoAngeli, Milano 2004, p. 54.

<sup>28</sup> C. Fontana, *Flessibilità dei mercati del lavoro*, in G. Lazzarini (a cura di), *Il mondo del lavoro. Un'evoluzione in corso*, FrancoAngeli, Milano 2004, p. 53.

<sup>29</sup> A. Salento, *Flessibilità e cultura postfordista nel diritto del lavoro italiano*, pp. 37-63, in M. Longo (a cura di, 2007), *op. cit.*, p. 39.

da delle esigenze del ciclo produttivo (*flessibilità dell'orario di lavoro*) e l'introduzione di una retribuzione almeno in parte collegata all'andamento dell'azienda (*flessibilità dei salari*). Per i lavoratori, invece, flessibilità non significa altro che contratti di breve durata, reddito incerto, impossibilità di costruirsi un solido percorso professionale, individualizzazione del rapporto contrattuale, dipendenza dalle forze dell'economia, perdita di garanzie.

Una delle miracolose promesse che ha legittimato il progressivo smantellamento delle tutele del lavoro è quella per cui il lavoro fluido, flessibile, renda l'uomo più libero. Sotto quest'ultimo punto di vista la flessibilità sarebbe una *opportunity*. In realtà, questo mito non trova conferma alcuna<sup>30</sup>. Piuttosto la flessibilità, figlia primogenita della globalizzazione, derivato della ricerca di una complessiva ridefinizione e riorganizzazione della produzione, richiede ai lavoratori costante e reiterata adattabilità all'organizzazione dell'impresa, e conseguentemente, all'organizzazione della loro stessa vita. La flessibilità che «promette(va) tempo di vita e nella realtà lo succhia»<sup>31</sup> non significa affatto nuova libertà ma piuttosto nuovi controlli, più intimi e nascosti.

L'atro mito che ha accompagnato la flessibilità è quello che vuole che il lavoro flessibile sia un viatico per la crescita del tasso di occupazione. Anche questo, come il precedente, viene distrutto con l'argomentazione secondo cui sarebbe l'occupabilità ad aumentare e non certo l'occupazione.

Caduti i miti rimane la realtà, quella che fotografa un'altra tendenza (più intima e totalizzante della flessibilità) che prende il nome di precarizzazione del lavoro e della storia esistenziale del singolo. In una parola la precarietà, vista come “il maggior costo umano dei lavori flessibili”<sup>32</sup>. L'equazione precarietà = contratto di lavoro atipico

---

<sup>30</sup> Precisa Klammer: «In most cases, atipic and flexible work is involuntary and is only accepted due to a lack of choice on the labour market. This is not the case for part-time work, in particular among women, who choose part-time work “voluntarily” in most cases to reconcile work with family responsibilities». U. Klammer, *Flexicurity in a life-course perspective*, pp. 282-299, in *Transfer: European Review of Labour and Research*, May 2004, vol. 10, n. 2, p. 285.

<sup>31</sup> R. Curcio, *Il dominio flessibile. Individualizzazione, precarizzazione e insicurezza nell'azienda totale*, Sensibili alle Foglie, Dogliani 2005, p. 44.

<sup>32</sup> Cfr. L. Gallino, *Il costo umano della flessibilità*, Laterza, Roma-Bari 2001.

non basta, da sola, a esplicitarne la natura: la precarietà non investe solo in senso stretto il lavoro ma la vita intera, l'esistenza stessa dell'individuo che viene percorso da un crescente senso di insicurezza oggettiva (la perdita del lavoro ad esempio) e soggettiva (investe l'intimo soggettivo).

### L'erosione delle normali biografie di lavoro

Intorno agli anni '70 si è manifestata una crescente preoccupazione relativamente all'emergere di corsi di vita sempre più de-istituzionalizzati, soprattutto in seguito all'erosione delle normali biografie di lavoro e alla scomparsa dei tradizionali riti di passaggio che scandivano la transizione all'età adulta, l'ingresso nel mercato del lavoro e la pensione<sup>33</sup>. Sempre maggiore attenzione è stata riservata alla variabilità dei *markers of the transition*, alla loro dispersione, alla variabilità delle sequenze, alla durata degli intervalli. Shanahan<sup>34</sup> descrive bene il passaggio dalla fase di *standardization of the life course* (durata fino al 1900 circa) all'attuale fase di *new individualization* in cui i *markers of the transition*<sup>35</sup> si sono *decompressed*: l'incertezza del lavoro e del reddito costringono gli individui a disattendere le loro aspettative comporta-

---

<sup>33</sup> Cfr. R. MacMillan, *The structure of the life course: Classic issues and current controversies*, in R. MacMillan, *Advances in Life Course Research. Special Volume, 9: The Structure of the Life Course: Standardized? Individualized? Differentiated*, Oxford: JAI/Elsevier 2005, pp. 3-26.

<sup>34</sup> Cfr. M.J. Shanahan, "Pathways to adulthood in changing societies: Variability and Mechanisms in Life Course Perspective", in *Annual Review of Sociology*, vol. 26, 2000, pp. 667-692.

<sup>35</sup> Il concetto di rito di passaggio è stato introdotto per la prima volta nelle scienze sociali dall'antropologo Arnold Van Gennep per indicare le cerimonie che accompagnano ogni modificazione di posto, di stato, di posizione sociale e di età. Questi riti hanno di norma una struttura simile e passano attraverso tre diverse fasi: di separazione (la persona abbandona la posizione e le forme di comportamento precedenti), di transizione o margine (l'attore sociale si trova in uno spazio intermedio fra lo stato di partenza e quello di arrivo); di aggregazione (l'attore sociale viene reintrodotta in uno stato relativamente stabile con diritti e doveri precisi). La socializzazione degli individui ai nuovi ruoli sociali veniva facilitata dai riti di passaggio, i quali fornivano anche una base all'identità personale e offrivano agli altri una occasione tangibile per mutare le proprie aspettative.

mentali, in virtù di un obbligato slittamento decisionale circa l'idea di andare a vivere da soli, sposarsi e avere un figlio. I percorsi biografici diventano il crocevia di processi contraddittori, i cui costi gravano solo ed esclusivamente sul singolo che viene continuamente chiamato a scegliere in ogni ambito della sua vita a orientarsi in una pluralità di scelte cercando, laddove possibile, soluzioni ed aggiustamenti che risultino sensati rispetto alla propria biografia. Da qui la scarsa capacità di trasformare le proprie personalità in narrazioni continuate: la biografia diviene un racconto tra i tanti possibili e il corso di vita una costruzione *ex post*.

I tratti chiave del vissuto flessibile delle persone sono stati indagati da alcuni studiosi italiani (Fullin, Carrera, Longo, Armano, Bertolini, Reyneri, Gallino, Spanò, Murgia, Schizzerotto per citarne solo alcuni)<sup>36</sup> che, seppur con modalità differenti, hanno fatto emergere i rischi che ricadono sugli individui coinvolti in occupazioni precarie. Dalle letture è emerso che i precari avvertono il disagio legato al carattere temporaneo e non continuativo dell'impegno lavorativo, si sentono sul confine e vengono schiacciati dal peso dell'incertezza. La mancata stabilità lavorativa genera spesso apatia, disinteresse se non la chiusura in se stessi. Al disagio spesso subentra rabbia che presto si traduce in rassegnazione. È emersa anche la difficoltà degli individui a formare e rafforzare/stabilizzare il proprio io. Lo smarrimento identitario di cui sono vittime i precari di oggi trova una valida risposta e un consi-

---

<sup>36</sup> Per maggiori approfondimenti vedere G. Fullin, *Vivere l'instabilità del lavoro*, il Mulino, Bologna 2004; L. Carrera (2004), *op. cit.*; M. Longo (a cura di), *Periferie flessibili. Lavoro, flessibilità e precarietà nel Salento*, Pensa Multimedia, Lecce 2007; E. Armano, *Precarietà e innovazione nel postfordismo. Una ricerca qualitativa sui lavoratori della conoscenza a Torino*, I libri di Emil, Bologna 2010; E. Reyneri, *Lavoro e lavori nel contesto italiano*, in A. Perulli (a cura di), *Il futuro del lavoro*, Halley, Matelica 2007, pp. 1-18; L. Gallino (2001), *op. cit.*; A. Spanò, *La povertà nella società del rischio. Percorsi di impoverimento nella tarda modernità e approccio biografico*, FrancoAngeli, Milano 1999; A. Murgia, *Posizionamenti precari: rappresentazioni del lavoro e costruzioni identitarie nelle storie di vita*, in A. Murgia, E. Armano (a cura di), *Mappe della precarietà – Vol. 1 – Spazi, rappresentazioni, esperienze e critica delle politiche del lavoro che cambia*, I libri di Emil, Bologna 2012, pp. 127-145; A. Murgia, *Dalla precarietà lavorativa alla precarietà sociale. Biografie in transito tra lavoro e non lavoro*, Odoya, Bologna 2010; A. Schizzerotto (a cura di), *Vite ineguali. Disuguaglianze e corsi di vita nell'Italia contemporanea*, il Mulino, Bologna 2002.

derevole punto di riferimento nella famiglia d'origine che diviene approdo e ancora di salvezza di molti giovani che tendono a prolungare la permanenza nella casa della famiglia d'origine. I motivi del rinvio sono molteplici: la difficoltà di trovare un impiego stabile e soddisfacente; la possibilità di arrivare a fine mese grazie all'aiuto dei genitori; la possibilità di indugiare più a lungo nella ricerca del lavoro e di ritardare in qualche modo l'ingresso nel mondo adulto. Per i lavoratori coniugati con figli la famiglia d'origine riveste ancora maggiore rilevanza in quanto i nonni offrono ai nipoti stabilità affettiva in assenza dei genitori impegnati a lavoro.

La narrazione diventa forse l'unico tentativo di ridefinizione e riconoscimento, un momento di dialogo con se stessi, con la propria identità poliforma, multisfaccettata e priva di stabilità. Attraverso il racconto i soggetti elaborano i loro vissuti, nel tentativo, a volte riuscito, altre no, di concepire qualche forma di divenire da proiettare nel futuro; riprendono in mano le loro narrazioni e continuano le loro storie organizzative, rileggendone e riconfigurandone le traiettorie; rendono visibile (anche a se stessi) ciò che spesso rimane solo enunciabile (come la precarietà vissuta); alimentano processi di riflessione ed elaborazione; conservano il loro «andamento narrativo»<sup>37</sup>, tentano di scrivere una versione credibile delle loro vite.

### Processi di flessibilizzazione e precarietà nel Salento

Il presente lavoro sul rapporto tra flessibilità e ciclo di vita ha voluto concentrarsi su quello che è forse il risvolto della flessibilità che genera più confusione e ansietà e che incide direttamente sulla vita dei singoli: la corrosione di strategie di vita definite e lineari, la posticipazione di scelte biografiche e la dilatazione spazio-temporale dei vissuti individuali. Ho tentato di coniugare l'analisi teorico-concettuale alla ricerca empirica sul campo, delineando le conseguenze che la flessibilizzazione del mercato del lavoro ha sulla vita di quaranta-cinquantenni della provincia di Lecce, sui loro percorsi professionali, sui loro modi e tempi di «diventare adulti» e di «fare famiglia», mettendo in

---

<sup>37</sup> A. Spanò (2000), *op. cit.*, p. 129.

luce gli effetti imprevisi della regolazione del nuovo mercato del lavoro<sup>38</sup>. I racconti degli individui mi hanno restituito le loro esperienze, il loro ambiente culturale e sociale, le loro paure, le loro insicurezze e le loro rappresentazioni future.

---

<sup>38</sup> Un attento sguardo alle dinamiche lavorative degli ultimi anni e agli articolati e geograficamente differenti sistemi produttivi e amministrativi presenti sull'intero territorio leccese, nonché le dinamiche demografiche e i bilanci occupazionali, mi hanno portato a scegliere, ai fini della costruzione del campione, tre realtà cittadine da sottoporre ad indagine: Casarano, Galatina e Lecce. Le tre città prese in esame risultano essere poli di attrazione per le zone limitrofe per la loro differente distribuzione geografica e perché offrono la maggior parte dei servizi alla popolazione (scuole, ospedali, uffici delle pubbliche amministrazioni solo per citarne alcuni). Sono inoltre rappresentativi di diverse tipologie economiche: Lecce ha una economia che investe quasi prettamente il settore terziario, dei servizi e del turismo, Galatina ha una economia mista con forte presenza di aziende vinicole e agricole, ma anche industriali e con un settore turistico in forte crescita; e infine Casarano che ha avuto negli anni una struttura economica fortemente segnata dal settore Tac con la presenza di due grandi aziende come Filanto per il settore calzaturiero e Romano per l'abbigliamento. La successiva selezione dei soggetti da intervistare è avvenuta mediante un campionamento non probabilistico a scelta ragionata: per ciascuna delle città individuate, ho selezionato individui di età compresa tra i 40 e i 50 anni di ambo i sessi, divisi per titolo di studio e stato occupazionale, per un totale di trentasei storie di vita. La scelta della fascia d'età 40-50 anni è scaturita dall'idea per cui la maggior parte degli individui compresi in questa classe sono stati socializzati in un orizzonte culturale primo-moderno, che ha orientato ad una logica progettuale "classica" la loro transizione alla vita adulta. Ma, una volta divenuti adulti, hanno assistito agli sviluppi dei processi di de-istituzionalizzazione e di individualizzazione e ne hanno sperimentato gli effetti sulle proprie prospettive di vita. Si tratta inoltre di individui che meno facilmente rispetto alle generazioni più giovani si riescono ad adattare ai sempre "nuovi inizi" imposti dalle contingenze del momento. Le categorie occupazionali prese in esame sono quelle degli *Occupati Stabili*, cioè di coloro che hanno un lavoro inteso in senso fordista, subordinato e a tempo indeterminato, con compensi economici fissi e con diritti sociali collegati; quella degli *Occupati Flessibili* ossia di coloro i quali sono occupati in una delle miriadi di forme di lavoro sviluppatesi negli ultimi anni e che si definiscono più per la distanza che le separa dal lavoro standard (a tempo indeterminato) che per una specifica connotazione; infine la categoria dei *Disoccupati e/o Cassintegrati*. Sono stati presi in considerazione solo uomini e donne in possesso di un Diploma di scuola media superiore o di una Laurea perché più avvezzi a ragionare e pensarsi in un percorso progettuale sia da un punto di vista professionale che personale-esistenziale.

*Il lavoro: le definizioni e le percezioni.* Sono emerse due costruzioni narrative del lavoro. La prima dipinge l'attività lavorativo-professionale come una situazione che si accetta, senza particolare coinvolgimento personale, in quanto fonte di reddito. È questa la posizione prevalente tra gli *Occupati Stabili*: «Al di là del fatto che può piacere o meno il lavoro che uno ha è comunque quello che ti porta a mantenere una famiglia». L'altra rappresentazione, emersa esclusivamente dalle interviste con lavoratori e lavoratrici con contratti a termine e disoccupati, fa invece riferimento all'attività professionale come fonte di soddisfazione lavorativa e personale, la quale è tuttavia accompagnata da un continuo *lottare per lavorare*: «Il lavoro ti consente di raggiungere un certo livello di autostima perché sai che stai facendo qualcosa di utile che nel tuo piccolo si può considerare importante. Il lavoro è determinante per la psicologia delle persone. È come la salute, te ne accorgi quanto è importante quando ti manca» (Occupato Flessibile, Uomo, Diploma). In racconti come questi l'identità è ancora costruita intorno al ruolo occupazionale e la collocazione professionale rappresenta una fonte di autostima sociale.

*Transizioni.* Le riflessioni degli intervistati si sono concentrate sul come si è transitati da un ruolo lavorativo ad un altro concentrandosi sui luoghi e i tempi della propria formazione professionale, le prime esperienze lavorative e i cambiamenti indotti o scelti. Alle transizioni si collega il tema della frammentarietà dell'esperienza lavorativa che non consente di trasferire alcuna significativa conoscenza professionale da un datore di lavoro ad un altro. Si tratta di una parcellizzazione esperienziale che investe anche la propria soggettività: «Che cosa mi ha dato fare tre mesi all'agenzia viaggi, tre mesi all'agenzia assicurativa, tre mesi all'agenzia immobiliare e in nove mesi passare per tre settori completamente diversi? Non ho imparato nulla» (Disoccupata/Casintegrata, Donna, Diploma). In questi termini il soggetto non si può identificare completamente con il suo lavoro, visto che il legame con l'impresa e/o il datore di lavoro è più debole che in passato. Per coloro che vivono la temporaneità del lavoro come esperienza relativamente ordinaria, i contratti temporanei e i lavori a nero si susseguono uno dopo l'altro in modo *ovvio*: «Ho lavorato nei pub, nei locali, nei villaggi turistici *ovviamente* senza contratto» (Occupata Flessibile, Donna, Laurea). Ai tratti tipicamente illegali di parte dei lavori che vengono offerti nelle realtà locali indagate si accompagna la difficoltà di trova-

re condizioni lavorative scevre da particolari dinamiche clientelari e/o particolaristiche, che diventano ancora più evidenti in coloro che hanno svolto esperienze lavorative nel Nord Italia: «Ho avuto la mia prima esperienza al Nord quando ero più ragazzino. Dopo di che sono tornato nella realtà locale e ho trovato subito un impatto non facile. Qui subentrano altre dinamiche... che non sto qui a rammentare» (Occupato Flessibile, Uomo, Diploma). Si tratta di dinamiche che i soggetti non hanno voglia di raccontare (nemmeno a se stessi), dalle quali tentano di fuggire pur denunciandole mestamente, talvolta alludendo a irregolarità: «Io ho fatto dei concorsi ma non ho mai superato nessuno, vincevano sempre i figli di papà» (Occupato Flessibile, Uomo, Laurea).

*La politica ti apre le strade.* «Poi qui c'è la questione del clientelismo, perché poi qui c'è l'idea che la politica ti apre le strade» (Disoccupata/Cassintegrata, Donna, Diploma). Ritorna dunque la reiterata e sempre attuale *vexata quaestio* del clientelismo accompagnato da un ripetuto uso della «politica come risorsa»<sup>39</sup>.

*Flessibilità a patto che... Se...* In relazione alla condizione occupazionale, la maggior parte dei Disoccupati e Occupati Flessibili afferma che il lavoro flessibile o atipico potrebbe essere visto come qualcosa di positivo e auspicabile date determinate condizioni. Un buon tessuto economico, la possibilità di poter cambiare posizione lavorativa o tipologia di lavoro senza incorrere in lunghe e forzate pause in assenza di lavoro, serenità e tranquillità dell'ambiente di lavoro diventano la *conditio sine qua non* per accettare e/o scegliere di lavorare in maniera flessibile. Ritenere il lavoro flessibile come una opportunità da sfruttare va letta, dal punto di vista di un ex precario, come qualcosa che si dice a se stessi nel vano tentativo di non scoraggiarsi: «Il fatto di essere precario ti dà più dinamicità però è quello che si dice quando si è precari per non scoraggiarsi» (Occupato Stabile, Uomo, Laurea). La flessibilità come opportunità va interpretata anche considerando il contesto geografico e storico-culturale degli intervistati: al Sud, dove la disoccupazione è quasi un male inevitabile, ci si adatta con più leggerezza a soluzioni contrattuali precarie: «Sempre meglio questo che niente» (Occupato Flessibile, Uomo, Diploma).

---

<sup>39</sup> Cfr. C. Donzelli, "Mezzogiorno tra 'questione' e purgatorio. Opinione comune, immagine scientifica, strategie di ricerca", in *Meridiana*, n. 9, 1990.

*Resistenze culturali: dilatazione nel tempo e nello spazio del lavoro.* Il ventesimo secolo aveva racchiuso il lavoro in una gabbia strutturale, rigidamente vincolata ai fattori «spazio» e «tempo». I nuovi lavori, immateriali, sono riusciti a liberarsi da questo schema regolativo. Questa «liberazione» ha riservato ai nuovi lavori larghi spazi di autodeterminazione, grosse frazioni di tempo, con larghe possibilità di operare al di fuori del vincolo d'ufficio o di uno specifico luogo di lavoro. Un tempo di lavoro che appare dunque, soprattutto agli occhi di *molte persone*, come inesistente: «Per molte persone se tu non sei in un ufficio non sei un lavoratore. Allora questa è una mentalità assolutamente bigotta» (Disoccupato/Cassintegrato, Uomo, Diploma). Permane nella mentalità *assolutamente bigotta* delle realtà indagate l'idea per cui solo il lavoro d'ufficio possa dare una identità finita e largamente riconosciuta dalla comunità, al punto da poter dire con estrema sicurezza che «il figlio di ... fa questo!» (Occupata Flessibile, Donna, Laurea).

*L'illusione della pensione.* Rilevanti preoccupazioni emergono in relazione alla possibilità di avere, un giorno, la pensione. I più pessimisti risultano essere i disoccupati e i lavoratori con contratti flessibili, più avvezzi a ritenere il lavoro atipico come un ostacolo al raggiungimento della pensione. Alla certezza *che nonavrò mai la pensione*, si lega la ricerca di modalità alternative di ottenimento di un reddito di sussistenza: «Come faccio a pensare io una cosa che non c'è? Non rimane dunque che pensare, immaginare, escogitare, inventarsi qualcosa di alternativo» (Disoccupato, Uomo, Diploma).

*Il sogno di un posto fisso.* Nel Meridione d'Italia la «cultura del posto fisso», elemento cardine dell'identità delle precedenti generazioni, occupa ancora un ruolo di rilievo. L'orientamento al posto pubblico o parapubblico ha un ruolo centrale per i meridionali non soltanto perché questo settore è l'unico che assicuri garanzie di stabilità in mancanza di un'economia privata moderna e strutturata, ma anche perché consente di accedere a reti di collegamento e di scambi, attraverso le quali si possono fare e ricevere «favori» e procurarsi redditi «secondi lavori»<sup>40</sup>. La speranza di molti, anche tra gli Occupati Stabili della sfera privata, rimane il raggiungimento del posto fisso pubblico a

---

<sup>40</sup> Cfr. E. Reyneri, *Sociologia del mercato del lavoro. Le forme dell'occupazione*, il Mulino, Bologna 2005.

tempo pieno e a tempo indeterminato, l'unico in grado di proiettarli verso un solido e garantito futuro: «Bisogna fare una distinzione tra posto fisso statale e il posto fisso del dipendente privato. Quest'ultimo secondo me non è un posto fisso. Lavorare in un'azienda privata in qualche modo ti tiene sempre sotto scacco» (Occupato Stabile, Uomo, Diploma).

*Le carriere economico-lavorativo-familiari.* I lavoratori flessibili sono sistematicamente in ritardo di qualche anno nell'affrontare le tappe della vita privata rispetto agli *Stabili*, i quali hanno percorsi più lineari e devono mettere in campo minori strategie di protezione. La certezza de *l'indeterminato*, la *fortuna* di averlo, consente di alzarsi la mattina con tranquillità e nel frattempo tentare la scalata professionale: «La mattina tutti quanti vorrebbero avere quella tranquillità di alzarsi, di fare il proprio lavoro, e guadagnare in maniera certa un tot. di soldi. Io sono fortunato perché non c'è più questa tipologia di lavoro» (Occupato Stabile, Uomo, Diploma). Si tratta di situazioni sempre più lontane dalla realtà economico-sociale contemporanea (*non c'è più questa tipologia di lavoro per tutti*). Le nuove forme del lavoro strutturano in maniera diversa i corsi di vita delle persone, e via via che la prospettiva del lavoro fa i conti con le diverse dimensioni della vita, emerge una prima differenza significativa: quella di genere. Per le donne che lavorano con contratti flessibili il problema si pone quando nascono i figli. Se non si dispone di un ombrello contrattuale che rende possibile conciliare il lavoro con la cura dei figli, se mancano i servizi di welfare, la conciliazione diventa difficile e ci si può trovare nella condizione di dover lasciare il lavoro. Esperienze del genere segnano profondamente il vissuto delle donne, le quali, a volte, rinnegano le loro scelte passate e ammettono che se potessero tornare indietro punterebbero ad una stabilità lavorativa prima, esistenziale poi.

*Sperimentazione e adeguamento.* Emergono notevoli differenze adattive tra gli occupati stabili, flessibili e i disoccupati. I primi vedono l'adattamento all'ambiente e al tempo lavorativo (quando non alla tipologia di lavoro) come uno sforzo per fronteggiare e correre dietro all'imperscrutabile destino cui ci si adatta per forza di cose. Adattarsi al proprio lavoro sembra essere la soluzione più comoda per mantenere il proprio ruolo (lavorativo ma anche e soprattutto sociale) e reddito: «Allora io faccio un lavoro che già non mi piace. Ti alzi la mattina

controvoglia e dici: porca miseria è ancora giovedì... ti viene l'angoscia» (Occupata Stabile, Donna, Diploma). La contropartita alla serenità lavorativa è però alta. Ci si deve accontentare e accettare ciò che si è riusciti a trovare. Per gli occupati flessibili e i disoccupati adattarsi significa invece trovare gli aspetti positivi in cambiamenti molto spesso negativi: «Diciamo che ti devi adeguare con intelligenza» (Disoccupato/Cassintegrato, Uomo, Diploma). La retorica dell'adattamento di questi individui comunica una rappresentazione attiva, basata sul buon senso, con cui accompagnare gli eventi, adeguarsi al fenomeno, trovare gli spazi e i momenti giusti per limitare i danni mettendosi continuamente in gioco attivamente. La percezione d'impotenza connessa al lavoro flessibile, l'«essere sempre sotto scacco» si trasforma, soprattutto tra i flessibili di lungo corso, in rassegnazione allo *status quo* costituito dall'incertezza. Si impara a vivere alla giornata quasi fino ad abituarsi, imparando a vivere con serenità e con intelligenza questa situazione: «ho imparato a vivere con serenità anche questa situazione, perché io personalmente cerco di essere una persona quanto più tranquilla possibile, anche perché agitarsi non ha senso» (Occupato Flessibile, Uomo, Laurea). È soprattutto chi non ha responsabilità familiari e/o di coppia che meglio riesce a gestire il contesto flessibile vissuto e subito con tutto il corredo di ansie e timori: «Io non ho famiglia, quindi posso permettermi di vivere così, alla giornata» (Occupato Flessibile, Uomo, Laurea).

*Rischiando la precarietà esistenziale.* «La flessibilità, la precarietà, è tutto un rischio e si riflette su tutti gli aspetti della vita» (Occupato Flessibile, Uomo, Diploma, Lecce). Ai lavoratori viene chiesto di comportarsi con maggiore versatilità, di essere pronti a cambiamenti con breve preavviso, di correre continuamente qualche rischio. È dunque del tutto naturale che la flessibilità generi ansietà. Lo smarrimento che assale le persone «quando l'ignoto irrompe improvvisamente»<sup>41</sup>, si materializza, si concretizza fino al punto in cui la precarietà diviene una proprietà quasi fisica e «naturale»: «Il rischio continuo ti stimola ad andare avanti però questa costante lotta contro il rischio mi stressa e può portare anche al *default*, al fallimento. Si hanno tante cose da pensare e il cervello si frammenta fra le mille cose, fra le mille precoc-

---

<sup>41</sup> W. Sofsky, *Rischio e sicurezza*, Einaudi, Torino 2005, p. 27.

cupazioni. È difficile da spiegare questa cosa, per capirla bisogna viverla» (Occupato Flessibile, Uomo, Diploma). È il profondo intimo dell'io a venire *completamente stravolto* e ciò, inevitabilmente, incide sull'intero sistema delle relazioni interpersonali, divenute sempre più fugaci, sfuggenti, meno impegnative, a breve termine: «L'accelerazione dei tempi dello stile di vita e l'individualismo imperante hanno modificato completamente il nostro modo di essere e di relazionarci agli altri. E non è che ci abbiamo guadagnato più libertà. Abbiamo guadagnato più solitudine e più egoismo» (Disoccupata/Cassintegrata, Donna, Laurea).

*Insicurezza, ansia e angoscia da gestire.* Solo alcuni tra gli intervistati si sentono affrancati dall'incertezza della vita e sono coloro i quali godono di una sicurezza economica che diviene contemporaneamente certezza del salario e garanzia di un reddito futuro. Pur tuttavia si tratta di casi molto rari, visto che l'incertezza comincia, seppur lentamente, a colpire anche tutti coloro i quali, per anni, si sono nutriti di certezze: «Adesso ti alzi la mattina con la paura di non riuscire ad andare avanti e che possa venire licenziato. E questo può succedere da un momento all'altro e vivo questa incertezza come un dramma» (Occupato Stabile, Uomo, Diploma). Si vive con la paura, vissuta come *dramma*. Una sofferenza che raggiunge il profondo intimo e che ti fa sentire *inutile* e non capace di avere una vita dignitosa: «quando ormai le hai provate tutte e non riesci a trovare un posto di lavoro ... alla fine ti senti inutile» (Disoccupato/Cassintegrato, Uomo, Laurea). A queste facce della precarietà si oppongono due forti elementi di stabilizzazione: le reti familiari e il ruolo lavorativo stabile del partner che consente di fronteggiare, con moderata serenità, i rischi connessi al soddisfacimento dei bisogni quotidiani: «Il fatto che mio marito abbia un tempo indeterminato mi dà sicurezza perché so che a piedi non ci rimaniamo, ma anche rabbia e invidia perché ti rendi conto che il mondo è fatto per gli uomini» (Occupata Parziale, Donna, Laurea).

*Paure.* Un tema particolarmente sentito dagli intervistati è quello delle paure connesse all'attuale contesto economico-lavorativo-sociale. Dai racconti è emerso che la paura ha molte facce che si mostrano con notevoli differenze tra le tre tipologie di intervistati. Tra gli occupati stabili non si riscontrano «grosse paure o grosse preoccupazioni. Sono abbastanza tranquillo e soddisfatto» (Occupato Stabile, Uomo,

Laurea). Le più diffuse sono la paura di rimanere soli, di vivere in solitudine una vita ormai adulta dove *l'età che avanza* incide negativamente sulla fiducia riposta nel proprio tessuto sociale e relazionale e quella di un imprevedibile *salto di programma* che renderebbe vana ogni strategia già tracciata e adottata con successo precedentemente: «Quindi il salto di programma lo accetto, fa parte delle cose possibili, ma lo vivo male. Mi mette ansia» (Occupato Stabile, Uomo, Laurea). La *paura di non saper affrontare alcune cose* si accentua in coloro i quali hanno messo su famiglia e temono di non riuscire a garantire la *giusta sussistenza* ai propri cari. Di natura diversa, più dolorosa e angosciante, sono le paure che si insediano tra gli occupati flessibili. La più sentita è la paura di perdere il lavoro, il salario, il reddito e quindi il livello dei consumi: «La mia paura più grande adesso è quella di perdere il reddito. Io non ho ammortizzatori sociali» (Occupato Flessibile, Uomo, Diploma). Legata a questa vi è la paura di non riuscire più a raggiungere una condizione lavorativa stabile, l'unica che consentirebbe una programmazione certa e duratura del proprio percorso biografico. La diffusione della precarietà strutturata e sistemica post-fordista che ha scardinato qualsiasi tutela lavoristica su base collettiva, ha innescato, tra i lavoratori scarsamente garantiti, la paura di non essere all'altezza di prendersi carico di rischi sociali come la malattia: «La mia paura più forte adesso è quella di una malattia. Chi mi tutela? Come potrei continuare a lavorare?» (Occupata Flessibile, Donna, Diploma). Tra i disoccupati si registra invece la paura di perdere definitivamente la condizione sociale connessa al lavoro, di non trovare un lavoro in tempo utile, di «venire tagliata fuori dal mondo del lavoro per sempre» (Disoccupata/Cassintegrata, Donna, Laurea). Ma avvertono anche la paura di non riuscire ad acquisire gli strumenti utili e necessari per affrontare le incertezze del quotidiano. Il prolungarsi insostenibile di tali paure produce non solo una mutazione nel modo di vivere ma anche nel modo di percepire i contorni del problema da fronteggiare: «E poi ho paura di diventare una persona frustrata, di non sentirmi mai realizzata» (Disoccupato/Cassintegrato, Uomo, Diploma). Il sentirsi in trappola, con le mani legate, per un tempo troppo lungo fa smarrire ogni capacità di resilienza e quindi di progettualità.

*Immaginare il presente.* Il pensiero quasi perseguitante di un futuro incerto, spesso oscuro e indefinito appiattisce l'orizzonte tempora-

le dell'individuo sul presente, che diviene «l'unica dimensione temporale praticabile»<sup>42</sup> ma non per questo sicura e stabile. La categoria dei Disoccupati, schiacciata da una profonda assenza di reddito certo e sufficiente da garantire anche minimi livelli di esistenza sociale, vive una profonda precarizzazione della vita quotidiana. Vivere in questo tipo di insicurezza permanente implica non poter padroneggiare il presente, avere difficoltà anche solo ad immaginarlo, né anticipare positivamente l'avvenire.

*Cicli di vita a confronto: differenze generazionali.* La vita predicibile, a tratti noiosa, vissuta dalle generazioni precedenti era una vita in cui le persone avevano obbiettivi chiari e uniformi, indicavano traguardi come una famiglia, una casa indipendente, un'auto nuova, una buona istruzione per i figli e un più elevato tenore di vita. Oggi, invece, gli individui rimangono sempre più in balia dell'incertezza, dei dubbi, dell'indeterminatezza: «I nostri genitori riuscivano a risparmiare. Ora non riesci più a dire metto da parte perché poi serviranno a mio figlio» (Occupata Stabile, Donna, Diploma). Rispetto al sistema di valori tradizionale oggi nessuno sa più riconoscere in modo chiaro il momento in cui gli obbiettivi sono stati raggiunti, né comunicarlo ad altri con la dovuta convinzione: «Fino a cinquanta anni fa tu sapevi che nascevi, andavi a scuola, ti facevi la crociera, ti godevi i nipoti. Oggi non è più così perché questi equilibri sono saltati» (Occupata Flessibile, Donna, Laurea). Gli individui si trovano oggi privi delle certezze primo-moderne, anche della sicurezza affettiva: non c'è più alcun tipo di condivisione reale, non vi è più alcuna logica di aiuto reciproco, mentre cresce di pari passo il processo di individualizzazione spinta. Sono soprattutto le donne a lamentare questo forte smarrimento: «La mia è una generazione molto disgraziata. Noi siamo vissuti pieni di tante cose ma di sostanza non abbiamo niente. Viviamo di esteriorità. Se tu guardi la mia generazione un 60% sono tutti separati. Abbiamo fatto scelte sbagliate e le abbiamo fatte molto a cuor leggero. Siamo una generazione di incontentabili, di inconcludenti. Si sposano a quarant'anni, poi ovviamente non fanno figli perché non hanno più voglia e l'orologio biologico è suonato da un pezzo» (Occupata Stabile, Donna, Diploma). Gli uomini affermano invece che la loro

---

<sup>42</sup> L. Carrera (2004), *op. cit.*, p. 19.

è una *generazione di sfortunati*: «Negli anni precedenti, parlando con mio padre tutti si sono migliorati. Sono partiti con una situazione difficile e poi tutti hanno avuto un miglioramento nella qualità della vita. Ora vedo un peggioramento indistinto» (Occupato Flessibile, Uomo, Diploma). Mentre le contingenze storico-economiche vissute dai loro genitori hanno favorito uno sviluppo lineare, crescente, progressivo del reddito familiare, le tendenze economiche in atto non fanno che presupporre nuovi indistinti peggioramenti.

*Prospettive, aspettative e progetti.* Dinanzi ad un contesto complesso, instabile e difficilmente intelligibile, i soggetti tendono a concentrarsi sul presente e a porsi degli obiettivi vicini per essere maggiormente sicuri di raggiungerli. I colloqui con gli intervistati che ricoprono una posizione lavorativa stabile hanno mostrato una progettualità semplice, lineare e «limitata» temporalmente: pensano e organizzano il *domani* più che il *dopodomani*. Parlano di piccoli *passi*, *piccoli progetti*, progetti che cercano di evitare qualsiasi coinvolgimento duraturo con persone o cose che potrebbe rivelarsi un intralcio alla mobilità, come la nascita di un figlio e il matrimonio. E chi sceglie di formare una famiglia, parla di una *scelta forte*, frutto di una profonda consapevolezza del trascorrere del tempo: «Io ho deciso di costruirmi una famiglia. A un certo punto ti rendi conto che non arrivi mai a nulla, che il tempo è passato e iniziano ad arrivare delle scadenze fisiologiche dell'essere umano» (Occupato Stabile, Uomo, Diploma). Di molto diversa la situazione degli Occupati Flessibili: dover sospendere la programmazione rispetto al proprio lavoro porta a posticipare le scelte della propria vita privata, a mantenere un atteggiamento di tipo *open-end* garantendosi sempre una via di uscita. È difficile per loro proiettarsi negli anni a venire poiché viene loro bloccata la possibilità di programmare spese anche di piccola entità: «Pure programmare un acquisto è difficoltoso» (Occupato Flessibile, Uomo, Diploma). La condizione precaria costantemente vissuta e subita da questi individui blocca non solo le istanze progettuali (anche quelle più banali) dell'immediato futuro, ma ha effetti devastanti anche sullo stato psico-fisico presente che comporta uno stress quotidiano così rilevante da voler rifuggire da situazioni che potrebbero ulteriormente inficiare il precario equilibrio a stenti raggiunto. Il rischio di una eccessiva responsabilizzazione dettata dalla nascita di un potenziale fi-

glio, basta per allontanare dal proprio immaginario l'idea di volerne uno: «Mi piacerebbe condividere un progetto di coppia, però... un figlio mi creerebbe preoccupazioni e ansie, e infatti non ne voglio avere» (Occupato Flessibile, Uomo, Diploma). Gran parte dei Disoccupati intervistati evitano silenziosamente questo tema: non ne parlano, non ne danno rilievo. E chi trova il coraggio, con vistosa sofferenza, di accennare a una qualche immagine progettuale futura, lo fa nei termini di un sogno, non di un progetto. Un desiderio sempre più diffuso tra i disoccupati è quello di andare via dall'Italia, il Paese che non ha mai offerto loro la possibilità di svolgere una vita serena, che non ha mai dato loro l'ossigeno necessario per respirare senza affannare: «Io mi immagino fuori dall'Italia perché l'Italia è ormai un Paese che non offre nulla» (Occupata Flessibile, Donna, Laurea). Il ritorno ad una vita «reale» governata da sentimenti ed economia «reali» diventa il loro nuovo obiettivo: l'unico che vedono nelle loro possibilità. Il ritorno alla fisicità del lavoro parrebbe essere l'unico modo per assaggiare la sensazione di riuscire a essere parte di un processo produttivo altrimenti ignoto, ma sarebbe soprattutto l'unico modo per ritornare a vedere i frutti del proprio lavoro: «Vorrei tornare a fare il contadino e tornare a zappare la terra. Io penso che ci sarà un ritorno all'economia reale» (Disoccupato/Cassintegrato, Uomo, Diploma).

*Il furto del futuro.* Gli intervistati non possiedono strategie fortemente orientate e consapevoli: «Il futuro è tutto ciò che non riesco a vedere. Domani è già futuro per me» (Occupato Stabile, Uomo, Diploma). Sarebbe sbagliato leggere quest'atteggiamento come disillusione e passività. È più corretto interpretarlo come un atteggiamento di verifica delle condizioni che possono darsi e mutare. Soprattutto perché si intende verificare di volta in volta le possibilità che si creano nei contesti che si ridefiniscono. Ciò porta le persone a concentrarsi sul presente e a porsi degli obiettivi «a breve scadenza», per essere maggiormente sicuri di raggiungerli. Si vive una sorta di «afasia nei confronti del futuro»<sup>43</sup>, uno *choc* da futuro<sup>44</sup>, per cui il soggetto perde riferimenti importanti per la sua stessa identità, attua una sorta di sperimentalismo pragmatico, cancella il «per sempre» e saranno gli sti-

<sup>43</sup> P. Jedlowski (2012), *op. cit.*, p. 88.

<sup>44</sup> Cfr. A. Toffler, *Lo choc del futuro*, Rizzoli, Milano 1971.

moli e le contingenze a governare la sua esistenza. Ancora diversa la situazione di chi non ha nulla, di chi continua a lottare per trovare la sua dimensione. In questi casi il futuro è un *no future*, è una dimensione che non esiste e se esiste è buia: «Si lotta, vedo un futuro di lotta» (Disoccupato/Cassintegrato, Uomo, Laurea).

*L'importanza della famiglia.* Il ricorso alla parentela, alla famiglia in particolare, diventa la strada più confortevole e maggiormente percorsa nel tentativo di ri-trovarsi e ri-conoscersi. In un Sud Italia caratterizzato da una cultura familistica, dal difficile sviluppo delle imprese e da un mercato del lavoro piuttosto rigido oltre che insufficiente, la famiglia diviene il luogo primario della sopravvivenza e la base per le scelte di un individuo. La famiglia diventa rete di solidarietà affettiva, morale ed economica: «Riflettendo sui miei momenti di maggiore incertezza, la sensazione che provavo più spesso era smarrimento e il mio unico punto di riferimento era la famiglia» (Occupata Flessibile, Donna, Diploma). Nella progettazione quotidiana le reti familiari rappresentano, in più, una fonte di supporto materiale che spesso è specificatamente economico, soprattutto in condizioni di instabilità economica o in assenza di reddito: «È successo qualche volta quando ho comprato casa che non potevo pagare direttamente la rata del mutuo e quindi son dovuto ricorrere all'aiuto genitoriale» (Occupato Stabile, Uomo, Laurea). È ormai chiaro che è dal lavoro che dipendono la strutturazione dei micro-contesti familiari e la possibilità di rendere effettiva una nuova fase di vita attraverso il raggiungimento di una autonomia che diviene al contempo economica e psicologica: è per questo motivo che il tema del lavoro rimane ancora oggi uno dei fattori maggiormente utilizzati per la descrizione della società moderna e delle sue dinamiche interne che attengono le sfere dell'identità individuale e dei rapporti intersoggettivi. Il lavoro continua a identificare l'individuo e a guidare le sue traiettorie future, i suoi progetti e aspettative, mentre il non-lavoro destruttura completamente l'esistenza, innescando un senso di discontinuità presente e futura, di estraneità sociale e auto-disconoscimento.

MEDITERRANEI

## La Cooperazione Strutturata e Permanente (PeSCo) e il ruolo del Mediterraneo nella sua realizzazione politica e proiezione strategica

Marcello Ciola

L'argomento della Pesca e delle potenzialità che questa potrà avere nel mar Mediterraneo – soprattutto attraverso progetti *ad hoc* – è ancora poco studiato e dibattuto, e per parlarne sono quindi necessarie delle premesse teoriche, metodologiche e storiche che introducano a questa particolare fase che l'Unione europea (Ue) sta vivendo in questi ultimi due anni. Una fase che è nata nelle idee dei padri fondatori e in maniera dirompente si è sviluppata nel dibattito accademico e politico a cavallo tra gli anni '40 e '50, subendo una definitiva battuta d'arresto, soprattutto a livello politico, fino alla fine dello schema "bipolare"<sup>1</sup>. Da quel momento, il dibattito è ripreso in maniera più decisa interessando sempre di più anche l'opinione pubblica che però ha continuato e continua a concepire la cooperazione europea in materia di sicurezza in maniera "tradizionale", nonostante le evoluzioni di natura non solo teorico-concettuale ma anche politica subite dal concetto stesso di sicurezza. È per chiarire questo genere di lettura che si ritengono utili le premesse esplicative, in tal caso, di carattere "storico", teorico e metodologico. Al termine e attraverso le lenti di questa ricostruzione sarà analizzata la cooperazione europea in sicurezza e difesa, che con la Pesca assume un carattere di tipo "strutturato e permanente" (su cui si tornerà successivamente), e si concluderà sul possibile plot narrativo che la Pesca seguirà nei prossimi anni nel Mediterraneo.

---

<sup>1</sup> In realtà molto meno "congelato" in questo schema di quanto lo si possa credere.

## Il legame percepito tra Ced e Pesco

L'iter che ha mosso l'idea di una cooperazione europea in tema di sicurezza e difesa è diffusamente studiato e conosciuto anche se nella lettura data dalle diverse scuole di pensiero politico subisce delle sfumature che hanno portato importanti conseguenze nel progetto di cooperazione strutturata e permanente che oggi conosciamo. Dunque, ci si potrebbe domandare se è corretto sostenere che l'attuale assetto della Pesco (e non solo) è frutto dell'iniziale progetto di Comunità Europea di Difesa (Ced) che, dopo il suo fallimento nell'agosto del '54, è sprofondato nell'ipogeo politico e sociale europeo per poi riemergere nella risorgiva dei primi anni '90. La risposta non può che essere complessa perché dipende dagli elementi presi in considerazione: se si considerano alcune delle motivazioni che hanno disegnato la Ced, si potrebbe sostenere con fermezza il fronte del "sì"; se invece si considerano gli importanti fattori esogeni contingenti all'allora situazione politica, si può sostenere con altrettanta convinzione il "no". Se si dovesse impostare questo discorso secondo uno studio puramente quantitativo/statistico, selezionando come indicatori i diversi fini, le motivazioni, e le cause di contesto (interne ed esterne), si otterrebbe un indice di sintesi che mostrerebbe la fragilità del "fronte del sì" e che taglierebbe il cordone ombelicale tra la Ced e la Pesco. Studi qualitativi giungerebbero probabilmente allo stesso risultato senza recidere quel legame, forse solo percepito, tra i due progetti di cooperazione in materia di sicurezza e difesa. Sia utile un esempio per comprendere l'esistenza di questo *file rouge*: l'ideale di Europa unita pensato e sognato dai padri fondatori è qualcosa di molto differente dall'attuale assetto istituzionale e politico dell'Unione Europea, ma è altrettanto innegabile che le parole e il pensiero dei padri fondatori vengono utilizzati spesso a difesa delle istituzioni comunitarie contro l'avanzata dei cosiddetti sovranismi e/o populismi. Ci sono, quindi, degli elementi non trascurabili che seppure in maniera del tutto "sentimentale", o addirittura irrazionale, nutrono l'immaginario collettivo e contribuiscono alla difficile sopravvivenza dell'identità europea dando continuità alla sua "tradizione", cioè danno continuità tra la rappresentazione metastorica e metapolitica del mito europeo e la sua presentazione reale: ordinamento, leggi, istituzioni, ecc.

Questo legame percepito tra la Ced e la Pesco è riconducibile all'iniziale progetto di Jean Monnet di una Europa politicamente unita e forte al cospetto degli «egoismi degli Stati nazionali»<sup>2</sup>. Sulla scia della dichiarazione Schuman del 9 maggio 1950, Monnet aveva teorizzato che mettere in comune il comparto militare dei paesi dell'Europa occidentale avrebbe forzato una accelerazione nel processo di integrazione europea e realizzato una serie di richieste politiche, interne ed esterne all'Europa del secondo dopoguerra, che si sarebbero poi tradotte in una più sicura pacificazione del continente e un maggiore peso dell'Europa all'interno del blocco militare occidentale, cioè la Nato, immaginata da Monnet come “quadricefala”: Stati Uniti, Canada, Regno Unito ed Europa<sup>3</sup>. Il politico francese era persuaso da questa idea anche se consapevole della forte opposizione che avrebbe incontrato sul continente europeo e, come noto, soprattutto nell'Assemblea nazionale francese: per questo, decise di affidare al Primo ministro ed ex ministro della Difesa René Pleven il compito di convincere i rappresentanti del popolo francese di questo programma che prese il nome di *Pleven Plan*. In estrema sintesi, il piano prevedeva «une armée de l'Europe unie, formée d'hommes issus des diverses nations européennes, doit réaliser, dans toute la mesure du possible, une fusion complète des éléments humains et matériels qu'elle rassemble sous une autorité européenne unique, politique et militaire»<sup>4</sup>. Si evincono già le grandi differenze tra il piano di Pleven, la proposta della Ced di qualche anno dopo e, per riprendere il filo del discorso, quello che oggi è la Pesco. Infatti, quel legame tra pensiero dei padri fondatori, Ced e Pesco non è nei loro effettivi contenuti ma si riduce a una somiglian-

---

<sup>2</sup> R. Dwan, “Jean Monnet and the European Defence Community, 1950-54”, *Cold War History*, 1, n. 3, aprile 2001, pp. 141-160, <https://doi.org/10.1080/713999932>.

<sup>3</sup> Il disegno satirico di Opland apparso sulle pagine del *De Volkskrant* nel 1950, rappresenta perfettamente la realtà dei fatti rispetto le ambizioni di J. Monnet. R. Wout, “Het Atlantisch Leger: Het beste paard van sal”, *De Volkskrant*, 28 ottobre 1950, [https://www.cvce.eu/en/education/unit-content/-/unit/803b2430-7d1c-4e7b-9101-47415702fc8e/29a4e81c-c7b6-4622-915e-3b09649747b8/Resourc#b4d36d8e-3fb0-4411-b43f-3adf35e04563\\_en&overlay](https://www.cvce.eu/en/education/unit-content/-/unit/803b2430-7d1c-4e7b-9101-47415702fc8e/29a4e81c-c7b6-4622-915e-3b09649747b8/Resourc#b4d36d8e-3fb0-4411-b43f-3adf35e04563_en&overlay).

<sup>4</sup> “Assemblée Nationale – Journal officiel – Débats parlementaires de la 4e République”, 24 ottobre 1950, 234, pp. 7118-7119, <http://4e.republique.jo-an.fr/?f=a&cy=1950&i=&s=&n=7119&d=24%2F10%2F1950&q=>.

za tra i progetti del duo Monnet/Schuman, i fini politici di Pleven e alcuni dei propositi strategici dell'attuale Pesco.

Il pragmatismo di Monnet e l'assopimento della sua idea

I progetti di Monnet/Schuman ambivano a una graduale integrazione europea che creasse un vero sentimento di solidarietà tra i membri fondatori in modo da rendere la cooperazione un'integrazione solida in futuro; l'interpretazione funzionalista dell'epoca (che ha influenzato buona parte del processo di integrazione europea) suggeriva un approccio lento, con accordi che non comportassero uno sconvolgimento dello *status quo* nel breve periodo ma che favorissero nei risultati dei piccoli cambiamenti che nel lungo periodo avrebbero potuto significare un "passaggio di soglia", cioè un significativo mutamento qualitativo del processo di integrazione europea. Se da un lato Schuman proseguì fedelmente sulla strada funzionalista archiviando con successo i negoziati per la Comunità europea del carbone e dell'acciaio (Ceca) nel 1951, dall'altro Monnet aveva ben intuito il pericolo che un approccio del genere avrebbe potuto rappresentare per il futuro dell'Europa. Ispirato probabilmente dall'aspro dibattito interno, il diplomatico francese aveva intuito che a una tardiva integrazione in un'entità sovranazionale europea avrebbe corrisposto un rapido rafforzamento della sovranità degli Stati nazionali, con conseguente irrigidimento del dialogo europeo su metodi intergovernativi più che «comunitari»<sup>5</sup>.

Questa idea trovò il favore della politica di Pleven, che voleva il comando militare unico europeo puntando su tre elementi principali: per prima cosa, gli eserciti europei erano completamente da rifare e una riorganizzazione della catena di comando in chiave continentale europea (e nello schema più ampio della Nato) sarebbe risultato più semplice; secondo, vi era il sostegno politico dell'Italia e, in particolare, di Alcide De Gasperi (Primo ministro) e Carlo Sforza (ministro degli Esteri) che volevano razionalizzare e ridurre l'enorme spesa militare degli Stati spalmandola sull'intero continente; terzo elemen-

---

<sup>5</sup> R. Dwan, *op. cit.*

to, gli Stati Uniti premevano per un riarmo della Germania occidentale. L'opposizione contestò a Pleven il fatto che il suo piano prevedesse una sostanziale sudditanza economica (sul piano della ricostruzione militare) agli Stati Uniti e che, se era vero come egli diceva che se non vi fosse stata una unione degli eserciti europei la Germania avrebbe potuto di lì a poco replicare un forte riarmo e riaccendere una crisi in Europa, allora la Francia nel breve periodo avrebbe avuto tutti i mezzi non solo per riarmare se stessa ma anche per "favorire e controllare" il riarmo tedesco. È su questa scia che continuò il dibattito politico fino al fallimento della Ced, che trovò proprio negli Stati Uniti un fattore strategico di pressione anche e soprattutto sull'opposizione francese – che alla fine avrà ragione non solo di Pleven e Monnet ma anche della stessa IV repubblica, caduta poi sotto il peso di scelte politiche che in parte nascono in questo periodo.

Quindi, tra Ced, Pesco e Pesc (Politica Europea di Sicurezza Comune, il secondo pilastro di Maastricht), se si interpretano in maniera "estensiva" le idee di Monnet e la dialettica di Pleven, è possibile trovare due assiomi comuni: il primo che la cooperazione nel campo della sicurezza e della difesa è l'elemento fondamentale per una Europa più unita a livello sovranazionale e, secondo, che bisogna scommettere sulle "nuove" fasi politiche del contesto europeo e internazionale. Negli anni '90, il nuovo corso politico europeo e internazionale era rappresentato dalla caduta del blocco sovietico, dalla riunificazione della Germania che dava possibilità di ricostruire una rinnovata autonomia militare e strategica europea sempre e comunque nel quadro della più ampia *koiné* occidentale. Un terzo "assioma" riguarda il ruolo statunitense e lega il discorso della continuità tra Ced e Pesco alla fase successiva di questa analisi.

In sintesi, l'iniziale scetticismo americano, incarnato dal Segretario di Stato Dean Acheson<sup>6</sup>, si tramutò in un convinto supporto in seguito allo scoppio della guerra di Corea nel giugno 1950 e alle garanzie di Monnet e Schuman sul fatto che questo processo non avrebbe ritardato il riarmo tedesco e il conseguente ingresso nella Nato. Inoltre, per

---

<sup>6</sup> Che vedeva in questo progetto l'intenzione di Parigi di sostituire Washington come leader degli eserciti europei continentali; anche il Regno Unito aveva mostrato reazioni simili a quelle americane.

Washington l'idea di poter parlare a un solo interlocutore europeo su questioni riguardanti le politiche di sicurezza e difesa era (ed è ancora oggi) un elemento di non poco conto. Dopo l'incontro del giugno 1951 tra Monnet e il Presidente americano Eisenhower, le ultime resistenze al di fuori dell'Europa continentale vennero meno ma, coincidenza, ripresero vigore sul continente europeo. Benché l'Italia (per ragioni economiche), la Francia (per ragioni politiche) e la Germania dell'Est (per ragioni militari) furono concordi su questo progetto federale europeo, nell'autunno del '51 i paesi del Benelux mostrarono qualche perplessità su alcuni punti dell'accordo troppo a favore della parte francese e che avevano troppa poca considerazione dei partner non continentali<sup>7</sup>. Questo portò alle dimissioni del belga Paul-Henri Spaak, presidente dell'Assemblea comune europea, osteggiato a Bruxelles dall'allora partito di governo. La versione finale dell'accordo, firmata poi nel maggio del '52 presentava sostanziali modifiche, tra cui un approccio intergovernativo e un ruolo formalmente riconosciuto alla Nato; attorno a quest'ultimo elemento si creò un'opposizione trasversale<sup>8</sup> all'interno dell'*Assemblée Nationale* francese che bocciò la ratifica del trattato sulla Ced.

Nonostante gli sforzi di Monnet di recuperare il progetto nel suo schema iniziale, il "fallimento" della Ced prese, come detto, un percorso ben preciso negli ipogei della politica europea e il suo corso, già dal '53, fu condizionato da mutamenti nella politica internazionale: la morte di Stalin nel '53, la fine del mandato di Acheson come Segretario di Stato e l'arrivo di Dulles, il piano Eden (con un evidente imprinting angloamericano) e il progetto dell'Unione europea occidentale (Ueo) sostenuto dal Benelux, che preferiva la Nato per le questioni militari e una integrazione prima di tutto economica, commerciale, e finanziaria che politico-militare. Negli anni seguenti, soprattutto in Francia, il dibattito su una integrazione politico-militare europea fu

---

<sup>7</sup> P. Mélandri, S. Ricard (a cura di), *Les Etats-Unis et la fin de la guerre froide*, L'Harmattan, Parigi 2005, L'aire anglophone, pp. 227-228.

<sup>8</sup> L'opposizione comprendeva comunisti, gaullisti e alcuni settori della destra non gaullista preoccupata di una defezione/esclusione britannica. A. Kanter, "The European Defense Community in the French National Assembly: A Roll Call Analysis", *Comparative Politics*, 2, n. 2, gennaio 1970, pp. 203-228.

diviso tra posizione “filo atlantica” e posizione “gaullista”, quest’ultima espressa soprattutto nelle due versioni del piano Fauchet del 1961. La posizione più vicina al “pensiero strategico monnetiano” è rimasta una voce minoritaria per tutto il periodo della Guerra fredda, per poi essere riscoperta negli anni ’90 quando è diventata, in parte, fonte d’ispirazione per la Pesc. Come scritto, essendo un’idea nata in un preciso contesto storico e politico, è doveroso tenere conto dell’approssimazione e dei limiti dell’interpretazione che vorrebbe “avvicinare” le idee di J. Monnet alla Pesc ma soprattutto alla Pesca: è possibile però constatare che il disegno di una Europa come “quarta colonna” della Nato, lo sforzo per una più autonoma, comune e partecipata voce di spesa nel campo della sicurezza e della difesa, e l’intenzione di favorire una più coerente e condivisa politica estera europea sono elementi che potrebbero accomunare la visione monnetiana alla Cooperazione strutturata e permanente non solo sul piano “sentimentale” o irrazionale.

Il Mediterraneo “chiuso” nella logica politica e accademica dell’atlantismo a cavallo tra Guerra fredda e anni ’90

Nel corso degli anni della guerra fredda, la Comunità europea non ha mai rivolto lo sguardo verso il bacino del Mediterraneo. Inizialmente, la sponda sud era a tutti gli effetti un bacino per metà francese e per metà britannico. Durante e dopo il periodo della decolonizzazione poco o nulla è cambiato: l’Italia ha cercato di ritagliarsi degli spazi di azione politica con qualche risultato positivo e l’influenza britannica e francese è stata ridimensionata a seguito dell’azione americana che non gradiva (e non gradisce ancora) i protagonismi soprattutto di Parigi nell’area. Nel Mediterraneo gli equilibri della Guerra fredda rischiavano di essere messi in discussione e la Nato aveva il difficile compito di tenere le redini del settore della sicurezza e della difesa dei membri dell’Alleanza. Quest’ultima aveva due fronti diplomatici/strategici aperti: il contenimento sovietico sul suolo europeo e in Medio oriente. Questo ha permesso ai paesi della sponda sud del Mediterraneo di ritagliarsi considerevoli spazi di autonomia politica sia verso l’Europa che verso l’interno del continente africano. In Euro-

pa, se alcuni paesi avvertivano con preoccupazione questo ulteriore allontanamento delle ex-colonie (in particolar modo la Francia, fuori dal Comando militare Nato), le neonate istituzioni non erano particolarmente interessate al Mediterraneo avendo fatto, come scritto, pieno affidamento alle capacità strategiche e militari dell'alleanza. A Bruxelles avevano consapevolmente scelto di intraprendere la strada indicata dai paesi del Benelux dopo il fallimento della Ced: l'idea che una maggiore integrazione economica avrebbe avuto come "natural output" una progressiva integrazione politica e la creazione di una zona di sicurezza interna era diventata parte non solo del mondo politico ma anche accademico. Il concetto di *security community* di K.W. Deutsch è stato per decenni al centro degli studi sulla sicurezza regionale<sup>9</sup>. Su questo aspetto, come ben sottolineato da Pierre Haroche<sup>10</sup>, grava il peso di una lettura marcatamente atlantista (*atlantism*)<sup>11</sup>: qualsiasi sia la scuola di pensiero, le relazioni transatlantiche sono (quasi) sempre al centro della lettura macroscopica<sup>12</sup> della Pesc. Ad esempio, per alcuni neorealisti la Pesc è un tentativo degli Stati europei di divincolarsi dall'egemonia americana<sup>13</sup>. Per altri neorealisti, viceversa, è un tentativo di rimanere all'interno dell'Alleanza in condizione di parità, evitando un'eccessiva propensione americana all'unilateralismo tipica degli anni '90<sup>14</sup>. Anche gli istituzionalisti, costrutti-

---

<sup>9</sup> K.W. Deutsch, *Political Community and the North Atlantic Area: International Organization in the Light of Historical Experience*, Princeton University Press, Princeton 1957.

<sup>10</sup> P. Haroche, "Interdependence, Asymmetric Crises, and European Defence Cooperation", *European Security*, 26, n. 2, 3 aprile 2017, pp. 226-252, <https://doi.org/10.1080/09662839.2017.1294579>.

<sup>11</sup> Per precisione, il concetto di *security community* è un concetto più epistemologico, quello di *atlantism* è un concetto analitico.

<sup>12</sup> Vale a dire che si concentra o che comprende fattori di tipo sistemico e/o di contesto.

<sup>13</sup> A. Hyde-Price, "Normative Power Europe: A Realist Critique", *Journal of European Public Policy*, 13, n. 2, marzo 2006, pp. 217-234, <https://doi.org/10.1080/13501760500451634>.

<sup>14</sup> L. Cladi, A. Locatelli, "Bandwagoning, Not Balancing: Why Europe Confounds Realism", *Contemporary Security Policy*, 33, n. 2, agosto 2012, pp. 264-288, <https://doi.org/10.1080/13523260.2012.693792>.

visti su un livello di analisi “mediano”<sup>15</sup> e liberali su un livello micro<sup>16</sup>, allargando il livello dell’analisi inseriscono come elemento di fondamentale importanza la dipendenza o, nei casi meno radicali, l’interdipendenza tra cultura politica statunitense e cultura politica europea. Stessa cosa, anche per gli studi sulle relazioni inter-europee. Per rimanere nell’ambito della cooperazione europea in materia di sicurezza e difesa nel Mediterraneo, un esempio che si potrebbe fare è quello dell’interpretazione che Tom Dyson<sup>17</sup> dà della crisi libica del 2011 e della seguente decisione di intervento militare: l’autore parte dall’idea che la cooperazione europea nella difesa comune sia condizionata dal potere degli Stati Uniti e ispirata al modello di cooperazione transatlantico; la posizione geografica e gli interessi soprattutto energetici sono gli indicatori della “varianza della vulnerabilità esterna” dei differenti Stati membri, maggiore è questa vulnerabilità maggiore è l’atlantismo, a valori simili di atlantismo corrisponde una maggiore desiderabilità della cooperazione tra Stati europei: con questi elementi Dyson spiega la spaccatura tra Francia e Regno Unito da un lato (alto livello di atlantismo) e Germania dall’altro (basso livello di atlantismo) sull’intervento militare in Libia.

La chiave d’interpretazione di Dyson non è del tutto errata: leggere le politiche di cooperazione europea sul tema della sicurezza e della difesa come frutto di relazioni inter-europee è il punto di partenza. Ciononostante è giusta anche la critica di Haroche: l’atlantismo non può essere una variabile così centrale (quasi ai livelli di un indice di sintesi). Tutte le variabili devono comunque essere tenute in considerazione. Anche ai tempi di Monnet, si è visto, la complessità dovuta al numero degli attori, alle differenti visioni, allo scontro tra un progetto

---

<sup>15</sup> C.O. Meyer, E. Strickmann, “Solidifying Constructivism: How Material and Ideational Factors Interact in European Defence”, *JCMS: Journal of Common Market Studies*, 49, n. 1, gennaio 2011, pp. 61-81, <https://doi.org/10.1111/j.1468-5965.2011.02129.x>.

<sup>16</sup> Le società tramite elezioni chiedono ai propri governi una integrazione nel campo della sicurezza europea in virtù della crescita dei fenomeni sociali ed economici transnazionali. B. Pohl, *EU Foreign Policy and Crisis Management Operations: Power, Purpose and Domestic Politics*, Routledge, Abingdon-New York 2015.

<sup>17</sup> T. Dyson, “The Material Roots of European Strategy: Beyond Culture and Values”, *Contemporary Security Policy*, 34, n. 3, dicembre 2013, pp. 419-445, <https://doi.org/10.1080/13523260.2013.842296>.

ideale e una visione politica più pragmatica, i cambiamenti della politica interna dei paesi e quelli a livello internazionale, rendono l'esperienza della Ced oggetto di uno studio che non ha ancora esaurito i propri argomenti. Si può, però, sostenere che in questo campo un parallelismo tra il periodo post '89 e quello del secondo dopoguerra deve essere ristretto ai limiti e alle approssimazioni poco sopra descritte. Non è scontato dire che nella recente storia della cooperazione sul tema della difesa europea vi sono elementi di grande novità: quello più importante è il fattore dell'interdipendenza ormai centrale tra gli Stati europei che hanno condiviso decenni di processo di integrazione economica e, da molti altri punti di vista, anche politica. Inoltre, il numero di attori legati a questo settore si è moltiplicato: non ci sono più solo gli Stati e le grandi imprese dell'industria bellica; ci sono anche le nuove istituzioni sovranazionali, interessi privati e non governativi divenuti importanti e influenti tanto quanto le politiche dei governi. Non si è più davanti a una dinamica prevalentemente intergovernativa ma è più corretto parlare di "governance europea della difesa", benché come accennato in introduzione l'opinione pubblica continua a pensare la Politica estera di sicurezza e difesa (la Pesd, evoluzione della Pesc nel 2009) applicando gli schemi del pensiero intergovernativo.

Questa complessità è messa in risalto dalle numerose crisi che l'Europa di oggi sta attraversando, a livello interno ed esterno. Le crisi favoriscono la crescita dell'interdipendenza europea perché la loro dimensione geografica è (o è percepita) come transnazionale, continentale o transcontinentale se pensiamo al fenomeno delle migrazioni, alla minaccia del terrorismo o alla crisi energetica. Da questi esempi si denota come il Mediterraneo già oggi ha riacquisito centralità per l'Europa ed è probabile che nel prossimo futuro acquisti sempre più importanza come testimoniano anche alcuni progetti della Pesca e la proliferazione degli studi sul Mediterraneo a livello accademico.

## Il Mediterraneo come volano per la Pesca

Come detto, il ruolo delle crisi e della loro gestione è importante per comprendere il rafforzamento dell'interdipendenza europea nel campo della sicurezza. La primissima crisi che si è aperta fu quella della gestio-

ne de “l’altra Europa”, quella che si trovava a est della Cortina di ferro e che doveva sopravvivere al crollo del comunismo, che all’epoca rappresentava la garanzia dell’esistenza stessa del sistema politico, economico e sociale di quei paesi. Senza affrontare nello specifico questa crisi e le sue conseguenze, basti rimarcare che da un lato la propensione all’unilateralismo americano (che in pratica si traduceva in un multilateralismo asimmetrico) iniziava a porre il problema della “responsabilità internazionale europea” che poteva realizzarsi solo attraverso la creazione di meccanismi che potessero autorizzare missioni militari internazionali sotto una comune bandiera, dall’altro la percezione condivisa che quella parte di mondo aveva bisogno dell’Europa perché “era Europa” aveva portato nelle neonate istituzioni europee un dibattito che da decenni interessava il mondo della cultura e della accademia: “Fin dove si potevano estendere i confini dell’Europa politica?”. La prima conseguenza fu la creazione di una serie di istituzioni (politiche, private e tecniche – le cosiddette Agenzie) atte all’analisi, alla consulenza, al coordinamento, alla formazione e alla pianificazione logistica, tattica e strategica della politica estera europea<sup>18</sup>. La seconda conseguenza fu l’allargamento verso est, predisponendo a ovest le infrastrutture necessarie per l’integrazione geografica dell’Europa<sup>19</sup>. La crisi nei Balcani occidentali è stata il banco di prova di questo nuovo progetto di governance europeo tramite i progetti Eufor Concordia in Macedonia (2003) e Eufor BiH in Bosnia Erzegovina (2004) a cui ne sono seguiti altri.

Le altre grandi crisi e, di conseguenza, scenari di importanza capitale per l’integrazione europea in materia di sicurezza e difesa sono stati e sono ancora l’Africa e il Mediterraneo: 29 missioni europee dal 2003. L’Africa e il Mediterraneo hanno messo in risalto due approcci di cui si è scritto in precedenza, riemersi grazie agli spazi di autonomia del nuovo mondo “multipolare”: l’approccio gaullista che in Europa mira a una gui-

---

<sup>18</sup> Queste istituzioni vanno dall’Alto Rappresentante per la politica estera europea, fino all’European Union Military Committee passando per l’Eu Military Staff, il Political and Security Committee, Eu Operation Commander, Eu Mission Commander, Committee on Civilian Aspects of Crisis Management, European Defence Agency, Occar, European Defence Fund, Card, Edtib e altri.

<sup>19</sup> Si pensi ai Trans-European Transport Networks, programmi europei di integrazione logistica che già alla metà degli anni ’90 prevedevano l’adesione alla Comunità/Unione europea di Ucraina e Bielorussia entro i primi venti anni del nuovo millennio.

da militare e strategica francese e al di fuori segue dinamiche “veterocoloniali”, e l’approccio più monnetiano che trova espressione nella Pesco e nelle sue strategie. Nel primo caso, “l’avventurismo” spesso denunciato dalle istituzioni europee e anche dalla Germania<sup>20</sup> nei confronti di alcune operazioni militari francesi ha risaltato il protagonismo di Parigi, che però peccava di coordinamento e coinvolgimento tanto delle autorità locali che dei partner europei: si pensi, per esempio, ai “giri di walzer” nigeriani sul ruolo italiano nelle operazioni di contrasto al terrorismo e al fenomeno migratorio che doveva essere concertato con le autorità francesi o, ancora, alla frustrazione iniziale dei partner francesi in Mali o in Repubblica Centrafricana<sup>21</sup>. Fino a qualche anno fa, Parigi giustificava questa politica con la sensazione di “abbandono” percepita nei confronti delle istituzioni e dei partner europei<sup>22</sup> che, viceversa, per stare dietro alle operazioni francesi hanno cercato quasi sempre di farle rientrare sotto l’ombrello dell’Unione (come nel caso della missione Eurfor Rca diventata poi Eutm Rca). La Pesco serve anche per limitare iniziative di questo genere, come l’European Intervention Initiative un programma di scambio di reparti militari tra Stati europei con l’obiettivo di creare una “cultura strategica condivisa”<sup>23</sup> lanciato nel novembre 2017 da Emmanuel Macron. Una sorta di “erasmus delle Forze Armate” che aveva creato dibattito proprio perché nello stesso periodo la Pesco stava vedendo la luce. Questa iniziativa, di spirito fortemente gaullista, ha trovato un probabile inquadramento nella Pesco dopo la dichiarazione franco-tedesca di Maseberg<sup>24</sup>.

---

<sup>20</sup> “France’s Military Adventurism in the Middle East”, Middle East Eye, consultato 24 giugno 2018, <http://www.middleeasteye.net/columns/france-s-military-adventurism-middle-east-1832459940>.

<sup>21</sup> Y. Fromion, G. Rouillard, “L’évolution du dispositif militaire français en Afrique et sur le suivi des opérations en cours”, Rapport D’information (Assemblée Nationale, 9 luglio 2014), <http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i2114.asp>.

<sup>22</sup> E. Pflimlin, “L’Union européenne peu mobilisée en République centrafricaine”, *Le Monde.fr*, 11 dicembre 2013, [https://www.lemonde.fr/afrique/article/2013/12/11/l-union-europeenne-peu-mobilisee-en-republique-centrafricaine\\_3528968\\_3212.html](https://www.lemonde.fr/afrique/article/2013/12/11/l-union-europeenne-peu-mobilisee-en-republique-centrafricaine_3528968_3212.html).

<sup>23</sup> N. Witney, “Macron and the European Intervention Initiative: Erasmus for Soldiers?”, *ECFR*, 22 maggio 2018, [http://www.ecfr.eu/article/commentary\\_macron\\_and\\_the\\_european\\_intervention\\_initiative\\_erasmus\\_for\\_sold](http://www.ecfr.eu/article/commentary_macron_and_the_european_intervention_initiative_erasmus_for_sold).

<sup>24</sup> “Ecco il patto tra Merkel e Macron”, *Il Foglio*, 20 giugno 2018, <https://www.ilfoglio.it/esteri/2018/06/20/news/patto-francia-germania-dichiarazione-meseberg-completa-tradotta-merkel-macron-201482/>.

Se si considera il numero dei partecipanti, la Pesco è uno dei programmi di cooperazione rafforzata di maggiore successo all'interno dell'Unione europea dopo la cooperazione rafforzata in tema di proprietà intellettuale e di brevetti. La Pesco è quindi concepita come un sistema di sviluppo e armonizzazione delle capacità e degli interessi comuni europei verso i propri confini esterni ma sempre nell'ambito della *koinè* occidentale: si ritrova qui l'idea originale del '50 di rendere l'Europa la quarta colonna dell'Alleanza atlantica in una sinergia che, formalmente, si basa su valori condivisi e non necessariamente su una politica estera comune alle due sponde dell'Atlantico. La Pesco, infatti, risponde solo dei valori contenuti nei trattati costitutivi dell'Ue e anche se si presuppone una cultura strategica transatlantica comune, non è detto che essa si esprima sempre in maniera coerente nei fatti. In questo senso, nel Mediterraneo e in Africa, un apparente disimpegno americano potrebbe favorire una più attiva politica comune europea. Come contenuto nella nota degli Stati membri al Consiglio e all'Alto rappresentante, la Pesco è complementare alla Nato e non concorrente, gli Stati membri devono condividere l'obiettivo del 2% di spesa in sicurezza e difesa di cui almeno il 20% in ricerca e sviluppo e l'obiettivo è quello di semplificare anche i sistemi d'arma utilizzati cercando di evitare doppioni o differenze sostanziali nell'equipaggiamento e nei mezzi sviluppati e acquistati<sup>25</sup>.

Gli Stati che aderiscono alla Pesco lo fanno verso un quadro di regole di governance comuni e non verso una strategia decisa a tavolino aprioristicamente. La valutazione sulla strategia europea in politica internazionale viene fatta caso per caso secondo quelli che sono i principi fondatori e i progetti triennali approvati dal Consiglio e dall'Alto rappresentante. Infatti, ogni Stato membro può proporre dei progetti in materia di cooperazione militare e ogni paese membro della Pesco può decidere di parteciparvi o meno. Lo Stato che decide di collaborare si assume degli impegni vincolanti che sono valutati secondo una verifica annuale. Nel caso in cui il paese non ha soddisfatto gli im-

---

<sup>25</sup> «Permanent Structured Cooperation (PESCO) – Factsheet – EEAS – European External Action Service – European Commission», EEAS – European External Action Service, consultato 23 marzo 2018, [https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-Homepage\\_en/34226/Permanent Structured Cooperation \(PESCO\) – Factsheet](https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-Homepage_en/34226/Permanent%20Structured%20Cooperation%20(PESCO)%20–%20Factsheet).

pegni richiesti allora vi potrebbero essere delle sanzioni tra cui la decadenza della membership. Non è qualcosa di irrilevante perché la Pesco dispone di un fondo ad hoc che riguarda da un lato aiuti alla ricerca e sviluppo e dall'altro il procurement europeo; inoltre, il carattere "strutturato e permanente", come menzionato in introduzione, rileva una particolare propensione, nel medio e lungo periodo, a un'integrazione più forte tra i paesi e, dunque, la possibilità che l'escluso perda non solo benefici economici ma anche una grossa opportunità politica e strategica.

Come conseguenza del dibattito intero europeo, concentrato soprattutto sulla crisi nord africana e il fenomeno migratorio, dopo la dichiarazione di Meseberg il tandem franco-tedesco ha proposto che tramite la Pesco si lavori ai seguenti obiettivi in maniera coordinata senza azioni unilaterali:

- Agenda sulle migrazioni che combini tre pilastri: (i) esternamente, sostegno e cooperazione crescenti con i paesi di origine e di transito costruendo sugli esempi che già esistono di cooperazione e partnership come l'accordo tra Eu e Turchia, per evitare le partenze verso l'Europa, combattere l'immigrazione illegale e velocizzare il processo di ritorno; (ii) ai confini Ue, protezione migliorata delle frontiere europee esterne mediante un rafforzamento ambizioso dello staff e del mandato di Frontex; (iii) internamente, un Sistema comune europeo di asilo che sappia resistere alle crisi e assicurare un equilibrio giusto di responsabilità e solidarietà.

- Promuovere due riforme chiave che vadano oltre il breve periodo: (i) generare una vera polizia di frontiera europea a partire da Frontex e (ii) creare un Ufficio di asilo europeo che armonizzi le pratiche di asilo negli Stati membri e sia responsabile per le procedure di asilo ai confini esterni.

- Mantenere l'impegno forte nel considerare le partnership di sviluppo e sicurezza con l'Africa come una priorità chiave.

- Cooperazione nell'ambito del nuovo regolamento di Dublino sui migranti<sup>26</sup>.

Su questi punti anche la dura opposizione del gruppo di Visegrad (V4, formato da Polonia, Slovacchia, Ungheria e Repubblica Ceca) più

---

<sup>26</sup> "Ecco il patto tra Merkel e Macron", *op. cit.*

l'Austria è sostanzialmente d'accordo, tranne che sull'ultimo punto, su cui vi è una chiusura totale da parte del V4 e di altri Stati europei.

L'idea di rafforzare i confini esterni dell'Unione era un elemento importante nel progetto della Ced di Monnet. Questo ritorna anche oggi su molti dei 17 progetti Pesco approvati definitivamente nel marzo 2017 e divisi in tre macro aree: formazione, area operativa e capacità comuni. Tra questi, tanti guardano (potenzialmente) al confine orientale ma certi anche al Mediterraneo. Se escludiamo alcuni progetti sullo sminamento/bonifica dei fondali marini, si possono menzionare tre progetti in particolare:

- European training certification centre for european armies (Etc- cea) che ha come obiettivo la standardizzazione delle procedure tra gli eserciti europei per quanto riguarda scenari di crisi umanitaria, mettendo in condizione soldati e civili di poter lavorare insieme in un quadro normativo omogeneo e condiviso;

- Harbour & maritime surveillance and protection (Harmspro) che si concentra sullo sviluppo integrato di nuovi mezzi (costieri, di mare e di aria) per la sorveglianza e la protezione delle acque territoriali e dei porti;

- Upgrade of maritime surveillance che ha come obiettivo principale migliorare la sorveglianza marittima, la consapevolezza situazionale e la potenziale efficacia di risposta dell'UE, attraverso l'integrazione dei sistemi di sorveglianza (di terra, di mare e d'aria) e la condivisione delle informazioni in tempo reale tra tutti gli Stati. Ha lo scopo di affrontare tempestivamente ed efficacemente nuove e vecchie minacce/sfide (come la sicurezza energetica, le sfide ambientali, gli aspetti di sicurezza e difesa) garantendo un'accurata consapevolezza e una risposta rapida, in modo da contribuire alla protezione dell'UE e dei suoi cittadini.

Quest'ultimo progetto è a guida greca, mentre i primi due sono a guida italiana. Nei progetti Pesco dove è coinvolta, l'Italia ha scelto di guardare particolarmente al Mediterraneo concentrandosi nei settori in cui ha accumulato più esperienza come gli scenari di crisi naturale o umanitaria, la protezione delle acque territoriali e lo sviluppo di veicoli per il trasporto della fanteria, tenendo conto dell'impiego duale dello strumento militare. Insieme alla Germania, lo Stato italiano si è confermato il più convinto sostenitore della Pesco con sedici proget-

ti partecipati su diciassette di cui quattro come capofila e due come co-leader insieme ai tedeschi e ai francesi. Di contro, è proprio Parigi a detenere lo score più basso tra i paesi fondatori con quattro progetti partecipati di cui due come capofila e due in co-direzione (più altri quattro come osservatore). Questo a conferma dell'ambivalenza francese, divisa tra approccio gaullista e lento (ri)avvicinamento allo "spirito monnetiano". I progetti possono comunque prevedere, nel loro regolamento interno, la partecipazione ex-post anche di Stati non aderenti alla Pesco e non membri dell'Ue: questo potrebbe potenzialmente portare a un maggiore coinvolgimento, probabilmente dopo una prima fase triennale, dei paesi della sponda sud del Mediterraneo, favorendo una interdipendenza in tema di sicurezza e difesa che valichi le dinamiche intra-europee e guardi all'unità del bacino mediterraneo superando l'approccio veterocoloniale o unilaterale avuto dall'inizio degli anni '90 a oggi da parte degli attori europei e occidentali in generale.

## Conclusioni

Si è detto che negli "studi europei" si sta cercando di abbandonare un approccio "atlanticocentrico" in favore di uno intra-europeo per cercare di comprendere le dinamiche politiche che possano favorire o ostacolare la produzione di una politica estera coordinata (o, comune<sup>27</sup>). L'atlantismo da presupposizione teorica è diventato una prescrizione politica, quindi, la speranza è che quest'altro approccio al dibattito su cosa è l'Europa e su come funzionano le dinamiche tra i suoi attori produca effetti politici autenticamente europei che attingano da modelli originali l'ispirazione per il processo di una futura integrazione (o disgregazione e ricostruzione) europea. Come si è scritto nell'ultima parte, lo sviluppo di una politica estera comune dipende molto dall'adozione di politiche condivise per la soluzione della crisi politica, di sicurezza e umanitaria del Mediterraneo. L'approccio da seguire è sicuramente quello dell'interdipendenza: neanche gli Sta-

---

<sup>27</sup> La parola "comune" resta più un proposito sul medio lungo periodo che una possibilità concreta nel breve.

ti Uniti degli anni '90 sono riusciti a ergersi unici attori di un mondo unipolare, un approccio del genere ha favorito output indesiderabili le cui conseguenze sono sotto gli occhi di tutti (nei Balcani occidentali ma anche in Asia centrale e in Medio oriente). Alcuni membri fondatori dell'Ue hanno perseverato nel Mediterraneo con questo tipo di approccio alimentando una situazione politica già delicata di per sé. Altri attori stanno ancora oggi cercando soluzioni unilaterali a questa grave crisi umanitaria (e non ci si riferisce solo ai governi ma anche ad alcune organizzazioni non governative). Alimentare il dibattito intra-europeo con posizioni anche molto decise è legittimo ma la questione fondamentale è che si trovi quello che J. Habermas definisce una "intesa comunicativa"<sup>28</sup>, vale a dire un quadro condiviso di regole della comunicazione che non nasconda dietro dichiarazioni di principi, rimandi alle Carte costituenti e/o fondamentali (dei paesi, delle istituzioni o del sistema internazionale) o citazioni dei padri fondatori, un agire strategico e strumentale, cioè orientato agli interessi particolari di un singolo attore. Un bilanciamento di interessi che prescinda i "rapporti di potenza" è possibile. È per questo che si sono costruite le istituzioni europee, lo suggerisce l'impegno politico e l'eredità dei padri fondatori, lo mostrerà probabilmente il Mediterraneo e lo si sta cercando di raggiungere anche attraverso la Pesd e la Pesco.

---

<sup>28</sup> J. Habermas, *La constitution de l'Europe*, traduzione di Christian Bouchindhomme, Gallimard, Paris 2012.

INCONTRO DI CIVILTÀ

## La gestione dell'acqua in Iran: analisi di un paese minacciato dalla siccità

Alexandre Brans

L'Iran, un tempo pioniere nella gestione dell'oro blu, deve ormai fare i conti con notevoli problemi d'insufficienza idrica. Le conseguenze di questo stato di cose sono evidenziate da molteplici fattori, quali la scomparsa di interi laghi e fiumi, la desertificazione, oltre alle sempre più ricorrenti tempeste di sabbia che devastano intere zone del paese. Il fenomeno si è molto accentuato negli ultimi anni con la forte crescita demografica, un deciso impulso dato alle politiche di urbanizzazione e un'importante crescita economica. L'obiettivo di questo articolo è dimostrare come, accanto ai problemi climatici e alle sanzioni economiche imposte dagli Stati Uniti, la siccità in Iran sia innanzitutto un problema di buona gestione delle sue risorse. In effetti, la domanda d'acqua nel paese è nettamente superiore al suo rinnovamento naturale. Ciononostante, le politiche governative del settore, che fanno capo a una molteplicità di attori, non sembrano in grado di risolvere un problema che potrebbe avere conseguenze drammatiche sul futuro della Repubblica Islamica dell'Iran.

I primi segni di un possibile disastro nazionale

Nonostante i notevoli limiti imposti da un clima prevalentemente arido, gli iraniani sono stati maestri nella gestione dell'oro blu per millenni, arrivando a trasformare un territorio ostile alla presenza umana nella culla di una delle più antiche civiltà del mondo. Ciò è stato possibile grazie all'invenzione di ingegnose tecniche di sfruttamento e controllo delle acque che hanno permesso lo sviluppo dell'agricoltura in questa regione, ovvero i *qanat*. Il sistema dei *qa-*

*nat*, tuttora in uso, è stato inventato 2.500 anni fa nell'odierna Armenia. Esso conduce l'acqua dai livelli delle falde acquifere all'aria aperta usando una forza gravitazionale per distribuire l'acqua alle aree di bassa altitudine. Questa tecnica è principalmente usata per l'irrigazione e per fornire acqua alle case. Fino alla metà del XX secolo, questi pozzi a catena sono rimasti la tecnologia preferita per l'irrigazione nella società agraria iraniana. Nel 1968 i *qanat* fornivano ancora il 75% dell'acqua per uso domestico e per l'irrigazione. Fino alla costruzione della diga di Karaj nel 1961, i milioni di abitanti di Teheran dipendevano ancora dai *qanat* per il trasporto idrico verso la città dai monti dell'Elburz<sup>1</sup>. Queste innovazioni sono state accompagnate da alcune delle più antiche tecniche di regolazione dell'acqua, così da gestire questa importante risorsa nel modo più efficiente possibile.

Oggi, tuttavia, il rapido sviluppo socio-economico sta generando gravi problemi per questa nazione ricca di storia.

Nelle regioni occidentali, il Lago Urmia, famoso in tutto il mondo per il colore rosa delle sue acque sta letteralmente scomparendo. Dagli anni Settanta ad oggi la superficie del lago si è ridotta di oltre il 70%. In passato rappresentava uno dei più grandi laghi del Medio Oriente e uno dei laghi salati più estesi al mondo. Il suo colore è dovuto alla siccità che ha favorito la diffusione di un'alga, la *Dunaliella*<sup>2</sup>. Le ragioni di un simile disastro vanno ricercate nell'aggressivo sfruttamento delle sue acque. Con il tentativo di sviluppare e modernizzare l'Iran il presidente Mohammad Khatami decise di lanciare un imponente programma di costruzione che venne poi ripreso dal suo successore, Mahmoud Ahmadinejad. Furono costruite 70 dighe sui fiumi che alimentano il lago d'Urmia per fornire acqua alle colture agricole della zona. Inoltre, oltre 24.000 pozzi illegali vennero scavati dai contadini del posto, accelerando così la scomparsa del lago<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> S. Montakab, "Irrigation Management in Ancient Iran: A Survey of Sasanian Water Politics", in *Sasanika*, 16 luglio 2013.

<sup>2</sup> M. Albè, "Lago Urmia, il meraviglioso lago rosa che sta scomparendo a causa dell'uomo", in *Greenme*, 8 settembre 2016.

<sup>3</sup> S. Castellier, "The demise of Lake Urmia sparks trouble in Iran", in *The middle east eye*, 3 novembre 2015.

Queste politiche hanno avuto gravi conseguenze dal punto di vista economico ed ecologico per il lago. L'aumento delle tempeste di sale, provocato dall'essiccazione del lago, distruggerà le culture agricole della regione versandovi i depositi provenienti dal letto del lago. L'effetto più immediato, oltre allo spopolamento della regione, potrebbe essere un grave aumento dei problemi di salute per gli abitanti del posto<sup>4</sup>.

Nelle regioni orientali, il Lago Hamun, situato nell'arida provincia del Sistan, sta scomparendo per via della cattiva gestione delle sue acque nonché dell'impossibilità di trovare un accordo con l'Afghanistan. Qui, nella regione con il tasso più basso di precipitazioni in Iran<sup>5</sup>, scorre il fiume più importante della regione, l'Helmand. La diminuzione di questo fiume che alimentava il lago, sta trasformando la zona in un deserto attraversato da violenti tempeste di sabbia che possono durare sino a 120 giorni<sup>6</sup>. Queste tempeste hanno distrutto molti villaggi costringendo gli abitanti del luogo ad abbandonare la regione<sup>7</sup>.

Nell'Iran centrale scorre il fiume Zayandeh-Rud, il "fiume fertile". Si tratta del fiume che ha permesso lo sviluppo dell'intera regione di Isfahan. Qui l'acqua viene massicciamente usata per i bisogni degli abitanti e dell'industria della città in costante espansione. Secondo il ricercatore Jean François Coulais, «Oltre il 40%, l'uso di una risorsa viene considerato pericoloso, in alcuni anni Isfahan raggiunge un uso complessivo dell'83-87% di sfruttamento delle sue acque!»<sup>8</sup>. Le politiche di trasferimento dell'acqua sono state fallimentari e, oltre a generare una forte penuria idrica nella regione, minacciano le paludi della Gavkhouni, una regione che si caratterizza per il suo ricco ecosistema che è in procinto di scomparire definitivamente<sup>9</sup>.

---

<sup>4</sup> A. Mirchi, K. Madani, A. AghaKouchak, "Lake Urmia: How Iran's most famous lake is disappearing", in *The Guardian*, 23 gennaio 2015.

<sup>5</sup> "27 provinces spending their driest year ever", in *Iran Front Page*, 23 aprile 2018.

<sup>6</sup> "De l'Oasis au désert, la triste histoire d'une vallée iranienne", in *France 24*, 15 luglio 2014.

<sup>7</sup> Ibid.

<sup>8</sup> Ozra, "En Iran le drame de l'assèchement du fleuve fertile", in *Reporterre*, 28 aprile 2018.

<sup>9</sup> Ibid.

Oltre ai laghi citati, molte altre zone umide e altri laghi sono minacciati dalla siccità, come quelli di Shadegan o Parishan. La ragione principale di questo disastro ambientale va ricercata nella sete di sviluppo del paese e nella poca considerazione per la preservazione del proprio ecosistema. Questi fatti sono sorprendenti in quanto l'Iran si è impegnato a preservare le proprie risorse idriche in base alla Convenzione di Ramsar del 1971<sup>10</sup>. Si tratta di un trattato intergovernativo, firmato nella città di Ramsar in Iran, che delinea il quadro per l'azione nazionale e la cooperazione internazionale per la conservazione e l'uso delle zone umide e delle loro risorse<sup>11</sup>.

Oltre ai grandi laghi e alle paludi, la maggior parte dei grandi fiumi sono vittime di politiche aggressive di sfruttamento delle acque per scopi economici. L'Iran si contraddistingue per la sua politica di costruzione di grandi dighe. I motivi vanno ricercati nella volontà di immagazzinare l'acqua in grandi serbatoi per sostenere lo sviluppo delle attività agricole, nel trasferimento dell'acqua nelle zone urbane, e nella necessità di generare energia elettrica. Quasi 316 dighe sono già in uso, alle quali si aggiungeranno 132 nuove dighe attualmente in costruzione. Ci sono, inoltre, altri 340 progetti di nuove dighe<sup>12</sup>. Le conseguenze di una simile politica idrica per garantire lo sviluppo del paese, unite alle sanzioni economiche internazionali potrebbero rivelarsi catastrofiche. Nel 2015, l'Iran sfruttava il 97% delle proprie acque di superficie, ben oltre il 40% consigliato dai parametri internazionali<sup>13</sup>.

L'insaziabile richiesta non riguarda soltanto l'acqua di superficie. Anche le falde acquifere sono sfruttate oltre le proprie capacità di rinnovamento. Il sovrasfruttamento dell'acqua sotterranea iraniana è molto critico come si evince dal provvedimento che vieta lo sfrutta-

---

<sup>10</sup> K. Madani, "Water Management in Iran: What is causing the looming crisis?", in *Springer*, 23 agosto 2014.

<sup>11</sup> ISPRA, *Convenzione di Ramsar sulle Zone Umide*, Ramsar Secretariat. <http://www.isprambiente.gov.it/it/temi/biodiversita/convenzioni-e-accordi-multilaterali/convenzione-di-ramsar-sulle-zone-umide>

<sup>12</sup> Madani K., cit.

<sup>13</sup> Ambassade de France en Iran service economique de teheran, "Le secteur de l'eau en Iran", in *Direction générale du Trésor*, 8 marzo 2018.

mento delle acque di 291 dei 609 principali acquiferi dell'Iran<sup>14</sup>. Secondo una stima del 2008, il loro livello sarebbe diminuito di 1 piede e mezzo ogni anno dal 1993. Una delle conseguenze è di far perdere compattezza al terreno facendo affondare larghi appezzamenti di coltivazioni agricole e danneggiando molti edifici<sup>15</sup>. Con un avvallamento annuo di 36 cm, Teheran sta sperimentando una depressione di terreno maggiore di qualsiasi altra parte del mondo<sup>16</sup>.

I problemi legati agli approvvigionamenti e alla crescita della domanda in acqua hanno generato forti tensioni per il controllo delle acque transfrontaliere. Un caso emblematico è quello del fiume Helmand, condiviso con l'Afghanistan. In base all'accordo del 1973, l'Afghanistan deve allocare ogni anno una porzione pari a 27m<sup>3</sup> al secondo del fiume che entra in Iran<sup>17</sup>. Quest'accordo è stato disconosciuto dal regime dei Talebani, al potere tra il 1995 e il 2001. Inoltre, la costruzione delle dighe afgane di Bakhtabad e di Kajaki sta inaspando la crisi tra i due paesi. L'Afghanistan accusa i guardiani della rivoluzione di sostenere i Talebani per impedire la costruzione delle dighe<sup>18</sup>. L'impossibilità di trovare un accordo tra i due paesi sta provocando gravi problemi ecologici ed economici nelle province del Sistan e del Belucistan<sup>19</sup>.

La responsabilità dei problemi di gestione idrica dell'Iran non dipende soltanto da fattori umani. I cambiamenti climatici hanno un forte impatto sulla quantità d'acqua disponibile, per via dell'aumento delle temperature e della diminuzione delle precipitazioni. Nel corso degli ultimi 50 anni, il paese ha dovuto fare i conti con 10 casi di grave siccità tra cui quella del 2001-2004 che ha avuto un forte impatto su

---

<sup>14</sup> A. Moridi, "State of water resources in Iran", in *International Journal of Hydrology* n.1, 9 settembre 2017.

<sup>15</sup> K. Ravilious, "Iran Sinking as Groundwater Resources Disappear", in *National Geographic News*, 22 settembre 2008.

<sup>16</sup> "Teheran Land Subsidence a Serious Threat", in *Financial Tribune*, 2 febbraio 2017.

<sup>17</sup> FAO, *Aquastat, Iran*.

<sup>18</sup> A. Majidyar, "Water crisis fueling tension between Iran and its neighbors", in *The Middle East Institute*, 28 febbraio 2018.

<sup>19</sup> FAO, cit.

alcuni settori economici<sup>20</sup>. Nel 2018, il 97% della superficie del paese era minacciato dalla siccità<sup>21</sup>. Il prossimo decennio non lascia intravedere miglioramenti. Le previsioni a medio termine indicano che le precipitazioni diventeranno più rare, mentre le temperature tenderanno ad aumentare, accrescendo i periodi di siccità.

L'insieme di questi problemi richiede un approccio nuovo nella gestione dell'acqua nel paese, identificando i motivi principali della crisi di quella risorsa che Giancarlo Elia Valori definisce, non a caso, «l'oro del nuovo millennio»<sup>22</sup>.

Le tre cause principali della crisi idrica in Iran

I fattori principali alla base della mancanza di acqua sono tre<sup>23</sup>: la crescita della popolazione e la sua distribuzione, l'inefficienza dell'agricoltura e la pessima gestione dell'acqua per garantire lo sviluppo del paese.

L'Iran si è caratterizzato per una forte crescita demografica negli ultimi cento anni. Con sette milioni di abitanti nel 1880, dieci milioni nel 1900, circa 82 milioni nel 2017<sup>24</sup>, l'Iran è il diciottesimo paese più popolato al mondo<sup>25</sup>.

Dopo la Rivoluzione Islamica, la popolazione è quasi raddoppiata negli ultimi decenni del XX secolo<sup>26</sup>. Questa crescita della popolazione è stata favorita dalle misure di sostegno alle nascite garantite dal nuovo governo a favore delle famiglie più povere. Questa politica ha

---

<sup>20</sup> J. Piron, "La crise de l'eau en Iran: Tensions sociales et impasses économiques", in *Les clés du Moyen-Orient*, 14 marzo 2018.

<sup>21</sup> P. Gilbert, "Crise de l'eau en Iran, Ennemi de l'intérieur", in *Institut de Relations internationales et stratégiques*, 18 giugno 2018.

<sup>22</sup> G.E. Valori, *Geopolitica dell'acqua: la corsa all'oro del nuovo millennio*, Rizzoli, Milano 2012.

<sup>23</sup> K. Madani, "Iran's looming water crisis", in *The Middle East in London*, febbraio-marzo 2015.

<sup>24</sup> *Middle East: Iran*, in *The World Factbook*, The Central Intelligence Agency, 2017.

<sup>25</sup> F. Nahavandi, *Iran*, De Boeck, Louvain-la Neuve 2015.

<sup>26</sup> T. Erdbrink, "Urged to Multiply, Iranian Couples Are Dubious", in *The New York Times*, 7 giugno 2014.

infatti permesso di arrivare a un tasso di fertilità di 6,5 figli per donna alla metà della guerra con l'Iraq<sup>27</sup>.

Questa forte crescita demografica ha pesato sull'acqua dolce disponibile. Ciononostante, gli iraniani continuano a usare moltissima acqua. Mentre il consumo medio a livello mondiale è di 150 litri al giorno, gli iraniani ne consumano 250 litri, arrivando a consumarne 400 litri in alcune città come Teheran<sup>28</sup>. Ciò ha determinato una forte diminuzione della risorsa disponibile pro-capite. Essa rimane superiore alla media mediorientale con 1.300 metri cubi, ma al di sotto di quella mondiale di 7.000 metri cubi<sup>29</sup>.

Oltre alla questione legata alla crescita demografica vi è una pessima distribuzione della popolazione sul territorio nazionale. L'acqua, essendo un fattore imprescindibile per garantire lo sviluppo degli insediamenti, ha sempre spinto gli iraniani a vivere in regioni ricche di fonti idriche, come le regioni settentrionali o occidentali del paese, dove si trovano le più grandi città. Nel 2018, la popolazione urbana rappresentava più del 70% del totale<sup>30</sup>. A titolo di esempio, la regione di Teheran ospita il 18% della popolazione iraniana<sup>31</sup>.

Questa concentrazione della popolazione in alcune regioni ha spinto il regime a sviluppare grandi progetti di trasferimento d'acqua verso le città, generando periodiche restrizioni d'acqua, che hanno riguardato 334 città nell'estate del 2018<sup>32</sup>.

L'Iran deve controllare la distribuzione della popolazione per non sfruttare le sue acque in modo eccessivo, generando una futura catastrofe idrica.

Accanto alla crescita e alla distribuzione della popolazione, un altro problema impellente in Iran è legato alla questione dell'inefficienza del settore agricolo.

---

<sup>27</sup> K. Sadjadpour, "Iran in Transition, The Implication of the Islamic Republic's Changing Demographics", in *Carnegie*, 18 dicembre 2017.

<sup>28</sup> "Téhéran menacée par une pénurie d'eau", in *Le Monde*, 21 settembre 2014.

<sup>29</sup> A. Mirchi, K. Madani, A. AghaKouchak, "Iran's Socio economic Drought: Challenges of a Water-Bankrupt Nation", in *Iranian Studies*, Vol 49, n. 6, 2016.

<sup>30</sup> Ambassade de France en Iran service économique de Teheran, cit.

<sup>31</sup> A. Mirchi, K. Madani, A. AghaKouchak, "Iran's Socio economic Drought...", cit.

<sup>32</sup> P. Gilbert, "Crise de l'eau en Iran, Ennemi de l'intérieur", in *Institut de Relations internationales et stratégiques*, 18 giugno 2018.

Nonostante la superficie coltivata del paese sia solo del 15%, l'agricoltura consuma il 92% dell'acqua<sup>33</sup>. Dalla Rivoluzione Islamica in avanti, i governi hanno sempre dato molta importanza al settore agricolo, allo scopo di raggiungere l'autosufficienza alimentare e ridurre la dipendenza dalla rendita petrolifera. Ciononostante, l'efficienza del settore è in diminuzione. Esso produce l'11% del PIL e impiega solo il 16,8% della popolazione attiva<sup>34</sup>.

Gli obiettivi politici del regime hanno favorito una forte sovvenzione statale del costo dell'acqua. Il suo prezzo, tenuto molto basso, non aiuta a migliorare l'efficacia dell'irrigazione, che ammonta al 65% delle perdite totali<sup>35</sup>. Inoltre, la scelta di ripartizione spaziale delle colture non tiene conto delle disponibilità idriche della regione. Ad esempio, la provincia di Kerman, situata su un altopiano desertico, è il principale luogo di produzione del pistacchio, una coltura che richiede molta acqua.

I mezzi tradizionali d'irrigazione delle terre agricole, così come i mezzi più moderni, hanno giocato un ruolo di primo piano nella situazione che si è venuta a creare. Per via dell'indisponibilità di attingere alle fonti di superficie, il settore agricolo, e in particolare le nuove tecnologie utilizzate, consumano principalmente l'acqua proveniente dalle falde acquifere. Si stima che il settore agricolo consumi il 90% delle acque sotterranee<sup>36</sup>.

Un cambiamento di rotta nella gestione delle acque nell'agricoltura è quindi fondamentale per non aggravarne la crisi. L'Iran necessita di un'agricoltura moderna e industrializzata che possa diventare efficiente a livello economico.

Più della crescita della popolazione e del settore agricolo, a determinare la crisi idrica sono decenni di cattiva gestione della risorsa. L'Iran ha attraversato importanti cambiamenti socio-economici e ideologici nel corso degli ultimi cento anni. La Rivoluzione, la guerra contro l'Iraq e la pressione delle sanzioni internazionali sull'economia nazionale, hanno spinto il paese a ricercare una propria indipendenza

---

<sup>33</sup> K. Madani, "Water Management in Iran...", cit.

<sup>34</sup> F. Nahavandi, *op. cit.*

<sup>35</sup> Ambassade de France en Iran service économique de Teheran, cit.

<sup>36</sup> K. Madani, "Water Management in Iran...", cit.

dal resto del mondo. Sfortunatamente, la corsa allo sviluppo tecnologico e alla modernizzazione delle infrastrutture non ha tenuto conto degli impatti ambientali a lungo termine.

È innegabile che le sanzioni internazionali abbiano rallentato il processo di sviluppo del paese. Detto ciò, il problema principale non riguarda l'accesso alla tecnologia, bensì una gestione politica dell'acqua fortemente frammentata. Ci sono una pluralità di portatori d'interesse che sono in competizione per la sua gestione. Solo a livello statale vi sono diversi Ministeri con competenze sulle risorse idriche, come il Ministero dell'Energia, quello del Jihad e dell'Agricoltura o il Ministero dell'Industria, che operano all'interno dell'Alto Consiglio per l'Acqua<sup>37</sup>, sotto la supervisione del Presidente della Repubblica che funge da finestra di dialogo sull'acqua tra i vari Ministeri. Inoltre, la riforma voluta dal Presidente Ahmadinejad, trasformando i confini idrici in confini politici attraverso le province, ha ulteriormente aggravato il problema, favorendo la competizione tra le province rivierasche per il controllo delle risorse idriche transfrontaliere<sup>38</sup>.

La mancanza di coordinamento tra i vari portatori di interesse non è l'unica spiegazione di questa situazione. La poca coscienza dell'importanza dell'ambiente e la volontà di controllare la natura per generare benefici economici a breve termine hanno avuto forti ripercussioni sull'ambiente.

Il Ministero dell'Ambiente, responsabile della salvaguardia della natura, ha pochi poteri per limitare i danni arrecati all'ambiente. Ciononostante alcune tragedie recenti, come la scomparsa del lago Urmia, potrebbero rappresentare l'inizio di un possibile cambiamento. La tragedia è così grave che il governo e l'opinione pubblica hanno iniziato a interessarsi alle conseguenze ambientali di una politica di sviluppo insostenibile.

L'odierna situazione iraniana è ricollegabile alla struttura di governo e all'instabilità politica che caratterizza il paese. Il motivo principale va tuttavia sempre ricondotto alla sete di sviluppo, senza tenere conto delle conseguenze a lungo termine, e alla mancanza di coordinamento tra i vari attori che caratterizza i paesi della regione mediorientale.

---

<sup>37</sup> Ambassade de France en Iran service économique de Teheran, cit.

<sup>38</sup> D. Reed, *Water, Security and U.S. Foreign Policy*, Routledge, London 2017.

## Conclusioni

L'odierna pessima situazione idrica in Iran si è venuta a creare nel corso di decenni. Gran parte dei danni subiti dal sistema idrico del paese è irreversibile nel breve periodo. Di conseguenza, oltre alla fondamentale presa di coscienza della situazione e agli sforzi di prevenzione, l'Iran deve rifondare il proprio sistema di gestione della risorsa, riducendo il numero di attori che vengono impegnati nel suo sfruttamento.

Inoltre, un ripensamento del settore agricolo, principale consumatore dell'acqua disponibile, è fondamentale per migliorare la sua efficacia e non pesare eccessivamente sulle limitate risorse disponibili. L'adozione di nuove tecnologie agricole per migliorare l'efficacia delle colture e l'uso di coltivazioni adatte alle condizioni climatiche di ogni regione dovrebbero essere tra le priorità delle autorità.

Infine, un aumento del prezzo dell'acqua, tenuto troppo basso dalle autorità, appare assolutamente necessario per regolare il suo consumo, evitando gli sprechi. La creazione di un'unica struttura istituzionale adibita alla sua gestione potrebbe essere un ottimo passo in avanti in tal senso.

Cosciente di questa situazione, il governo sembra impegnarsi sulla questione cruciale dell'acqua. Nel corso del suo secondo mandato il Presidente della Repubblica, Rohani, ne ha fatto una delle proprie priorità, definendo le linee da seguire: la preparazione di un rapporto sull'acqua, l'emendamento della legge globale sull'acqua, la revisione delle quantità d'acqua mantenute in riserva nei *barrage*, una gestione moderata delle acque sotterranee e la cooperazione scientifica delle autorità del paese con gli istituti internazionali<sup>39</sup>.

---

<sup>39</sup> Ambassade de France en Iran service économique de Teheran, cit.

SOCIETÀ

## Il rilievo del sapere scientifico nella recente giurisprudenza costituzionale e di legittimità

Alessandro De Santis<sup>1</sup>

1. Evoluzione scientifica e libertà di autodeterminazione: considerazioni introduttive

Il tema della scienza rappresenta oramai, da circa un secolo, una costante nel tentativo di descrizione dell'immagine del mondo del giurista. In particolare, nell'orizzonte della modernità, proprio della seconda metà del XX secolo, in virtù della progressiva irruzione della dimensione tecnica nella storia delle società umane, «la scienza del diritto non può più accontentarsi di un'immagine del mondo in cui le scienze della natura stiano solo sullo sfondo»<sup>1</sup>, sicché la razionalità diviene essenza della scienza giuridica. In altre parole, il diritto pretende di regolamentare quotidianamente concreti spaccati di vita, cosicché si riempie di senso solo ove il legislatore e l'autorità giudiziaria acquistino la capacità di risolvere razionalmente problemi di accertamento relativi al mondo dei fatti.

---

<sup>1</sup> D. Pulitanò, “Il diritto penale tra vincoli di realtà e sapere scientifico”, in *Rivista italiana di procedura penale*, fasc. 3, 2006, pp. 795 e ss. Alla descrizione fenomenologica dell'immagine del mondo del giurista è dedicato K. Engisch, *Vom Weltbild des Juristen*, Heidelberg, 1965, pp. 15 ss., il quale effettua la ricostruzione di tale immagine delineando una critica su due fronti: da un lato verso la riduzione normativistica di matrice kelseniana, dall'altro verso la riduzione puramente naturalistica. Per un approfondimento dei rapporti tra diritto e scienza, L. Chieffi, *Ricerca scientifica e tutela della persona. Bioetica e garanzie costituzionali*, Napoli, 1993; C.M. Mazzoni (a cura di), *Una norma giuridica per la bioetica*, Bologna, 1998; W. Gerbino, A. Cosulich, “Sul dialogo tra scienza e diritto”, in *Gior. It. Psic.*, 3, 2017, pp. 495 e ss.; L. Palazzani, “Etiche e diritto nell'era della techno-scienza”, in *Riv. fil. dir.*, 4, 2015, pp. 125 e ss.; per una prospettiva comparatistica, L.P. Comoglio, “L'utilizzazione processuale del sapere extragiuridico nella prospettiva comparatistica”, in *Riv. dir. proc.*, 4, 2005, pp. 1145 e ss.

Del resto, il tema dell'accertamento della verità oggettiva, e quindi della reale ed empirica conformazione della realtà analizzata, quale principale funzione del processo penale<sup>2</sup>, si è riaffacciato nel dibattito della moderna dottrina penalistica di pari passo con l'affermazione, sul piano filosofico, del razionalismo critico inaugurato da Popper, fondato sull'idea che la potenziale falsificabilità di ogni affermazione scientifica costituisce uno strumento fondamentale per garantire la maggiore approssimazione possibile alla verità dei fatti<sup>3</sup>.

Nel tempo si è progressivamente consolidato, nella dottrina processual-civilistica e penalistica, l'orientamento per cui lo scopo principale del processo consiste nella restaurazione dell'ordine giuridico violato, attraverso l'oggettiva e giusta applicazione delle norme di diritto alla fattispecie concreta, sul presupposto che la decisione può essere oggettiva e giusta solo se fondata su un accertamento corretto e veritiero dei fatti<sup>4</sup>. E ciò sulla scorta della considerazione che tale impostazione è l'unica che garantisce la reale attuazione delle garanzie sottese al processo e alla legalità. Diversamente, una giustizia sganciata dalla verità e affidata al decisionismo costitutivo del giudice dissolverebbe le garanzie individuali in un sistema fondato sull'arbitrio, neutralizzando la funzione del processo come strumento di attuazione delle statuizioni legislative astratte<sup>5</sup>, queste sì connotate da un intrin-

<sup>2</sup> Cfr. sul tema, S. Moccia, *Verità sostanziale e verità processuale*, in R. De Giorgi (a cura di), *Il diritto e la differenza. Scritti in onore di Alessandro Baratta*, Lecce, 2002, pp. 421 e ss.

<sup>3</sup> K. Popper, *Le fonti della conoscenza e dell'ignoranza* (1960), Bologna, 2000, pp. 85 e ss.

<sup>4</sup> V. Colesanti, voce "Eccezione" (*Dir. proc. civ.*), in *Enc. dir.*, vol. XIV, Milano, 1964, pp. 173 e ss. Più di recente, A. Proto Pisani, "Nuove prove in appello e funzione del processo", in *Foro it.*, 2005, pp. 1699-1700. Cfr., quanto al versante penalistico, U. Ferrari, *La verità penale e la sua ricerca nel diritto processuale italiano*, Milano, 1927, pp. 2 e ss.; E. Florian, *Prove penali*, vol. I, Milano, 1914, pp. 320 e ss.; L. Ferrajoli, *Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale*, Roma-Bari, 1989, p. 43.

<sup>5</sup> G. Amarelli, *La ritrattazione e la ricerca della verità*, Torino, 2006, pp. 28 e ss., precisando che la verità che il processo deve cercare di accertare non è una verità assoluta, bensì una verità relativa di tipo empirico-giudiziale, consistente nella massima approssimazione alla realtà dei fatti materiali concretamente raggiungibile all'interno di coordinate spazio-temporali precisamente definite; e ciò tenuto conto che nel processo, l'attività probatoria è comunque funzionale all'accertamento della ve-

seco margine di discrezionalità contenutistica in quanto espressione della volontà popolare, destinata ad estrinsecarsi nel fisiologico dibattito tra maggioranza e minoranza parlamentare.

Tale orientamento trova specifica consacrazione anche nella Carta costituzionale, in primo luogo nel principio *nulla poena sine crimine*, di cui all'art. 25, comma 2, Cost., il quale presuppone che una pena possa essere inflitta legittimamente solo ad esito dell'accertamento processuale, nel rispetto di tutte le garanzie di legge, di un comportamento oggettivamente costituente reato. E, ancora, nell'art. 27 Cost., il cui comma 3 enuncia la funzione rieducativa della pena, il cui raggiungimento passa necessariamente attraverso un controllo attento, da parte dell'autorità giudiziaria, della veridicità oltre ogni ragionevole dubbio dei fatti sui quali si fonda la sentenza di condanna, poiché unicamente a tale condizione il condannato potrà percepire la decisione giudiziaria come un atto ("giusto") cognitivo di accertamento. Infine, la più rilevante indicazione costituzionale in tal senso si rinviene nell'art. 111 Cost., laddove consacra il carattere fondamentale del principio del contraddittorio per l'accertamento processuale dei fatti<sup>6</sup>.

Dunque, in linea generale, nel senso dell'esaltazione del ruolo giuridico del sapere scientifico depone la concezione del processo quale modello essenzialmente epistemico, ossia sostanzialmente orientato verso l'accertamento della verità dei fatti, ferma la relatività di contesto e di metodo che necessariamente influenza tale accertamento<sup>7</sup>.

---

rità in una durata di tempo ragionevole rispetto alla ricostruzione dei singoli fatti accaduti, necessaria per fondare il ragionamento decisorio del giudice; cfr., sul punto, M. Taruffo, Note per una riforma del diritto delle prove, in *Riv. dir. proc.*, 1986, pp. 35 e ss.; P. Ferrua, "Processo penale e verità", in *Dem. dir.*, 2000, p. 209.

<sup>6</sup> Per approfondimenti sul punto, G. Amarelli, *La ritrattazione e la ricerca*, cit., pp. 31-34, il quale osserva anche che la stessa Corte Costituzionale sembra aver recepito tale impostazione teorica con sentenza n. 111 del 26 marzo 1993, laddove respinge la concezione semplicistica del processo come strumento di risoluzione dei conflitti e ne riafferma la funzione di mezzo per l'accertamento dei fatti reali e per pervenire ad una decisione quanto più possibile corrispondente al risultato voluto dal diritto sostanziale.

<sup>7</sup> M. Taruffo, *La semplice verità. Il giudice e la costruzione dei fatti*, Roma-Bari, 2009, p. 135. In senso contrario continua ad esprimersi, F. Auletta, "La prova scientifica: diritto, epistemologia, strumenti d'acquisizione", in *Riv. trim. dir. proc. pen.*, fasc. 2, 2016, pp. 461 e ss., il quale osserva che la concezione del processo come modello epi-

Numerose sono le questioni dibattute la cui proliferazione, nel corso degli ultimi anni, ha ancor di più acceso i riflettori sul tema del rapporto tra scienza e diritto. A titolo esemplificativo, può farsi riferimento al rapporto tra imputabilità ed accertamento dell'infermità mentale nel processo penale<sup>8</sup>, al rilievo giuridico delle neuroscienze<sup>9</sup>, agli standard qualitativi da adoperare nelle scienze forensi ai fini della corretta formazione della prova nel processo penale<sup>10</sup>.

In tale ottica, non può tralasciarsi di considerare che la valorizzazione giuridica del sapere scientifico si lega inscindibilmente anche alla progressiva esaltazione della libertà di autodeterminazione della persona quale centro tolemaico di rotazione del sistema giuridico, che emerge prepotentemente in alcune recenti prese di posizione della giurisprudenza di legittimità e costituzionale.

Questa tendenza si esprime, in primo luogo, attraverso la valorizzazione dell'art. 32 Cost., quale strumento che consente a ciascun individuo la gestione personalistica della sua situazione psico-fisica, attraverso una scelta effettiva tra le più opzioni lecite messe a disposizione dal contesto scientifico di riferimento, posto che a ciascuna scelta corrisponde una modalità di estrinsecazione della personalità<sup>11</sup>.

stemico è contrastata innanzitutto dal sistema di fissazione dei fatti controversi nel processo civile, cristallizzato dalla L. n. 69/2009, sistema in base al quale «salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione [...] i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita» (art. 115, comma 1, c.p.c.), in tal modo assoggettandosi lo stesso alla verità convenzionale portata alla luce dalle parti. Sul punto, cfr. G. Canzio, "Prova scientifica, ricerca della 'verità' e decisione giudiziaria nel processo penale", in *Quaderno n. 8 della Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2005, p. 55.

<sup>8</sup> Cfr., sul punto, P. Rivello, "L'imputabilità e l'infermità mentale nel contesto del diritto vivente", in *Cass. pen.*, 1, 2010, pp. 422 e ss.; M. Serraino, "Appunti su azione di sostanza psicoattiva e imputabilità penale", in *Riv. it. med. leg.*, 2, 2015, pp. 445 e ss.

<sup>9</sup> C. Grandi, "Sui rapporti tra neuroscienze e diritto penale", in *Dir. proc. pen.*, 3, 2014, p. 1249 e ss.; A. Santosuosso, "Neuroscienze e diritto: un quadro delle opportunità", in *Riv. it. med. leg.*, 1, 2012, pp. 83 e ss.; L. Sammiceli, "Neuroscienze e diritto, tra buona scienza e asimmetrie concettuali", in *Gior. it. Psic.*, 4, 2016, pp. 789 e ss.

<sup>10</sup> Aa. Vv., "Standard di qualità nelle scienze forensi: uso della TC multistrato nella formazione della prova", in *Riv. it. med. leg.*, 1, 2012, pp. 197 e ss.; Aa. Vv., "Patologia forense, ricerca scientifica ed esplicitazione delle evidenze: affinità elettive od un conubio tradito?", in *Riv. it. med. leg.*, 2, 2014, pp. 375 e ss.

<sup>11</sup> Sul punto, G. Chinè, A. Zoppini, *Manuale di diritto civile*, Seconda edizione, Roma, 2011, pp. 131-132; Cfr. anche G. Coletta, *Le difficoltà del dibattito bioetico e*

Osservando l'evoluzione giurisprudenziale più recente, può rilevarsi che depongono in tal senso talune pronunce della Corte di cassazione che, oltre a dilatare i contenuti dell'obbligo informativo cui il medico è tenuto nei confronti del paziente, includendovi anche i dettagli relativi alle potenziali complicanze<sup>12</sup>, sono giunte ad ammettere la risarcibilità della lesione della libertà di autodeterminazione in sé considerata, derivante dalla mancata informazione, prescindendo dalla verifica di un pregiudizio alla salute. E ciò senza negare la configurazione del danno risarcibile in termini di "danno-conseguenza", bensì sottolineando che «la libertà di autodeterminarsi costituisce un bene di per sé, quale aspetto della generica libertà personale», sicché la conculcazione della facoltà del paziente di decidere se autorizzare o non autorizzare il medico all'esecuzione dell'intervento proposto, o addirittura rivolgersi altrove, costituisce di per sé la perdita di un bene personale<sup>13</sup>.

Come innanzi accennato, nel senso dell'esaltazione della persona si pongono anche le più recenti prese di posizione della Corte costituzionale relative alla L. 40/2004, anche successive alla sentenza n. 162/2014, in materia di fecondazione eterologa, che saranno in seguito oggetto di approfondimento<sup>14</sup>.

---

*la necessità di una legislazione caratterizzata dal rispetto delle scelte individuali*, in L. Chieffi, P. Giustiniani, *Percorsi tra bioetica e diritto. Alla ricerca di un bilanciamento*, Torino, 2010, pp. 58-61. Quanto al riparto di giurisdizione tra Giudice ordinario e Giudice amministrativo in relazione alle controversie concernenti la lesione del diritto alla salute, R. Garofoli, G. Ferrari, *Manuale di diritto amministrativo, V edizione*, Roma, 2012, pp. 1791-1792.

<sup>12</sup> Cass. civ., Sez. III, 13 febbraio 2015, n. 2854; Cass. civ., Sez. III, 19 settembre 2014, n. 19731; Cass. civ., Sez. III, 29 settembre 2015, n. 19212, sulla scorta della considerazione che solo al paziente spetta la valutazione dei rischi cui intende esporsi, anche qualora la probabilità di verifica dell'evento oggetto dell'informazione sia così scarsa da essere prossima al fortuito o, al contrario, sia così alta da renderne certo l'accadimento.

<sup>13</sup> Cass. civ., Sez. III, 12 giugno 2015, n. 12205. Cfr. anche Cass. civ., Sez. III, 13 febbraio 2015, n. 2854, ove si afferma espressamente che l'acquisizione da parte del medico del consenso informato del paziente rappresenta l'oggetto di un'obbligazione diversa ed autonoma rispetto a quella di esecuzione dell'intervento medico; Cass. civ., Sez. III, 20 maggio 2016, n. 10414.

<sup>14</sup> Il riferimento è a Corte cost., 5 giugno 2015, n. 96 e Corte cost., 11 novembre 2015, n. 229 in materia di diagnosi preimpianto.

Invero, gli arresti giurisprudenziali di cui sopra sembrano attestare la “crisi evolutiva”, che, negli ultimi anni, sta attraversando l’arte medica. Crisi legata alla circostanza che da un lato, grazie al progresso delle tecnologie, questa arte contribuisce sempre più al prolungamento della vita e, dall’altro, si trova a confrontarsi con problematiche nuove, quali la qualità della vita, l’assistenza dell’ammalato incapace, il superamento delle barriere dell’incoscienza e tutte le ulteriori questioni poste dalla moderna bioetica. Seguendo questa spinta evolutiva la medicina moderna avverte con crescente pressione l’esigenza di allargare gli orizzonti per affondare le proprie radici nel territorio delle altre scienze, rifiutando una cura settoriale che vede l’uomo quale entità puramente fisica. La condizione dell’uomo, piuttosto, va valutata in tutta la sua globalità, tenendo in adeguata considerazione tutte le sue componenti corporali, emotive, sentimentali e comunque trascendenti che, nella loro inestricabile complessità, costituiscono l’essere umano<sup>15</sup>.

## 2. Il rilievo del sapere scientifico nella giurisprudenza costituzionale

Tali esigenze, nel loro incedere evolutivo, hanno fatto breccia in diverse importanti pronunce della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, anche non strettamente relative al settore della responsabi-

---

<sup>15</sup> Interessanti, al riguardo, le riflessioni di P. Franzini, *Pensare la medicina*, Milano, 2001, pp. 70-71, il quale osserva che i lumi della scienza non vanno spenti ma resi anzi più vividi, così che «illuminino in un “insieme” che sia autenticamente scientifico tutti i “pascoli dell’essere” aperti all’umanità»; e ciò tentando nuove alleanze non solo con le altre scienze che automaticamente si sposano alla medicina (ad es. la fisica, la chimica, la matematica), ma anche con le “scienze dell’uomo”, che si collocano sul terreno della trascendenza e dell’immanenza. Quanto al rapporto tra evoluzione della medicina e diritto, L. Busatta, “Per la costruzione di un pluralismo sostenibile nel rapporto tra diritto e scienze della vita”, in *Biola Journal*, 1, 2016, ove si osserva che il rapidissimo sviluppo avvenuto nel mondo scientifico nel corso degli ultimi decenni ha rivoluzionato moltissimi settori dell’esperienza e della vita umana, non ultimo quello relativo alla cura della salute; e tale avanzamento impone al diritto, al crocevia tra pluralismo assiologico e sviluppo medico scientifico, «di confrontarsi con diverse discipline, di dialogare con altre scienze e di tradurre con strumenti e linguaggi propri della scienza giuridica concetti e nozioni appresi altrove».

lità medica, in un contesto caratterizzato dalla presenza sempre più capillare della scienza nella vita quotidiana e dalla dipendenza tecnologica che ha plasmato le società contemporanee<sup>16</sup>.

Già con la sentenza n. 282 del 2002, i giudici della Corte costituzionale si erano premurati di precisare che «non è, di norma, il legislatore a poter stabilire direttamente e specificamente quali siano le pratiche terapeutiche ammesse, con quali limiti e a quali condizioni. Poiché la pratica dell'arte medica si fonda sulle acquisizioni scientifiche e sperimentali, che sono in continua evoluzione, [...]», in tal modo rimarcando la necessità di tener conto, nell'esercizio dell'attività legislativa, dello stato delle evidenze scientifiche e sperimentali<sup>17</sup>.

In maniera ancor più dirompente la Consulta si è espressa nella più recente pronuncia che ha determinato l'abbattimento del divieto di fecondazione eterologa, dichiarando espressamente l'incompatibilità di tale divieto con l'art. 32 Cost. (oltre che con gli artt. 2, 3, 31 Cost.). In tale occasione, infatti, i giudici costituzionali hanno sostenuto che l'impossibilità per la coppia di vivere l'esperienza della genitorialità avvalendosi della PMA eterologa e, dunque, degli strumenti più avanzati messi a disposizione dalla scienza medica, impatta inesorabilmente con il surriferito dettato costituzionale, con conseguente illegittimità della disciplina normativa restrittiva. E ciò senza che tale divieto si configuri quale mezzo ineludibile adoperato dal legislatore per salvaguardare ulteriori interessi di pari rango, attesa l'opacità e l'assen-

---

<sup>16</sup> Per una panoramica ampia circa il rilievo del sapere scientifico nella giurisprudenza costituzionale e, più in generale, nel mondo giuridico, G. Forti, F. Centonze, "Diritto e sapere scientifico in campo sanitario: un progetto di integrazione multidisciplinare", in *Riv. it. med. leg.*, fasc. 4-5, 2011, pp. 915 e ss.

<sup>17</sup> Corte cost., 26 giugno 2002, n. 282. Di particolare interesse risulta anche Corte cost., 8 maggio 2009, n. 151, con la quale il divieto legislativo di creare un numero di embrioni superiore a quello strettamente necessario «ad un unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre» è stato dichiarato illegittimo proprio perché tale proibizione, anche in combinato disposto con l'obbligo di impiantare contestualmente tutti gli embrioni prodotti, avrebbe obbligato il medico ad effettuare interventi che la letteratura medica è concorde nel considerare potenzialmente dannosi per la salute della donna e del feto. Sul punto, cfr. L. Violini, "La tutela della salute e i limiti al potere di legiferare: sull'incostituzionalità di una legge che vieta specifici interventi terapeutici senza adeguata istruttoria tecnico-scientifica", in *Le Regioni*, 6, 2002, pp. 1450 e ss.

za di fondatezza tecno-scientifica degli interessi contrari invocati a sostegno dello stesso<sup>18</sup>.

Nella stessa visuale prospettica sembra collocarsi anche Corte. Cost., 5 giugno 2015, n. 96, che contribuisce al processo di smantellamento della L. n. 40/2004, dichiarando l'incostituzionalità degli artt. 1, commi 1 e 2, e 4, comma 1, nella parte in cui non consentono il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita alle coppie fertili portatrici di malattie genetiche trasmissibili, rispondenti ai criteri di gravità di cui all'art. 6, comma 1, lettera b), della legge 22 maggio 1978, n. 194, accertate da apposite strutture pubbliche. Invero, la Consulta perviene ad una siffatta declaratoria di incostituzionalità evidenziando anche la violazione dell'art. 32 Cost., nella misura in cui non si consente alla donna di avvalersi della tecnica scientifica della cd. "diagnosi preimpianto" onde accertare processi patologici relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro, che possano determinare un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna ed eventualmente evitare l'impianto stesso; pericolo ulteriormente in-

---

<sup>18</sup> Corte cost., 10 giugno 2014, n. 162, con la quale il giudice delle leggi: «1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 3, della legge 19 febbraio 2004, n. 40, nella parte in cui stabilisce per la coppia di cui all'art. 5, comma 1, della medesima legge, il divieto del ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, qualora sia stata diagnosticata una patologia che sia causa di sterilità o infertilità assolute ed irreversibili; 2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, della legge n. 40 del 2004, limitatamente alle parole «in violazione del divieto di cui all'articolo 4, comma 3»; dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, comma 3, della legge n. 40 del 2004, limitatamente alle parole «in violazione del divieto di cui all'articolo 4, comma 3»; dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 12, comma 1, della legge n. 40 del 2004, nei limiti di cui in motivazione». Cfr. A. De Santis, *La fecondazione eterologa nel quadro legislativo e giurisprudenziale italiano*, in M. De Tilla, L. Militerni, U. Veronesi, *Fecondazione eterologa*, Milano, 2015, pp. 253-260. In senso più ampio, sul rilievo costituzionale della dimensione medico-scientifica nella determinazione del momento a partire dal quale il processo biologico di sviluppo embrionale assume uno specifico rilievo giuridico, S. Agosta, "Spingersi dove neppure alle più recenti acquisizioni medico-tecniche è consentito: la sfida del diritto all'epoca della rivoluzione biologica", in *Rivista AIC*, 1, 2014; R. Sapienza, "Ancora sulla sentenza del 10 giugno 2014, n. 162, della Corte costituzionale. La fecondazione eterologa tra margine di apprezzamento e vincolo di interpretazione conforme alla Convenzione europea", in *Dir. um. e dir. inter.*, 3, 2014, pp. 638 e ss.

crementato ove la donna, in un momento successivo all'impianto, assuma la decisione di abortire<sup>19</sup>.

Lungo la medesima linea interpretativa si colloca la successiva Corte cost., 11 novembre 2015, n. 229, che dichiara l'illegittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 3 e 32 Cost., degli artt. 13, commi 3, lettera b, e 4 della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), nella parte in cui contempla come ipotesi di reato la condotta di selezione degli embrioni anche nei casi in cui questa sia esclusivamente finalizzata ad evitare l'impianto nell'utero della donna di embrioni affetti da malattie genetiche trasmissibili rispondenti ai criteri di gravità di cui all'art. 6, comma 1, lettera b, della legge 22 maggio 1978, n. 194 (Norme per la tutela della maternità e sulla interruzione della gravidanza) e accertate da apposite strutture pubbliche. E ciò in considerazione della circostanza che se la diagnosi preimpianto è divenuta lecita per effetto della summenzionata Corte cost., n. 96/2015, certamente, in ossequio al principio di non contraddizione, tale condotta non può essere più attratta nella sfera del penalmente rilevante. In tal modo, più che approfondire la riflessione concernente il ruolo costituzionale del sapere scientifico, si ratifica e consolida la scelta di campo già operata in altre pronunce dalla Consulta, nel senso di garantire al cittadino la possibilità di estrinsecare la propria essenza autodeterministica nella gestione del suo personale itinerario sanitario, avvalendosi delle tecniche più avanzate messe a disposizione dalla scienza<sup>20</sup>.

---

<sup>19</sup> Per approfondimenti sul punto, M. Bergo, "Il riconoscimento del diritto alla fecondazione eterologa e alla diagnosi reimpianto nel sistema italiano di 'regionalismo sanitario'", in *Giur. cost.*, 5, 2015, pp. 1738 e ss.; L. Chieffi, "La diagnosi genetica nelle pratiche di fecondazione assistita: alla ricerca del giusto punto di equilibrio tra le ragioni all'impianto dell'embrione e quelle della donna ad avviare una maternità cosciente e responsabile", in *Giur. cost.*, 6, 2006, pp. 4713 e ss.; M.P. Iadicicco, "La diagnosi genetica preimpianto nella giurisprudenza italiana ed europea. L'insufficienza del dialogo tra le Corti", in *Quad. cost.*, 2, 2015, pp. 325 e ss.

<sup>20</sup> Con la medesima sentenza è invece esclusa la censurabilità della scelta legislativa di vietare e sanzionare penalmente la condotta di "soppressione di embrioni", anche ove riferita a embrioni che, in esito a diagnosi preimpianto, risultino affetti da grave malattia genetica. Invero, anche in riferimento a questi embrioni, la cui malformazione non giustifica un trattamento deteriore rispetto a quelli sani, si prospetta l'esigenza di tutelare la "dignità dell'embrione", «alla quale non può parimenti dar-

Tuttavia, una battuta di arresto (a ben vedere soltanto relativa) si registra con la recentissima Corte cost., 13 aprile 2016, n. 84, che dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 6, comma 3, ultimo capoverso e 13, commi 1, 2 e 3 della legge n. 40 del 2004, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 9, 13, 31, 32 e 33, comma 1, della Costituzione. Più precisamente, le censure risultavano rivolte alla previsione del «divieto assoluto di qualsiasi ricerca clinica o sperimentale che non sia finalizzata alla tutela dell’embrione stesso» e orientate ad ottenere una pronuncia additiva, tale da comportare un temperamento all’assolutezza del divieto.

Soffermando l’indagine sul rilievo del dato scientifico, è interessante sottolineare che, secondo il giudice rimettente<sup>21</sup>, «a fronte dell’inevitabile estinzione cui vanno incontro gli embrioni non impiantabili [...] il bilanciamento dovrebbe più ragionevolmente operarsi a favore della destinazione di tali embrioni agli scopi di una ricerca scientifica suscettibile di salvare la vita di milioni di esseri umani»; e inoltre, una tale destinazione manifesterebbe «un rispetto per la vita umana ben superiore al mero “lasciar perire”, dando un senso socialmente utile alla futura e inevitabile distruzione dell’embrione».

Ciò nondimeno, secondo il Giudice delle leggi, a fronte di una “scelta tragica”, «tra il rispetto del principio della vita [...] e le esigenze della ricerca scientifica – una scelta, come si è detto, così ampiamente divisiva sul piano etico e scientifico, e che non trova soluzioni significativamente uniformi neppure nella legislazione europea – la linea di composizione tra gli opposti interessi, che si rinviene nelle disposizioni censurate, attiene all’area degli interventi, con cui il legislatore, quale interprete della volontà della collettività, è chiamato a tradurre, sul piano normativo, il bilanciamento tra valori fondamentali in conflitto». In altre parole, la Corte costituzionale, in ossequio al

---

si, allo stato, altra risposta che quella della procedura di crioconservazione», non essendo l’embrione considerabile alla stregua di mero materiale biologico. Del resto, nella fattispecie, «il vulnus alla tutela della dignità dell’embrione (ancorché) malato [...] non trova però giustificazione, in termini di contrappeso, nella tutela di altro interesse antagonista», anche in considerazione della circostanza che «il divieto di soppressione dell’embrione malformato non ne comporta, per quanto detto, l’impianto coattivo nell’utero della gestante».

<sup>21</sup> Trib. Firenze, ordinanza 7 dicembre 2012.

secolare principio della separazione dei poteri, ribadisce che solo al legislatore compete la valutazione dell'opportunità di una siffatta scelta e l'eventuale selezione degli obiettivi e delle specifiche finalità della ricerca suscettibili di giustificare il "sacrificio" dell'embrione<sup>22</sup>.

Dunque, potrebbe sembrare che il processo di costituzionalizzazione del sapere scientifico abbia subito una battuta di arresto. Ma si tratta di un'interpretazione certamente scorretta, nella misura in cui i giudici costituzionali non negano la compenetrazione e rilevanza costituzionale di tale sapere ma, piuttosto, si limitano a ribadire la centralità del ruolo del legislatore nel concreto bilanciamento dei diversi valori costituzionali in conflitto, nel caso di specie consistenti nel valore della ricerca scientifica e nel principio di vita e dignità dell'embrione, legato al più o meno ampio grado di soggettività e di dignità antropologica che gli viene riconosciuto e che viene radicato nell'art. 2 Cost.

Da ultimo, un ulteriore passo in avanti nel processo di costituzionalizzazione del valore della scienza lo si è registrato con la recentissima sentenza n. 5/2018, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le numerose questioni di legittimità costituzionale promosse dalla Regione Veneto in riferimento al D.L. n. 73/2017 («Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale»).

Invero, i giudici della Consulta, pur riconoscendo la discrezionalità del legislatore nella scelta delle modalità attraverso le quali assicurare una prevenzione efficace dalle malattie infettive, specificano che questa discrezionalità «deve essere esercitata alla luce delle diverse condizioni sanitarie ed epidemiologiche, accertate dalle autorità preposte, e delle acquisizioni, sempre in evoluzione, della ricerca medica, che debbono guidare il legislatore nell'esercizio delle sue scelte in materia», altrimenti profilandosi una violazione dell'art. 32 Cost. E, difatti, proprio in questa prospettiva di valorizzazione della dinamica evoluti-

---

<sup>22</sup> Per approfondimenti sul punto, C. Casini, M. Casini, "Soggettività dell'embrione, 'contraccezione di emergenza', obiezione di coscienza: riflessioni dopo la sentenza costituzionale 84/2016", in *Dir. fam e pers.*, 3, 2016, pp. 861 e ss.; in senso più ampio, L. D'Avack, "Scienza e ricerca scientifica. Il conflitto di valori tra benefici e rischi", in *Dir. fam. e pers.*, 4, 2017, pp. 1255 e ss.; S. Penasa, "La Corte di giustizia e la ri-definizione normativa di 'embrione umano'", in *Quad. cost.*, 1, 2015, pp. 213 e ss.; per un'analisi di matrice filosofica, R. Brigati, "Regola aurea, procreazione e persone possibili, ovvero, che effetto fa essere un embrione?", in *Riv. fil.*, 2, 2007, pp. 215 e ss.

va propria delle conoscenze medico-scientifiche che debbono sorreggere le scelte normative in campo sanitario, il legislatore, attraverso l'art. 1, comma 1ter, D.L. cit., ha opportunamente introdotto un sistema di monitoraggio periodico che può sfociare nella cessazione della obbligatorietà di alcuni vaccini ove risultino non più necessari.

### 3. Il rilievo del sapere scientifico nella giurisprudenza di legittimità

Di particolare interesse, inoltre, sono le prese di posizione recentemente fatte registrare dalla giurisprudenza di legittimità circa il ruolo assunto dal sapere scientifico nel diritto penale.

Chiaramente, tale interesse giurisprudenziale, legato alla necessità di spiegare l'eziologia degli eventi concretamente sottoposti all'attenzione dell'Autorità giudiziaria, riguarda soprattutto il campo dei reati colposi, ove il Giudice deve rivolgersi al sapere scientifico per ottenere conoscenze tali da supportare il ragionamento causale. Il tutto pur sempre considerando che risulterebbe utopistico un metodo di indagine affidato esclusivamente alla forza esplicativa di leggi scientifiche universali o dotate di un coefficiente probabilistico prossimo ad uno, in quanto metodo insufficiente a governare i variegati accadimenti che coinvolgono il diritto penale; piuttosto, accade frequentemente che nel giudizio si debbano utilizzare leggi statistiche dotate di coefficienti medio-bassi di probabilità frequentista o addirittura generalizzazioni empiriche del senso comune<sup>23</sup>, necessariamente corroborate, però, dall'indagine concernente la probabilità logica del decorso causale così ricostruito<sup>24</sup>.

D'altra parte, nel corso degli ultimi anni, il ricorso del giudice penale al sapere specialistico è diventato sempre più frequente per un

---

<sup>23</sup> R. Blaiotta, "Il sapere scientifico e l'inferenza causale", in *Cass. pen.*, fasc. 3, 2010, pp. 1265 e ss; si rammenta che l'autore è stato anche estensore della sentenza relativa al "caso Thyssenkrupp", ossia *Cass. pen.*, Sez. Un., 18 settembre 2014, n. 38343, che sarà successivamente oggetto di approfondimento. Per una riflessione più ampia circa i rapporti tra diritto penale e sapere scientifico, F. Stella, *Leggi scientifiche e spiegazione causale nel diritto penale*, Milano, 1975; F. Stella, *Giustizia e modernità*, 3a Ed., Milano, 2003.

<sup>24</sup> Per approfondimenti sul punto, *Cass. pen.*, Sez. Un., 11 settembre 2002, n. 30328, Franzese.

duplice ordine di ragioni. Da un lato, i continui progressi del settore scientifico hanno via via reso più affidabili gli strumenti processuali di accertamento dei fatti<sup>25</sup>; dall'altro, si è registrata una significativa evoluzione del diritto penale sostanziale nel senso dell'introduzione di fattispecie di reato sempre più specialistiche e tecniche: si pensi alla recente riforma dei reati ambientali<sup>26</sup> o all'evoluzione legislativa in tema di criminalità informatica<sup>27 28</sup>.

Al riguardo, la Corte di cassazione<sup>29</sup>, occupandosi del noto "caso Thyssenkrupp" e, dunque, di responsabilità penale colposa, ha avuto modo di puntualizzare che «si rende necessaria una integrazione continua delle regole cautelari da adottare nello svolgimento di attività rischiose, attraverso le indicazioni provenienti dal sapere scientifico e tecnologico, sapere in continua evoluzione che reca il vero nucleo attualizzato della disciplina prevenzionistica». In tal modo, le norme di cautela che disciplinano lo svolgimento delle attività rischiose, tra le quali

<sup>25</sup> Sul punto, P. P. Rivello, *La prova scientifica*, in G. Ubertis, G. P. Voena (diretto da), *Trattato di procedura penale*, Milano, 2014, pp. 137 e ss.

<sup>26</sup> Riforma attuata con L. n. 68/2015. Sul punto, A. Cimmino, *I nuovi delitti contro l'ambiente: istanze repressive ed effettività della tutela penale nell'assetto normativo successivo alla riforma ex lege 68/2015*, in M. De Tilla, L. Militerni, U. Veronesi (a cura di), *L'inquinamento ambientale. Riflessioni normative e bioetiche*, Milano, 2016, pp. 139-206.

<sup>27</sup> Emblematica, al riguardo, risulta la L. n. 547/1993. Sul tema dell'evoluzione in senso tecnico del diritto penale sostanziale, M. Taruffo, *Conoscenza scientifica e decisione giudiziaria: profili generali*, in Aa.Vv., *Decisione giudiziaria e verità scientifica*, Milano, 2005, pp. 5 ss. Circa il difficile rapporto tra sapere scientifico e discrezionalità legislativa nella disciplina in materia di stupefacenti, V. Manes, "L'eterointegrazione della fattispecie penale mediante fonti subordinate, tra riserva 'politica' e specificazione 'tecnica'", in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2010, pp. 97 e ss.

<sup>28</sup> M. Lamanuzzi, "Nota redazionale a Cass. pen., sez. IV, 18 marzo 2015, n. 18080", in *Riv. it. dir. med. leg.*, fasc. 3, 2015, pp. 1185 e ss. All'interno di tale pronuncia, la Suprema Corte chiarisce che «il sapere scientifico costituisce un indispensabile strumento, posto al servizio del giudice di merito», fermo restando che il giudice stesso è chiamato a valutare l'affidabilità delle informazioni veicolate all'interno del processo dai consulenti, dando conto «del controllo esercitato sull'affidabilità delle basi scientifiche [...], soppesando l'imparzialità e l'autorevolezza scientifica dell'esperto che trasferisce nel processo conoscenze tecniche e saperi esperienziali».

<sup>29</sup> Cass. pen., Sez. Un., 18 settembre 2014, n. 38343. Cfr. sul punto, A. Panti, *La responsabilità nelle attività mediche*, in R. Bartoli (a cura di), *Responsabilità penale e rischio nelle attività mediche e d'impresa*, Firenze, 2010, pp. 168 e ss.

campeggia l'attività medico-chirurgica, fungono da valvola di collegamento con il tessuto scientifico, recependo in maniera continuativa le oscillazioni ed evoluzioni che all'interno dello stesso si manifestano, in guisa tale da orientare l'attività degli operatori professionali e, allo stesso tempo, il giudizio della magistratura. In tale ottica interpretativa, il sapere scientifico si tramuta nuovamente, sebbene in via indiretta, in strumento che garantisce il rispetto della libertà di autodeterminazione del singolo, non solo in riferimento al limitato comparto della gestione del suo itinerario sanitario, bensì, in senso più ampio, in ogni sua scelta di vita<sup>30</sup>.

Difatti, i giudici della Suprema Corte ribadiscono fermamente il concetto per il quale la scienza e la tecnologia rappresentano le uniche fonti certe, controllabili ed affidabili, che consentono al giudice di operare come consumatore e non produttore di leggi scientifiche, così conferendo determinatezza alla fattispecie colposa.

E proprio la determinatezza delle fattispecie di reato evita arbitrarie ingerenze del potere giudiziario nella normazione penale, posto che, proprio entro una norma vaga ed indefinita potrebbe pericolosamente insinuarsi un'ermeneusi giudiziale creativa di diritto, tale da determinare una frattura tra il diritto stesso e la volontà popolare<sup>31</sup>.

---

<sup>30</sup> Con maggiore prudenza si esprime Cass. Pen., Sez. IV, 29 aprile 2015, n. 18080 che, pur ammettendo che il sapere scientifico costituisce un indispensabile strumento, posto al servizio del giudice di merito, puntualizza ulteriormente che «qualsiasi lettura della rilevanza dei saperi di scienze diverse da quella giuridica, utilizzabili nel processo penale, non può avere l'esito di accreditare l'esistenza, nella regolazione processuale vigente, di un sistema di prova legale, che limiti la libera formazione del convincimento del giudice; che il ricorso a competenze specialistiche con l'obiettivo di integrare i saperi del giudice, rispetto a fatti che impongono metodologie di individuazione, qualificazione e ricognizione eccedenti i saperi dell'uomo comune, si sviluppa mediante una procedimentalizzazione di atti (conferimento dell'incarico a periti e consulenti, formulazione dei relativi quesiti, escussione degli esperti in dibattimento) ad impulso del giudicante e a formazione progressiva; e che la valutazione di legittimità, sulla soluzione degli interrogativi causali imposti dalla concretezza del caso giudicato, riguarda la correttezza e conformità alle regole della logica dimostrativa dell'opinione espressa dal giudice di merito, quale approdo della sintesi critica del giudizio».

<sup>31</sup> Sul punto, cfr. R. Garofoli, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, Roma, 2011, pp. 149-150. Il tutto senza obliterare che la determinatezza delle fattispecie penali, ed in particolare delle fattispecie colpose, garantisce altresì la tenuta del principio di colpevolezza, di cui all'art. 27 Cost., contribuendo all'individuazione delle condotte con-

Un'applicazione ancor più concreta di tale ordine di idee si rinviene in una pronuncia successiva, con la quale la Corte di Cassazione giunge a sostenere che, per assolvere i doveri in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, «il datore non è esentato dalla conformità di un macchinario alla legislazione vigente al momento dell'acquisto ma ha l'onere di adeguare i presidi di sicurezza alle nuove acquisizioni tecnologiche e scientifiche», con la conseguenza che in mancanza di tale adeguamento risponde dell'infortunio del lavoratore avvenuto a causa del macchinario non conforme. E ciò in quanto l'art. 2087 c.c., nell'affermare che l'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa misure che, secondo le particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale del lavoratore, «stimola obbligatoriamente lo stesso ad aprirsi alle nuove acquisizioni tecnologiche»<sup>32</sup>.

È agevole rilevare, dunque, come la Corte di Cassazione, nel soppesare l'addebito di colpa effettuato nei confronti del datore di lavoro, adoperi il modello "dell'uomo più esperto", altrimenti detto "della miglior scienza ed esperienza umana"<sup>33</sup>. Purtuttavia, una linea interpretativa siffatta presta il fianco ad un'agevole critica: un accertamento scevro da valutazioni soggettive, tese a verificare la concreta capacità dell'agente di adeguarsi al dovere di diligenza imposto dalla miglior scienza, rischia di risolversi in una concreta violazione del principio di colpevolezza, che impone di mandare esente da responsabilità penale il soggetto nei cui confronti non risultava esigibile, al momento della verifica del reato, una condotta conforme ai parametri ordinamentali<sup>34</sup>.

---

cretamente "esigibili" dal soggetto agente, nonché del diritto di difesa, di cui all'art. 24 Cost. e del principio del giusto processo, di cui all'art. 111 Cost.

<sup>32</sup> Cass. pen., Sez. IV, 3 febbraio 2016, n. 4501.

<sup>33</sup> In dottrina, in senso favorevole circa l'applicazione di tale criterio, T. Padovani, *Diritto penale*, Milano, 2012, p. 202; M. Grotto, *Principio di colpevolezza, rimproverabilità soggettiva e colpa specifica*, Torino, 2012, pp. 165 e ss., pp. 402 e ss.

<sup>34</sup> Sull'evoluzione del principio di colpevolezza, G. Delitala, *Il fatto nella teoria generale del reato*, Padova, 1930, pp. 84-85; H. Achenbach, "Riflessioni storico-dottoristiche sulla concezione della colpevolezza di Reinard Frank", in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1981, pp. 851 e ss.; G. Fiandaca, "Considerazioni su colpevolezza e prevenzione", in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1987, pp. 798 e ss.; T. Padovani, "Teoria della colpevolezza e scopi della pena", in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1987, pp. 836 e ss.

Su tale linea si colloca anche la recentissima pronuncia con cui le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno perimetrato l'ambito operativo del regime di disciplina della responsabilità penale medica delineato dalla L. 24/2017 (cd. Legge Gelli-Bianco)<sup>35</sup>.

In tale occasione, i giudici di legittimità hanno ancora una volta valorizzato il ruolo delle linee guida relative all'arte medica<sup>36</sup>, precisando che da un lato devono costituire una guida per l'operatore sanitario, altrimenti disorientato dalla proliferazione incontrollata di *clinical guidelines*, così tenendosi a freno le conseguenze negative potenzialmente scaturenti da un incontrollato soggettivismo del terapeuta; dall'altro, attraverso il regolamentare processo di certificazione ministeriale, che ne corrobora il grado di affidabilità e rilevanza, consentono di offrire una «plausibile risposta alle istanze di maggiore determinatezza che riguardano le fattispecie colpose qui di interesse», consolidando l'operatività concreta del principio di tassatività del precetto penale.

Si ripropone, quindi, l'apprezzabile concezione del rapporto tra diritto e scienza già emersa nell'ambito dell'articolata pronuncia relativa al "caso Thyssenkrupp", in virtù della quale quest'ultima funge (e deve fungere) da parametro integrazione continua delle regole cautelari da adottare nello svolgimento di attività rischiose, operando il riempimento contenutistico ed evolutivo delle stesse, e in tal modo garantendo la determinatezza dei comportamenti richiesti ai professionisti che svolgono tali attività, sì da evitare che il Giudice travalichi il ruolo di mero fruitore delle leggi scientifiche.

Cionondimeno, non si auspica un appiattimento supino dell'operato del sanitario sul contenuto delle linee guida, dovendosi piuttosto valorizzare l'iniziativa e capacità dello stesso nell'adeguamento di ta-

---

<sup>35</sup> Per un'analisi approfondita della novella normativa, A. De Santis, "La colpa medica alla luce della legge Gelli-Bianco", in *Studium iuris*, 7/8, 2017, pp. 790 e ss.; P. Piras, "Imperiti sine culpa non datur. A proposito del nuovo art. 590 sexies c.p.", in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it); C. Cupelli, "Lo statuto penale della colpa medica e le incerte novità della legge Gelli-Bianco", in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it); M. Caputo, *Colpa penale del medico e sicurezza delle cure*, Torino, 2017.

<sup>36</sup> Definite come «condensato delle acquisizioni scientifiche, tecnologiche e metodologiche concernenti i singoli ambiti operativi, reputate tali dopo un'accurata selezione e distillazione dei diversi contributi, senza alcuna pretesa di immobilismo e senza idoneità ad assurgere al livello di regole vincolanti».

li regole alle specificità del caso concreto; ed è proprio attraverso tale apprezzamento che il professionista «recupera la sua autonomia e manifesta il suo talento professionale», dissolvendo il paventato rischio della “medicina difensiva”.

Infine, risulta di particolare rilievo la recente pronuncia con la quale la Corte di Cassazione ha messo la parola fine alla complessa vicenda relativa alle responsabilità penali della Commissione Grandi Rischi in riferimento al terremoto dell’Aquila<sup>37</sup>, trattandosi di pronuncia con la quale affronta il tema della rilevanza penale del sapere scientifico epidemiologico, basato su rilevazioni probabilistiche<sup>38</sup>.

Sul punto, la giurisprudenza di legittimità si è tradizionalmente orientata su posizioni prudenti, sottolineando che «occorre comprendere se l’incremento delle probabilità studiato dall’epidemiologia quale base per l’individuazione e la dimostrazione con certezza, sul piano della causalità generale, di una relazione nomica, costituisca un dato di cui sia possibile far uso nel giudizio penale relativo ad un caso concreto»; in altre parole, «nel caso in cui la generalizzazione esplicativa sia solo probabilistica occorrerà chiarire se l’effetto acceleratore si sia determinato nel caso concreto alla luce di definite e significative acquisizioni fattuali»<sup>39</sup>.

Il ragionamento seguito dalla Suprema Corte nella recente pronuncia, invece, principia dalla considerazione che quando il Giudice non dispone, per la ricostruzione della realtà fenomenica, di regole scientifiche caratterizzate da certezza, il ricorso alle generalizzazioni del senso comune (sapere esperienziale) costituisce una reale e insuperabile

---

<sup>37</sup> Cass. pen., Sez. IV, 24 marzo 2016, n. 12478.

<sup>38</sup> Cfr., sul tema, P. Astorina Marino, “Causalità e fragilità epistemica: spunti per una riflessione sul valore normativo e politico criminale dei limiti del diritto penale”, in *Riv. it. med. leg.*, 2, 2017, pp. 447 e ss.; L. Butti, “L’utilizzo della scienza nel diritto ambientale”, in *Riv. giur. amb.*, 2, 2014, pp. 129 e ss.

<sup>39</sup> Cass. pen., Sez. IV, 17 settembre 2010, n. 43786, cd. “sentenza Cozzini”. Cfr. anche Cass. pen., Sez. IV, 10 giugno 2010, n. 38991, ove si ribadisce ancor più fermamente che gli studi di natura epidemiologica condotti sulla popolazione non consentono di accertare la causalità in riferimento a singoli decessi. Sul fondamento, anche filosofico, di tale modalità rigorosa di accertamento del nesso di causalità, O. Di Giovine, “La causalità tra scienza e giurisprudenza”, in *Riv. it. med. leg.*, fasc. 1, 2016, pp. 31-55; cfr. M. F. Carriero, “Lo statuto scientifico delle leggi di copertura”, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 3, 2017, pp. 1087 e ss.

necessità del giudizio, pur se necessariamente corroborato da una valutazione di credibilità razionale. Sicché, in tale ottica, anche il sapere scientifico epidemiologico può essere adoperato per l'accertamento della causalità individuale, purché il giudice sottoponga l'ipotesi esplicativa offerta dalla regola d'esperienza «al più serrato confronto con gli elementi fattuali che caratterizzano la fattispecie concreta». E ciò in quanto, dinanzi al multiforme atteggiarsi del reale, «spetta al giudice fondare le proprie inferenze fattuali sulle migliori basi conoscitive disponibili nella cultura del proprio tempo»<sup>40</sup>.

In aggiunta, oltre che per l'accertamento del nesso causale, le Sezioni Unite attribuiscono rilievo alle rilevazioni epidemiologiche anche ai fini del riscontro dell'elemento soggettivo della colpa. Segnatamente, sostengono che il principio di colpevolezza deve ritenersi rispettato nella misura in cui il soggetto agente, al momento della condotta, possa seriamente rappresentarsi la rischiosità del suo agire o del suo omettere rispetto a determinati eventi, corrispondenti a quelli poi

---

<sup>40</sup> In tale visuale prospettica, le massime di esperienza non si prestano a essere giudicate in termini di affidabilità probabilistica, bensì in termini di effettiva appartenenza al consolidato sapere esperienziale proprio dello specifico settore di rapporti oggetto di giudizio e alla loro razionale operatività nella specifica situazione concreta in cui trovano applicazione. In altro passaggio, la Suprema Corte afferma che «accade frequentemente che nel giudizio si debbano utilizzare leggi statistiche ampiamente diffuse nell'ambito delle scienze naturali, talvolta dotate di coefficienti medio-bassi di probabilità frequentista; nonché generalizzazioni empiriche del senso comune e rilevazioni epidemiologiche. Occorre, in tali ambiti, procedere a una verifica particolarmente attenta sulla fondatezza delle generalizzazioni e sulla loro applicabilità nella fattispecie concreta; ma nulla esclude che, quando sia scartata l'incidenza nel caso specifico di fattori interagenti in via alternativa, possa giungersi alla dimostrazione del nesso di condizionamento». Il rilievo delle leggi scientifiche di natura probabilistica nell'accertamento del nesso di causalità affonda le sue radici nel terreno filosofico, come evidenziato da W. Salmon, *40 anni di spiegazione scientifica*, Padova, 1992. Volgendo lo sguardo al versante medico, tale modello di spiegazione causale rinviene le sue origini nel Diciannovesimo secolo, allorché, nell'indagine empirica sulle leggi della natura, si riscontrava la predominanza di un approccio bio-sperimentale di tipo analitico, fondato su indagini condotte in laboratorio e svolte sulla base di modelli sperimentali, fondati sull'elaborazione di ipotesi a partire dai dati clinici; Cfr., sul punto, R. Festa, V. Crupi, P. Giaretta, *Forme di ragionamento e valutazione delle ipotesi nelle scienze mediche*, in A. Pagnini (a cura di), *Filosofia della medicina*, 2010, p. 129.

verificatisi, anche laddove su tale pericolosità non vi sia pieno consenso della comunità scientifica. E alle medesime conclusioni deve pervenirsi anche laddove «ci si trovi in presenza dei primi approfondimenti scientifici o di studi epidemiologici ancora incompleti o di esperimenti condotti su animali», a meno che le prime applicazioni non escludano radicalmente la riferibilità all'uomo di tali ultimi esperimenti.

Dunque, pur ribadendo la necessità di un vaglio rigoroso del profilo della "probabilità logica", la Suprema Corte riconosce una rilevanza inedita al sapere epidemiologico di matrice probabilistica, destinato ad orientare il giudice nell'accertamento del nesso causale, ove emerga l'impossibilità di attingere a leggi scientifiche dotate di coefficienti più elevati di probabilità frequentista; e altresì destinato a governare il successivo profilo dell'accertamento della colpa, nella perimetrazione delle regole cautelari cui il soggetto agente deve adeguare la propria condotta per non incorrere in un addebito di responsabilità penale.

Ma trattasi di un'evoluzione interpretativa che desta significative perplessità. Invero, delinea una modalità di accertamento del rapporto di causalità che si discosta significativamente dagli standard di certezza tradizionalmente richiesti dalla giurisprudenza di legittimità e cristallizzati dalla cd. "sentenza Franzese"<sup>41</sup>, nonché idonei a sorreggere la compressione del bene costituzionale della libertà personale, facendo applicazione di generalizzazioni del senso comune senz'altro idonee all'accertamento della causalità generale, ma non anche a discendere sul più complesso piano della causalità individuale.

Inoltre, un'evoluzione siffatta profila ulteriori criticità anche quanto al rispetto del principio di colpevolezza. Difatti, deve considerarsi quantomeno dubbia l'esigibilità, nei confronti del soggetto agente, e pur volendo utilizzare il modello della "miglior scienza ed esperienza"<sup>42</sup>, di un comportamento rispettoso delle regole cautelari ricavabili

---

<sup>41</sup> Cass. pen., Sez. Un., 11 settembre 2002, n. 30328.

<sup>42</sup> Già di per sé idoneo, come già innanzi osservato, ad ingenerare dubbi significativi in riferimento alla tenuta del principio di colpevolezza. Per un approfondimento sull'utilizzo del parametro della cd. "miglior scienza ed esperienza" ai fini dell'accertamento della colpevolezza individuale, A. Perin, "La crisi del 'modello nomologico' fra spiegazione e prevedibilità dell'evento nel diritto penale. Note introduttive e questioni preliminari sul fatto tipico colposo", in *Riv. it. dir. proc. pen.*,

non solo da leggi scientifiche accreditate, ma anche da meri studi epidemiologici, categoria entro la quale la Suprema Corte sembra forzatamente incastonare anche gli esperimenti condotti su animali la cui riferibilità all'essere umano non risulti oggetto di espressa smentita.

In definitiva, pur risultando senz'altro apprezzabile la spinta giurisprudenziale, in linea con l'attuale conformazione del tessuto economico-sociale, verso una sempre più intensa integrazione tra sapere scientifico e mondo giuridico, non appare pienamente conferente, sotto il profilo logico-argomentativo, la recente esaltazione del ruolo del sapere epidemiologico, in quanto tale da insidiare le terminazioni nervose di un principio cardine del diritto penale, quale il principio di colpevolezza, e da aprire il campo ad ingiustificate conculcazioni del valore fondamentale della libertà personale, oggetto di specifica consacrazione ad opera dell'art. 13 Cost.

#### 4. Considerazioni conclusive

Al netto di tali osservazioni critiche, a ben vedere riferite ad uno specifico e confinato approdo giurisprudenziale, non può omettersi di rilevare che il quadro globale odierno è quello di una compenetrazione continua tra diritto, giurisprudenza e scienza, nel quale il sapere scientifico assume anche il ruolo di ineliminabile strumento di estrinsecazione della persona.

È infatti il sapere scientifico che mette a disposizione dell'essere umano nuovi mezzi attraverso i quali esprimere la propria essenza ontologica e vivere autodeterministicamente la propria esistenza, soprattutto nella gestione del proprio personalissimo itinerario sanitario<sup>43</sup>;

---

3, 2014, pp. 1371 e ss., ove si osserva che tale impostazione teorica determina l'emersione di una problematica ulteriore, ponendo il diritto in una posizione di deferenza rispetto alla scienza e rinuncia alla creazione di un parametro autenticamente normativo vincolando eccessivamente il giudice al consenso maturato nella comunità degli esperti. Cfr. anche, V. Villa, *Teorie della scienza giuridica e teorie delle scienze naturali. Modelli e analogie*, Milano, 1984, p. 22.

<sup>43</sup> E ciò in ossequio all'insegnamento proveniente dalla più avvertita giurisprudenza. Al riguardo, è opportuno menzionare Cons. St., Sez. VI, 2 settembre 2014, n. 4460 che, sviluppando l'orientamento già espresso in maniera conferente da Cass.

mezzi tra i quali è possibile annoverare, a titolo esemplificativo, la diagnosi preimpianto e le tecniche di procreazione medicalmente assistita eterologa. Il tutto, in un contesto sociale caratterizzato dalla rapidissima circolazione delle informazioni e dalla sempre più pregnante presenza della scienza nella vita quotidiana, attraverso una dipendenza tecnologica improntata all'istantaneo (o semi-istantaneo) appagamento delle esigenze individuali che ha plasmato lo stile di vita dell'umanità contemporanea.

Ed è sempre il sapere scientifico che, consentendo ed imponendo al giudice di operare come consumatore e non produttore di leggi scientifiche, pone il cittadino al riparo da eventuali esercizi arbitrari del potere giudiziario e consente altresì l'individuazione preventiva delle condotte conformi e di quelle difformi dal quadro ordinamentale, garantendo allo stesso la possibilità di orientarsi liberamente nell'un senso e nell'altro.

In questo nuovo contesto, dunque, la scienza tende a penetrare progressivamente nell'impianto costituzionale, attraverso il viatico dell'art. 32 Cost., proprio in considerazione della predetta capillare presenza della stessa nella vita quotidiana, tale da ingenerare profonde modificazioni della piattaforma di valori su cui si innesta il funzionamento delle società contemporanee.

Diviene quindi sempre più auspicabile l'adesione alla ricostruzione per la quale proprio la scienza, nel suo carattere multiforme ed interdisciplinare, ha il compito di riempire di significato il pre-

---

civ., Sez. I, 16 ottobre 2007, n. 21748, osserva che cura non è «ciò che l'Amministrazione ritiene di proporre o imporre al paziente, in una visione autoritativa di salute che coincida solo con il principio di beneficialità [...] ma il contenuto, concreto e dinamico, dell'itinerario umano, prima ancor che curativo, che il malato ha deciso di costruire, nell'alleanza terapeutica con il medico e secondo scienza e coscienza di questo, per il proprio benessere psico-fisico, anche se tale benessere, finale e transeunte, dovesse preludere alla morte»; ed anche che «di fronte al rifiuto della cura da parte del diretto interessato, c'è spazio – nel quadro della c.d. “alleanza terapeutica” – per una strategia della persuasione, perché il compito dell'ordinamento è anche quello di offrire il supporto della massima solidarietà concreta nelle situazioni di debolezza e di sofferenza; e c'è, prima ancora, il dovere di verificare che quel rifiuto sia informato, autentico ed attuale. Ma, allorché il rifiuto abbia tali connotati, non c'è possibilità di disattenderlo in nome di un dovere di curarsi come principio di ordine pubblico».

detto art. 32 Cost., sì da elevarsi al rango di parametro costituzionale interposto e condizionare la legittimità della legge. In tale ottica interpretativa, pienamente in linea con l'attuale conformazione del tessuto sociale, ogni provvedimento legislativo relativo al settore sanitario che si ponga in conflitto con le recenti acquisizioni scientifiche può potenzialmente essere dichiarato incostituzionale, palesandosi un contrasto con la surriferita disposizione. E, nel contempo, anche il giudice dovrà riempire i propri giudizi con i dati scientifici tratti dall'osservazione empirica, ma ciò pur sempre con la precisazione che le risultanze della scienza non possono costituire un dettame da seguire acriticamente, ma devono rappresentare un valore conoscitivo aggiunto di cui tener conto nell'esercizio delle rispettive attribuzioni.

In tale ottica, se da un lato la scienza non rientra direttamente nella categoria delle fonti del diritto, dall'altro le principali fonti del diritto e della bioetica, ossia leggi e sentenze, possono intervenire nei rispettivi settori di competenza solo tenendo in adeguata considerazione i risultati, pur relativi e dinamici, dell'osservazione scientifica, risultando il biodiritto frutto di un processo deliberativo tendenzialmente plurale e aperto a diverse componenti normative, nessuna delle quali in sé autosufficiente<sup>44</sup>.

Tale impostazione teorica ha trovato un ponderato sviluppo nel lavoro di autorevole dottrina<sup>45</sup> che intende proporre la ricostruzio-

---

<sup>44</sup> C. Casonato, *Introduzione al biodiritto*, Trento, 2006, pp. 18-19, pp. 199-213; C. Casonato, "Biodiritto: il difficile rapporto tra scienza e legge", in *Unitn.*, Anno XIII, no. 125, agosto-settembre 2011, da [www.periodicounitn.unitn.it](http://www.periodicounitn.unitn.it) (accesso del 03-12-2015); F. Puzzo, *Progresso bio – tecnologico, personalismo costituzionale e diritto alla vita*, in Aa.Vv., *Costituzione, Economia, Globalizzazione*, Napoli, 2013, pp. 923-940.

<sup>45</sup> C. Casonato, "La scienza come parametro interposto di costituzionalità", in *Rivista AIC*, 2016, 2, pp. 6 e ss. L'Autore, però, evidenzia che l'adesione a siffatto orientamento innesca anche alcune riflessioni problematiche. In particolare, potrebbe risultare eccessivo far dipendere la discrezionalità politica del Parlamento, espressione della volontà popolare, da quanto riportato in riviste prestigiose governate dalla comunità scientifica, con conseguente *vulnus* del principio della separazione dei poteri e creazione di potenziali conflitti di interesse. Inoltre, la medicina non è scienza che si basa su elementi certi, fissi ed immutabili, con la conseguenza che potrebbe risultare piuttosto difficoltosa l'individuazione delle teorie scientifiche

ne di un modello virtuoso dei rapporti fra ambito giuridico e ambito scientifico in cui la scienza si interpone tra Costituzione italiana e legge, condizionando la legittimità della seconda. In tal modo, la scienza, oltre ad assumere il ruolo di indicatore della «ragionevolezza scientifica» di una legge<sup>46</sup>, si eleverebbe ad autentico parametro di costituzionalità, producendo la demolizione dei provvedimenti legislativi contrastanti con un concetto di salute mutato evolutivamente.

Chiaramente, l'adesione ad una ricostruzione siffatta consente di utilizzare la scienza quale parametro interposto solo in riferimento ai provvedimenti legislativi destinati a coinvolgere il bene giuridico della salute, in tal guisa perimetrando in maniera non del tutto condivisibile la rilevanza costituzionale del sapere scientifico. Ma si tratta pur sempre di un significativo passo in avanti destinato a mantenere l'impianto costituzionale al passo con i mutamenti che interessano il tessuto sociale, attraverso la fondamentale opera di "moderatore" svolta dalla Corte costituzionale, in un'evoluzione che conferisce concretezza al fisiologico fenomeno del cd. "anacronismo legislativo" e apre la via a future valorizzazioni del sapere scientifico.

E ciò in un contesto necessariamente caratterizzato dalla "co-partecipazione"<sup>47</sup> tra strumenti differenziati nell'esercizio della funzione legislativa, che garantisce copertura scientifica alla decisioni di natu-

---

provviste di un grado di condivisione e consolidamento tali da renderne ragionevole l'utilizzo quale parametro costituzionale. Sicché occorre indicare «un rapporto di proporzionalità inversa tra discrezionalità politica del Parlamento e grado di condivisione sugli effetti di un particolare trattamento da parte della comunità scientifica di riferimento». Cfr. anche, G. D'Amico, *Scienza e diritto nella prospettiva del giudice delle leggi*, Messina, 2008; G. Gemma, *Giurisprudenza costituzionale e scienza medica*, in A. D'Aloia (a cura di), *Bio-tecnologie e valori costituzionali. Atti del seminario di Parma svoltosi il 19 marzo 2004*, Torino, 2005, p. 37, si esprime in termini di «giudizio di scientificità».

<sup>46</sup> S. Penasa, "La 'ragionevolezza scientifica' delle leggi nella giurisprudenza costituzionale", in *Quad. cost.*, 2009, 4, pp. 817 e ss.; cfr. anche G. Vaccari, "La sentenza n. 151/2009 della Corte costituzionale: sulla ragionevolezza scientifica di un intervento legislativo in materia di procreazione medicalmente assistita", in *Studium Iuris*, 11, 2009, pp. 1175 e ss.

<sup>47</sup> Sul punto, S. Rodotà, M. Tallacchini, *Introduzione*, in S. Rodotà, M. Tallacchini (a cura di), *Ambito e fonti del biodiritto*, Milano, 2010.

ra politica e contestualmente ritaglia un adeguato spazio di autonomia in favore degli operatori professionali<sup>48</sup>; in tal modo, la bioetica non è più solo materia da regolamentare ma, di converso, strumento di impulso e di orientamento della funzione legislativa.

---

<sup>48</sup> F. Cortese, S. Penasa, “Dalla bioetica al biodiritto: sulla giuridificazione di interessi scientificamente e tecnologicamente condizionati”, in *Rivista AIC*, 2015, 4, p. 14. Per una riflessione che travalica i confini nazionali sul rilievo del sapere scientifico nella discrezionalità legislativa e giurisdizionale, S. Penasa, “Le ‘scientific questions’ nella dinamica tra discrezionalità giurisdizionale e legislativa. Uno studio comparato sul giudizio delle leggi scientificamente connotate nelle giurisdizioni nazionali, sovranazionale e internazionali”, in *Biolaw Journal*, 1, 2016, pp. 39 e ss.

SOCIETÀ

## Il Quirinale e la crisi: note a margine

Stefano Sepe

Il ruolo *politico* di “garante” del Presidente della Repubblica

Alla democrazia – è stato scritto di recente – «attribuiamo intrinseche virtù, e sopra tutte, quelle proprie delle *liberal*-democrazie cui è essenziale il carattere razionale della sfera pubblica e il concorrente apporto di sovranità politica e sistema dei diritti»<sup>1</sup>. Sovranità politica, sistema dei diritti, razionalità della sfera dell’azione dei poteri pubblici, sono tre elementi sui quali si è dipanata la vicenda che ha portato alla formazione del governo in carica. I primi due elementi rinviano direttamente all’articolo 1 della Costituzione italiana, laddove si stabilisce che la sovranità «appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione». Dal canto suo, la razionalità della sfera pubblica appare l’elemento necessario della relazione tra i poteri presenti nella società e regolati dal nostro ordinamento. Quindi, è da considerare un presupposto e, insieme, un criterio dell’attività politico-istituzionale. È dentro il sistema dei diritti e della sovranità popolare (esercitata attraverso le previste forme di rappresentanza) che occorre analizzare il “carattere razionale della sfera pubblica”, riguardato nella sua duplice declinazione: razionalità *versus* irrazionalità nei rapporti tra i poteri dello Stato e tra questi e gli altri “poteri” non istituzionali.

Sulla base degli elementi dianzi sommariamente ricordati – assunti come coordinate logiche – si può provare a suggerire una chiave interpretativa alle modalità delle consultazioni svolte dal Presidente della

---

<sup>1</sup> G. Palombella, *La politica come limite del diritto? Contrasti normativi oltre lo Stato*, Editoriale scientifica, Napoli 2018, p. 7.

Repubblica per la formazione del governo dopo le elezioni del 4 marzo scorso. Al centro del dibattito politico-istituzionale hanno assunto particolare rilievo (nonché un'enfasi mediatica inusuale) questioni che involgevano alcuni dei poteri del Capo dello Stato riguardanti specificamente le dinamiche tra i soggetti coinvolti nel percorso decisionale. Il lungo e accidentato *iter* iniziato dopo l'esito elettorale ha visto emergere modalità di azione e di comunicazione largamente inedite, con aspetti di rilevante novità rispetto alla prassi instauratasi nei precedenti decenni repubblicani. Nelle posizioni di alcuni dei principali attori della vicenda ha assunto valenza del tutto inusuale la contrapposizione tra volontà popolare e prerogative dei soggetti istituzionali ai quali sono rimesse le scelte per la formazione del governo.

Nel corso delle consultazioni sono stati messi in discussione – nei fatti, prima ancora che sul piano delle valutazioni di natura politica e giuridica – gli spazi e gli ambiti di azione del Presidente della Repubblica. Proprio su questi delicatissimi aspetti è possibile fare alcune osservazioni derivanti, da un lato, dall'interpretazione che la dottrina giuridica fornisce sui poteri presidenziali e, dall'altro, dalla prassi instauratasi nei decenni repubblicani. Occorre, di conseguenza, partire da alcune considerazioni di ordine generale. Carlo Esposito, nella sua “voce” *Capo dello Stato*<sup>2</sup> aveva sostenuto che il Presidente assume un ruolo politico pieno, allorché – nelle situazioni di crisi – viene chiamato a svolgere un'opera di mediazione nei confronti degli altri organi costituzionali. In particolare, nel corso delle consultazioni per la formazione dei governi, al Capo dello Stato va riconosciuta ampia “libertà” di movimento. In un sistema parlamentare, fondato sulla centralità delle Camere elettive, la Costituzione italiana – a simiglianza di quanto previsto dall'ordinamento della Terza Repubblica francese – delinea per il Capo dello Stato una funzione di organo «destinato

---

<sup>2</sup> C. Esposito, *Capo dello Stato*, voce dell'*Enciclopedia del diritto*, 1960, ora in Id, *Diritto costituzionale vivente*, D. Nocilla (a cura di), Giuffrè, Milano 1992. Il giurista scriveva che il «Capo dello Stato in regime parlamentare non differisce dalle altre istituzioni per la qualità del potere esercitato, ma è una delle istituzioni politiche che, come le altre, ma in via subordinata, ha possibilità di far valere le proprie direttive, tendenze, opinioni e orientamenti, e che sopravanza le altre istituzioni costituzionali per posizione, ma non per le funzioni» (p. 37).

ad equilibrare il sistema [...] attraverso la risoluzione delle sue crisi»<sup>3</sup>. È dentro il principio dei reciproci rapporti tra organi costituzionali che occorre individuare le dinamiche del processo politico democratico. Il flusso più importante è senza dubbio quello che si instaura tra il corpo elettorale e le forze politiche chiamate a rappresentarlo nelle sedi proprie (Parlamento e Governo). Accanto ad esso hanno specifica consistenza flussi paralleli che contemperano le esigenze del principio democratico con la necessità di introdurre nel processo politico elementi di equilibrio, che acquistano funzione di garanzia e di tenuta dell'ordinamento.

Il suo ruolo politico pieno – al quale faceva riferimento l'impostazione dottrinarica di Carlo Esposito – è «destinato a manifestarsi soltanto in circostanze relativamente eccezionali (cioè principalmente in occasione delle crisi)»<sup>4</sup>. In tale quadro concettuale la configurazione di un ruolo “politicamente attivo” del Presidente della Repubblica nello schema costituzionale è da ritenersi del tutto coerente con l'esigenza di una proficua dialettica tra gli organi costituzionali «in vista di talune determinazioni fondamentali della vita politico-costituzionale dello stato»<sup>5</sup>. Prevale – in merito alle prerogative del Capo dello Stato – non tanto ciò che la Carta costituzionale espressamente prescrive, quanto piuttosto ciò che non dice, lasciando agli attori del “gioco politico” reciproci spazi di manovra. Naturalmente – come è stato opportunamente rimarcato – «il margine di incidenza presidenziale si riduce di fronte ad un quadro partitico sufficientemente solido e coeso, per espandersi, invece, nelle situazioni di difficoltà del sistema, ove ri-

---

<sup>3</sup> A. Pizzorusso, *Lezioni di diritto costituzionale*, Edizioni de *Il Foro italiano*, Roma 1978, p. 297. In precedenza, sulla stessa linea di pensiero, G. Ballardore Pallieri, *Diritto costituzionale*, Giuffrè, Milano 1976, p. 197.

<sup>4</sup> Pizzorusso A., *op. cit.*, p. 310.

<sup>5</sup> Ivi, p. 298. In proposito egli osserva che la strada intrapresa in questo senso da Luigi Einaudi, e seguita da alcuni dei suoi successori, è giustificata «non tanto dal fatto che la Costituzione preveda esplicitamente poteri presidenziali tali da fare del loro titolare un organo politicamente attivo, quanto dalla circostanza che essa lascia nel vago quale debba essere il contributo di volontà e di pensiero che il Capo dello stato o i titolari di altri organi costituzionali debbono recare» nei momenti delle scelte fondamentali per l'interesse del paese.

sulti difficile individuare una coalizione di maggioranza»<sup>6</sup>. In definitiva, sembra lecito sostenere che le limitazioni alle quali il Presidente della Repubblica è tenuto ad attenersi «non derivano [...] dalla sua ipotetica neutralità», ma piuttosto dalla circostanza che – in una Repubblica democratica di stampo parlamentare – egli si colloca in una «posizione laterale, anche se di grande rilievo», che si qualifica come «il primo e più importante dei circuiti sussidiari cui si fa ricorso ove divenga momentaneamente indisponibile quello principale, cioè quello che passa per il Parlamento e per il Governo»<sup>7</sup>.

In generale, è ritenuto scontato che «il Capo dello stato deve essere considerato [...] un potere a sé stante, cui sono attribuite funzioni variamente connesse con quelle assegnate agli altri organi supremi»<sup>8</sup>. Il “circuitto sussidiario” a quello governativo/parlamentare fa perno sul Capo dello Stato nella sua qualità di rappresentante dell’unità nazionale<sup>9</sup>. Anche su questo aspetto soltanto un’attenta analisi dei presupposti giuridici può condurre a definire le implicazioni riguardanti gli “spazi” che l’ordinamento prevede per l’azione del Presidente della Repubblica nella risoluzione delle crisi di governo. La tesi secondo la quale la funzione di “rappresentanza dell’unità nazionale” configura per il Capo dello Stato il ruolo di “garante” dell’ordinamento e, di conseguenza, di «organo di coordinamento politico e giuridico»<sup>10</sup>, assume valenza peculiare nei momenti di crisi o quelli nei quali il capo dello Stato ha un ruolo particolare, previsto dalla Costituzione (è appunto il caso della soluzione delle crisi di governo). Il concetto di unità nazionale – è stato scritto – viene (sotto questo aspetto) a

---

<sup>6</sup> A. Vignudelli, *Diritto costituzionale*, Giappichelli, Torino 2008, pp. 911-912.

<sup>7</sup> A. Pizzorusso, *op. cit.*, p. 310.

<sup>8</sup> *Ivi*, p. 309.

<sup>9</sup> Sul punto i due estremi possono sintetizzarsi, da un lato, nella tesi di Livio Paladin (voce *Presidente della Repubblica*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. XXXV, 1986) a giudizio del quale ciò farebbe del Capo dello Stato l’interprete di interessi superiori della nazione; dall’altro, in quella di A. Vignudelli, *op. cit.*, p. 862), secondo il quale al Presidente della Repubblica è assegnata semplicemente la «funzione di simbolo dell’unità e della continuità statale».

<sup>10</sup> G. Cuomo, *Il Presidente della Repubblica: impedimento e supplenza*, Giannini, Napoli 1982, p. 15 (tesi già sostenuta da G. Guarino, “Il Presidente della Repubblica italiana”, in *Rivista trimestrale di diritto pubblico*, 1951).

«identificarsi» con «l'interesse generale»<sup>11</sup>. Opinione che ricalca la tesi sostenuta all'Assemblea costituente da Meuccio Ruini, a giudizio del quale il Capo dello Stato «rappresenta e impersona l'unità e la continuità nazionale, la forza permanente dello Stato al di sopra delle mutevoli maggioranze»<sup>12</sup>.

I passaggi nella crisi: le dinamiche del processo decisionale

Il voto del 4 marzo 2018 ha posto problemi di inusuale portata al sistema politico italiano. In una situazione di totale ribaltamento dell'assetto protrattosi nei sette decenni di storia repubblicana il Presidente della Repubblica è stato chiamato a "rimettere in moto il processo politico". In siffatte condizioni al capo dello Stato è toccato l'onere di sbrogliare una matassa, presentatasi da subito quasi inestricabile. I nuovi equilibri determinati dall'esito elettorale hanno modificato lo scenario di riferimento tradizionale, imponendo la ricerca di soluzioni, poiché nessuno dei partiti (o delle coalizioni) in lizza aveva la maggioranza per formare un governo che potesse ottenere la fiducia del Parlamento<sup>13</sup>. «Finché il sistema funziona – scriveva Giuseppe Cuomo – il Presidente della Repubblica esercita il ruolo di guardiano della Costituzione; diviene, invece soggetto attivo di "propulsione" non appena una "disarmonia" ostacola la funzionalità del sistema»<sup>14</sup>.

In una situazione di "oggettiva" crisi al Capo dello Stato spettava il compito di verificare – nel modo più ampio e approfondito – quan-

---

<sup>11</sup> «Il Presidente della Repubblica, in quanto rappresentante di questa unità, diviene il portatore dell'interesse generale della comunità: che è appunto quella che le parti politiche [...] possono realizzare» (G. Cuomo, *I poteri del Presidente della Repubblica nella risoluzione delle crisi di governo*, SAV, Napoli 1962, pp. 50-51).

<sup>12</sup> Citato in G. Cuomo, *I poteri del Presidente della Repubblica nella risoluzione delle crisi di governo*, cit., p. 45.

<sup>13</sup> In situazioni del genere – a giudizio di Carlo Esposito – «la inesistenza di maggioranze certe è sintomo, causa o modo di essere di crisi del sistema parlamentare». E «solo in ipotesi di crisi nel funzionamento del sistema [...] resta ammesso che il potere formale del Capo dello Stato si muta (o dovrebbe mutarsi) in sostantivo» (C. Esposito, *Capo dello Stato*, cit., p. 45).

<sup>14</sup> G. Cuomo, *I poteri del Presidente della Repubblica nella risoluzione delle crisi di governo*, cit., p. 51.

to le proposte dei partiti potessero trovare sbocco in una maggioranza in grado di governare. Non a caso, tale aspetto era stato da subito posto dal Capo dello Stato come premessa indispensabile a qualunque ipotesi che le forze politiche intendessero sottoporre al suo vaglio. Già dall'esordio, quindi, Mattarella aveva messo in rilievo l'esigenza che fossero avanzate proposte in grado di superare l'*impasse* determinato dai risultati elettorali. Tale indicazione – pienamente coerente con il dovere del Presidente della Repubblica di garantire l'unità nazionale – costituiva un monito ai partiti, affinché si facessero carico dell'obbligo di cercare soluzioni politiche, giuridicamente corrette, in grado di venire a capo di una situazione del tutto inedita, derivante da un risultato elettorale che non garantiva a priori una maggioranza parlamentare alla quale il Presidente della Repubblica avrebbe dovuto (automaticamente) rivolgersi nell'affidare il compito di formare il Governo. Su tale crinale il prolungarsi della crisi e il suo procedere zigzagante ha mostrato come all'origine dell'*impasse* vi fosse una legge elettorale palesemente inadeguata e foriera di criticità difficilmente superabili senza un solido apporto di buonsenso e una forte dose di responsabilità istituzionale nelle fasi delle consultazioni.

Gli avvenimenti successivi hanno visto venir meno alcuni dei presupposti necessari a garantire una rapida soluzione della crisi, creando una situazione di contrapposizione di elevato rischio per gli equilibri tra i poteri dello Stato. Le consultazioni si sono dipanate in un clima infuocato di polemiche che ha messo il Capo dello Stato di fronte a scelte progressivamente più delicate. Non è questo il luogo per ripercorrere puntualmente la vicenda<sup>15</sup>; basta qui rimarcare l'estrema prudenza dei passi compiuti da Mattarella, alla quale si sono costantemente accomunati il rigore delle scelte e la fermezza nel respingere pressioni e ingerenze lesive dei poteri del Capo dello Stato. Due passaggi dimostrano inequivocabilmente la coerenza estrema delle sue scelte. Le perduran-

---

<sup>15</sup> Al riguardo, basta il semplice rinvio alla stampa quotidiana. Ma la “temperatura” tanto dello scontro politico, quanto del dibattito tra le forze politiche, e tra queste e i cittadini, è rinvenibile nello straripante numero di interventi sui social media, nei quali hanno avuto larga presenza interventi che non è esagerato definire incendiari. Fenomeno pericoloso, non raramente oltre i limiti della decenza e delle norme, sul quale sarebbe utile una riflessione che prescindendo dal caso in questione e si interroghi piuttosto sulle soluzioni da adottare.

ti difficoltà nella definizione di un accordo avevano indotto Mattarella a dichiarare l'intenzione di promuovere la formazione di un governo "al di sopra delle parti" per gestire le esigenze non rinviabili (tra esse, la legge di stabilità) e – in caso di sfiducia da parte delle Camere – di occuparsi dell'ordinaria amministrazione in vista di nuove elezioni. L'ipotesi di un "governo del Presidente" era stata, inoltre, accompagnata dalla disponibilità a tener conto di una futura intesa tra i partiti che avrebbe consentito la nascita di un governo "politico". Posti dinnanzi a tale ipotesi, la Lega e il Movimento Cinque Stelle avevano chiesto al Presidente della Repubblica di avere una "seconda opportunità" per formare un governo di coalizione. Opportunità concessa, accompagnata dall'espresso invito ai leader dei due partiti di verificare in tempi rapidi le possibilità di risoluzione della crisi.

Il punto di più acuta contrapposizione si è avuto, allorché il leader della Lega aveva affermato che non sarebbero stati accettati "divieti" sui nomi proposti al Presidente della Repubblica. In rigoroso stile istituzionale, la Presidenza non aveva replicato, sottolineando che il Capo dello Stato avrebbe agito sempre sulla base dei poteri che la Costituzione gli attribuiva. In linea con tale impostazione, Mattarella eccepiva sul nome di uno dei componenti proposti dal presidente del Consiglio incaricato. Il resto è cronaca. Nell'arco di pochissimi giorni la crisi – che sembrava avviare il paese verso la paralisi istituzionale – veniva risolta in due mosse dal Capo dello Stato: prima conferendo l'incarico a un "tecnico" non indicato dai partiti; successivamente consentendo che Movimento Cinque Stelle e Lega indicassero il candidato premier proposto nella precedente fase delle consultazioni, sulla base delle valutazioni espresse dallo stesso Capo dello Stato.

Le consultazioni: regole, prassi, esiti

Per uscire dalla logica dell'occasionalità e, soprattutto, per cercare di ricondurre il caso specifico nell'ambito di un ragionamento volto a interrogarsi sul valore delle regole che presiedono alle modalità di azione del Capo dello Stato nelle crisi di governo, sembra opportuno richiamarsi sia all'elaborazione giuridica, sia alle valutazioni di carattere più strettamente legate alla prassi, in particolare nei casi nei quali esi-

sta una situazione politica di non lineare decifrazione. Il «fondamento delle consultazioni» si ritrova – veniva osservato già mezzo secolo fa – nell’esigenza di offrire al Capo dello Stato gli elementi affinché le sue decisioni possano essere «quanto più possibile aderenti alle circostanze di fatto su cui vengono a incidere, [...] al fine di permettere una scelta della persona (e, indirettamente, del programma politico) da incaricare per la formazione di un nuovo Governo che corrisponda agli orientamenti generali del Parlamento»<sup>16</sup>. La prassi delle consultazioni – pur nelle differenze emerse nel corso della storia repubblicana – ha un carattere eminentemente “strumentale”, perché agevola «l’esercizio di attribuzioni normativamente conferite al Presidente della Repubblica»<sup>17</sup>, non cristallizzate in precetti rigidi o in norme costituzionali stringenti<sup>18</sup>.

In assenza di regole specifiche si pongono criteri di ordine sistematico. Benché, infatti, «in via generale ed astratta» il Presidente non sia «giuridicamente vincolato dalle designazioni ricevute nel corso delle consultazioni», motivi «di opportunità e di convenienza» consigliano che egli non possa «prescindere dai nomi delle personalità designate». Del pari, vale il principio che il Capo dello Stato è tenuto a considerare l’interesse generale del «sistema di cui è portatore»<sup>19</sup>. In questo spazio di manovra potrebbe darsi il caso che il Presidente della Repubblica finisca per debordare dai confini che tanto le regole scritte quanto i principi dell’ordinamento prescrivono. Al riguardo è stato rilevato che – «se in vista di suoi interessi personali» – il Capo dello Stato «non incaricasse uno dei designati della maggioranza, questa potrebbe negare la propria collaborazione alla formazione del Governo o, successivamente, la fiducia, salvo dar conto del proprio atteggiamento».

---

<sup>16</sup> G. Zagrebelsky, “La formazione del governo nelle prime quattro legislature repubblicane”, in *Rivista trimestrale di diritto pubblico*, 1968, n. 3, pp. 822-823.

<sup>17</sup> *Ivi*, p. 823. Al riguardo l’autore aggiunge che la strumentalità è un carattere «proprio della maggior parte delle norme non scritte vigenti nel nostro sistema a costituzione scritta», (*ibidem*).

<sup>18</sup> G. Cuomo, *I poteri del Presidente della Repubblica nella risoluzione delle crisi di governo*, cit., p. 171, al riguardo osservava che «in via normale i testi costituzionali non disciplinano le consultazioni».

<sup>19</sup> *Ivi*, p. 199.

mento alla base dei rispettivi partiti ed alla pubblica opinione»<sup>20</sup>. Una sorta di sistema di bilanciamento, in ragione del quale la possibilità di “governi del Presidente” trova il suo limite oggettivo nella dinamica tra le attribuzioni del Parlamento, in quanto espressione della volontà popolare, e quelle del Capo dello Stato in qualità di garante della tenuta dell’ordinamento.

Lo svolgimento del delicato compito affidato dalla Costituzione al Presidente della Repubblica non assume, quindi, uno specifico “rilievo giuridico”, ma si sostanzia piuttosto in una sorta di “consuetudine introduttiva”, concretizzatasi in una prassi “costantemente seguita senza oscillazioni”, almeno per quanto riguarda il criterio. Le modalità, al contrario, sono andate variamente articolandosi, in ragione sia dell’indirizzo seguito da ciascuno dei Presidenti, sia delle specifiche contingenze politiche. Quasi pleonastico aggiungere che, nelle situazioni di particolare instabilità politica, il metodo seguito dal Capo dello Stato assume un rilievo tanto maggiore quanto più si presenta ardua la ricerca di una soluzione volta alla formazione del Governo<sup>21</sup>. Della necessità di un attento apprezzamento politico/istituzionale da parte del Capo dello Stato dava plastica testimonianza Luigi Einaudi, il quale osservava: «È ovvio che il presidente della Repubblica, debba, nello scegliere la persona incaricata di costituire il gabinetto, aver riguardo alla possibilità che il designato sia atto a procacciare a sé ed al suo gabinetto il consenso delle due camere del parlamento»<sup>22</sup>. Laddove la situazione politica – per contrasti tra i partiti o all’interno di alcuni di essi; ovvero per inesistenza di una maggioranza precostituita o difficoltà di raggiungere accordi in grado di garantirla – non offra sufficienti garanzie, il Capo dello Stato può incaricare un parlamentare da lui prescelto, senza nemmeno avviare altre consultazioni. Esempio, al riguardo, il caso che vide protagonista Einaudi il quale, nell’agosto del 1953, diede l’incarico di formare il governo a Giuseppe Pella. Quest’ultimo «costituì un Governo di ‘affari’ [...] con il dichiarato in-

---

<sup>20</sup> *Ivi*, p. 200.

<sup>21</sup> Su questo punto F. Cuocolo, *Il Governo nel vigente ordinamento italiano*, Giuffrè, Milano 1959, p. 24.

<sup>22</sup> L. Einaudi, *Lo scrittoio del Presidente (1948-1955)*, Einaudi, Torino 1956, p. 33.

tento di consentire il decantamento della situazione politica»<sup>23</sup>. Analoga scelta fu operata nel marzo del 1960 da Gronchi alla conclusione di una fase di crisi lunga e difficile. Il Presidente affidò l'incarico ad Attilio Piccioni, il quale rimise il mandato, che fu affidato a Giuseppe Segni. Questi – non avendo potuto formare una maggioranza – rinunciò all'incarico. A quel punto il Capo dello Stato – «con una decisione improvvisa e, a quel che sembra, assolutamente personale»<sup>24</sup> – conferì il mandato a Ferdinando Tambroni senza riaprire le consultazioni.

I due accadimenti, pur nella sostanziale differenza di contesto politico e nella peculiarità delle scelte operate, pongono il medesimo quesito, riguardante gli ambiti del potere del Capo dello Stato, tanto nel conferimento dell'incarico, quanto nei contatti tesi alla formazione del governo. In generale, vale l'assunto che – sia per quanto riguarda l'opzione sul soggetto al quale affidare l'incarico, sia per quello che concerne le modalità con le quali il Presidente perviene alla nomina dei ministri – «tutto dipende dalle condizioni politiche in cui si muove»; di conseguenza, «un'eventuale reazione rispetto ad un eccessivo interventismo del Presidente può aver luogo esclusivamente sul piano fattuale»<sup>25</sup>. Nei due casi illustrati dianzi, la scelta del Capo dello Stato di prescindere, a un certo punto, dalle consultazioni può essere ritenuta assorbita nell'ambito della sua potestà allorché il circuito politico parlamentare risulti bloccato. All'opposto, si può valutare quelle scelte come una sorta di «imposizione di fatto [...] adottata senza tener conto delle esigenze dell'organo cointeressato, il Parlamento»<sup>26</sup>.

Con alcune problematiche analoghe a quelle emerse la scorsa primavera dovettero confrontarsi i Presidenti della Repubblica Antonio Segni e Giuseppe Saragat. Nel primo caso, essendo venute a mancare le condizioni per la nascita di un governo di centro-sinistra (al quale aveva lavorato il presidente incaricato, Aldo Moro), il Capo dello Stato, il 19 giugno 1963 diede l'incarico a Giovanni Leone, il quale

<sup>23</sup> Cfr. S. Simoni (a cura di), *I programmi dei governi repubblicani*, Editrice Colombo, Roma 1980, p. 105.

<sup>24</sup> E. Ragionieri, *La storia politica e sociale*, in *Storia d'Italia*, vol. IV, *Dall'Unità a oggi*, Tomo terzo, Einaudi, Torino 1976, p. 2632.

<sup>25</sup> Così argomenta A. Vignudelli, *op. cit.*, p. 913.

<sup>26</sup> M. Tito, "La parte del Presidente", in *Panorama*, n. 45, 1966.

formò un governo monocolore “balneare” e si dimise nel novembre successivo, avendo «esaurito il compito che il Governo si era prefisso all’atto della sua costituzione e che era stato chiaramente indicato nelle dichiarazioni programmatiche»<sup>27</sup>. Tre anni più tardi, in occasione delle consultazioni che portarono alla formazione del suo terzo governo, Aldo Moro venne incaricato ben tre volte dal Presidente della Repubblica, Giuseppe Saragat. Nel corso del suo tentativo iniziale Moro, poco convinto della possibilità di trovare una maggioranza sicura, si accingeva a rinunciare all’incarico, ma fu invitato a «sopraspedere ad ogni decisione in merito»<sup>28</sup>, in attesa delle valutazioni presidenziali.

Più volte, nel corso della storia repubblicana, si è verificato che il Capo dello Stato affidasse incarichi (a titolo pieno, o semplicemente “esplorativo”) con indicazione della formula politica al quale l’incaricato dovesse limitare il tentativo di formare l’esecutivo o di sondarne la praticabilità politica. In merito sembra di poter concludere che tale ipotesi sia sorretta – oltre che dalla prassi instauratasi nel corso dei decenni – dal presupposto che «condizionare l’incarico ad una determinata formula politica»<sup>29</sup> faccia parte del margine di apprezzamento riconosciuto al Presidente della Repubblica. Questione ancor più complessa si rivela quella del possibile contrasto tra le proposte che il presidente del Consiglio incaricato presenta al Capo dello Stato per la composizione dell’esecutivo. La questione ha profili estremamente delicati, perché riguarda una decisione che è la combinazione di poteri e volontà distinti. Nel “dialogo pubblico” che ha tenuto banco sui media (qui si prendono in considerazione quelli tradizionali: carta stampata, radio e televisioni) nei tre mesi intercorsi tra le elezioni e la nascita del Governo, sotto la lente dei cronisti e dei commentatori è tornato incessantemente l’articolo 92 della Costituzione. Al riguardo è stato più volte adoperato – senza che quasi nessuno vi facesse caso – un sostantivo inappropriato. Da più parti si è detto e scritto che il Capo dello Stato nominava i ministri su “indicazione” del Presidente del Consiglio. In verità nell’articolo 92 si legge: su «proposta». Una differenza che potrebbe apparire insignificante, o soltanto lessicale, ma ta-

---

<sup>27</sup> Citato in S. Simoni, *op. cit.*, p. 272.

<sup>28</sup> Così si legge nel comunicato del Quirinale del 3 febbraio 1966.

<sup>29</sup> *Ivi*, p. 204.

le non è. Mentre il termine “indicazione” condurrebbe a limitare fortemente la potestà del Capo dello Stato nella co-decisione riguardante i componenti del Governo, la dizione “su proposta” ne illustra molto meglio gli ambiti e i confini. La proposta, infatti, può essere accolta o, sulla base di valutazioni di varia natura, respinta, poiché in ciò sta il margine di “libertà” di azione e di intervento che la Costituzione e la prassi lasciano al Capo dello Stato nella fase della composizione dell’esecutivo.

La nomina dei ministri è un atto “duale” nel quale non è dato definire una primazia tra le parti che concorrono a concretizzarlo. Il silenzio della Costituzione, su ambiti e limiti del Presidente della Repubblica in tale fattispecie, non può in nessun modo far apparire la “proposta” come un’indicazione necessariamente da accogliere. Se è indiscusso che spetti al Presidente del Consiglio incaricato l’autonomia di proporre i nomi dei componenti dell’esecutivo che si appresta a guidare, è da ritenere altrettanto fuori discussione la possibilità che il Capo dello Stato reputi non adeguati, in base a valutazioni di opportunità, uno o più nomi che gli siano stati proposti. Altrimenti il Capo dello Stato si limiterebbe a una presa d’atto delle soluzioni indicate dal Presidente incaricato. Al riguardo, non sembra inutile rammentare l’atteggiamento tenuto da Luigi Einaudi, durante il Governo Pella, nel definire la dialettica tra i massimi poteri dello Stato. Il 5 gennaio 1954 la Democrazia Cristiana presentò un ordine del giorno che di fatto sfiduciava il presidente del Consiglio in merito alla volontà di cambiare il titolare del ministero dell’Agricoltura. Pella si dimise immediatamente. Il 12 gennaio Einaudi convocò i presidenti dei gruppi parlamentari della Dc (Moro e Ceschi), consegnando loro una “nota verbale”, nella quale – censurando l’atteggiamento del partito di maggioranza – si affermava: «È dovere del presidente della Repubblica di evitare che si pongano, nel suo silenzio o nella inammissibile sua ignoranza dell’occorso, precedenti, grazie ai quali accada o sembri accadere che egli non trasmetta al suo successore immuni da qualsiasi incrinatura le facoltà che la costituzione gli attribuisce»<sup>30</sup>.

---

<sup>30</sup> L. Einaudi, *op. cit.*, p. 34.

## Postilla

La crisi della primavera scorsa si è dipanata in uno scenario nel quale occorre muoversi con estrema prudenza, per evitare derive pericolose. Quanto più incisiva e rigorosa è stata l'azione del Capo dello Stato, tanto più sorvegliate, quasi protocollari, sono state le sue modalità comunicative. Senza mai una parola di troppo, con attenzione estrema al rispetto del ruolo degli altri soggetti istituzionali e sociali, ma sempre puntuale nel correggere false notizie e voci incontrollate.

È stata una magistrale lezione che rinvia a una conclusione di ordine generale: nel costante equilibrio tra le regole scritte e quelle deducibili dalla logica della Costituzione, tra prassi e valutazione della situazione concreta, risiede la funzione "politica" *super partes* del Capo dello Stato. A distanza di mezzo secolo appaiono attualissime le osservazioni di Gustavo Zagrebelsky, a giudizio del quale «l'attività del Presidente si svolge liberamente, con i soli limiti derivanti dallo scopo che le consultazioni si prefiggono, la risoluzione della crisi nel modo più adeguato, e, nello stesso tempo, più celere possibile»<sup>31</sup>.

---

<sup>31</sup> G. Zagrebelsky, *op. cit.*, p. 831.

SOCIETÀ

## Musica, cultura e politica in Alfredo Parente\*

Enrica Donisi

Lo studioso sul quale si intende fermare l'attenzione, Alfredo Parente (Guardia Sanframondi, 4 luglio 1905- Napoli, 3 aprile 1985), è stato

uno dei protagonisti di quel grande processo di rinnovamento della cultura italiana, grazie al quale era nata da noi, finalmente, una vera critica musicale: era stata cioè restituita all'esercizio appunto del pensare, del «severo e rigoroso e non approssimativo pensare», un'attività che prima d'allora o s'era mantenuta (nel migliore e più raro dei casi) ristretta nei limiti della pura ricerca filologica e documentaria, o s'era abbandonata (ed era il caso più comune) al più fatuo dilettantismo<sup>1</sup>.

---

\* Il presente studio è frutto di una ricerca iniziata diversi anni or sono (E. Donisi, *Istituti, Bande e Società. Studi sulla musica a Benevento tra il 1561 ed il 1961*, Realtà Sannita, Benevento 2012, pp. 94- 95, II Ed. 2014, pp. 75-77), continuata con "Su alcuni aspetti della musica nel Novecento [...]", *Il Giornale di Kinetès*, n. 2, Ottobre 2017, pp. 47-59.

Ringrazio i professori Piero Craveri, Paolo De Nardis e Agostino Ziino per aver sempre apprezzato il mio lavoro ed avermi incoraggiato a pubblicarlo; il Centro Studi Filosofico-religiosi "Luigi Pareyson", i proff. Claudio Ciancio e Maurizio Pagano e il dott. Ezio Gamba, per la consulenza e la cortese disponibilità; il prof. Ernesto Paolozzi per avermi consentito di consultare alcuni suoi documenti; la dott.ssa Susetta Sebastianelli, funzionaria dell'Archivio dell'Istituto di Studi Storici, per aver messo a mia disposizione la sua professionalità, il dott. Mauro Giancaspro, già Direttore della Biblioteca Nazionale di Napoli che ha acconsentito alla mia richiesta di consultare il Fondo Parente (d'ora in poi F.P.).

<sup>1</sup> Così testualmente R. Di Benedetto, *Processo educativo* in AA.VV., *Filosofia musica arti. Studi e testimonianze sull'opera di Alfredo Parente*, Arte tipografica, Napoli 1979, p. 390. Il volume, in onore dei 70 anni di Parente, nasce da un'idea di Francesco Erasmo Sciuto.

In questa sede tenterò di offrire uno spaccato dell'ambiente culturale ed artistico nel quale Parente è vissuto e della sua attività, che copre circa sessanta anni del Novecento; un'altra chiave di lettura del suo pensiero sull'arte e sull'interpretazione, in particolare quella musicale, e della formazione ed elaborazione della teoria di Luigi Pareyson, cercando di dimostrare la profonda influenza che Parente ha esercitato su quest'ultimo.

Studio dai molteplici interessi, allievo prediletto di Benedetto Croce, Parente ha scritto su argomenti di politica, di logica, di estetica, di letteratura e di arti figurative, ma soprattutto di estetica e critica musicale. I suoi numerosi lavori, molti dei quali pubblicati su riviste di musicologia, rendono ragione di un intelletto profondo ed originale. Sin dagli anni trenta partecipa ai Congressi di musicologia e di filosofia, a Festival, diventando un punto di riferimento per intellettuali e artisti italiani e stranieri. La sua attività di critico musicale gli consente incontri con compositori, direttori d'orchestra, artisti, filosofi e letterati, con i quali sovente instaura non soltanto rapporti di amicizia ma anche accese polemiche.

La sua fama presto si diffonde anche all'estero, come studioso di musica e di filosofia. Durante i 37 anni, in cui collabora con *Il Mattino*, come critico musicale, fino all'8 dicembre 1976,<sup>2</sup> conquista la stima di intellettuali ed artisti: significative sono le parole del soprano Luisa Maragliano (Genova, 1931) nei suoi confronti: «[...] Lei è il primo critico, dacché io canto l'*Aida*, che sappia le origini reali di *Aida* e lo scriva. E sono critici importanti (si dice) che scrivono per i maggiori quotidiani nazionali [...]».<sup>3</sup> La stima per il nostro studioso è ampia-

---

<sup>2</sup> AA.VV., *Filosofia*, cit., p. 504.

<sup>3</sup> A proposito di una recensione di Parente sulla interpretazione della Maragliano in *Aida* nel Teatro S. Carlo di Napoli. Si riporta integralmente la lettera del Soprano perché indicativa anche della funzione della critica, della quale si farà cenno più avanti: «[...] Sono anni ch'io interpreto l'*Aida* nel modo che Lei ha osservato di persona, e sono anni ch'io mi ostino a credere che *Aida* sia una schiava e, appunto per questo, non posso mai dare sfogo all'ira interna, pena la morte e le feroci sevizie riservate agli schiavi ribelli. E *Aida*, da anni schiava, non può non aver fatto di necessità virtù e, quindi, non trova più né innaturale né difficile darsi un autocontrollo, simulato, è vero, ma pur sempre efficiente. Ed io, quando sono sulla scena, non sono più la Maragliano, ma entro profondamente nel carattere del personaggio in-

mente condivisa anche dalla pianista Lya de Barberiis (Lecce 19 luglio 1919, Roma 8 febbraio 2013):

Egregio Maestro,  
 è con profonda gratitudine che mi permetto di scriverLe, per esternarle così il mio più vivo ringraziamento. Ho letto la Sua acutissima critica alla esecuzione del I Concerto di Beethoven, e mai le mie umili intenzioni interpretative furono meglio comprese. È tanto limpida e perfetta, quella musica, tanto felice e serena [...]. Lei ha intuito felicemente questo mio pensiero, e di ciò la ringrazio ancora, molto vivamente. Spero di poterla conoscere di persona [...].  
 Lya de Barberiis.<sup>4</sup>

Nel 1964 Parente fonda e dirige la *Rivista di studi crociani*, alla quale, sin dalla fase organizzativa, cerca di imprimere un carattere internazionale invitando intellettuali, filosofi, storici, letterati, anche stranieri, a offrire contributi. Sollecita i lettori a un costante dialogo, alimentando dibattiti e polemiche. La Rivista – che presto acquisisce prestigio in ogni parte del mondo: viene letta anche in Giappone, Australia e Uruguay – cessa le pubblicazioni alla morte del fondatore, per sua espressa volontà.

---

terpretato. Avrò senz'altro esagerato nella "compostezza", non lo metto in dubbio, dato che l'articolo critico da lei scritto dimostra una profondissima competenza trascendente sicuramente il solito bagaglio di conoscenza tecnico-vocale, ma io desidero sapere se anche alla recita le Sue impressioni erano perfettamente collimanti con quelle ricevute durante la prova generale. Questo perché io alle prove non riesco a compenetrarmi nel personaggio e faccio uso solo del "mestiere" solo un po' sostenuto da una volontà interpretativa [tesa ad] assecondare quanto voluto dai dirigenti del San Carlo che meritano tutte le possibili attenzioni. [...] Luisa Marigliano», BNN, F.P., f. 3.

Gli esempi che attestano la stima di cui gode Parente sono numerosi, eccone un altro:

«Venezia 20 gennaio 1955

Caro Parente

Tra i critici musicali italiani del nostro tempo lei rappresenta certamente una delle pochissime eccezioni (e, a quanto si dice, le eccezioni... con quel che ne segue). Leggendo le sue osservazioni ne deduco che Lei non deve provenire dai ranghi dei musicisti. Forse questa è la ragione che di musica ne parla con competenza e amore, e di musicisti con rispetto e onestà [...]. Ettore Gracis». BNN, F.P., f. 3.

<sup>4</sup> Lettera di De Barberiis a Parente, Roma 5 febbraio 1964, BNN, F.P., f. 35.

In prima linea contro il fascismo, durante il regime Parente organizza la corrispondenza clandestina da Napoli.<sup>5</sup> Ecco uno stralcio, inedito, della relazione di Ragghianti, letta da Fulvio Janovitz in onore dei 70 anni di Parente, ove è condensata la sua personalità, richiamata l'amicizia e la comune attività antifascista:

Firenze 28 gennaio 1979<sup>6</sup>

Conobbi Alfredo Parente per raccomandazione calda di Benedetto Croce, il quale ad Enrico Alpino e a me parlò di lui, e dei suoi studi estetici sulla musica, in una lunga conversazione a Meana del 1932.

Venuto a Napoli nel 1934 per una campagna di scavi longobardi in Irpinia, lo incontrai alcune volte, e fu il principio di un'amicizia, anzi di un sodalizio continuato sino ad oggi, col consenso profondo, a volte radicale, del pensiero ed anche dell'intransigenza sul principio, sulla confessione della libertà, per cui Parente fu in prima linea nelle quattro giornate d'insurrezione di Napoli nel 1943, che animarono al suo inizio la resistenza liberatrice.

Quarantacinque anni sono un lungo tempo di vita: forse come il più antico amico di Parente tra i presenti, voglio segnalare un rapporto costante di compagnia e di scambio, per me sempre fecondo, con la sua lucida capacità di analisi speculativa e critica. Gli ho dedicato così nel 1975, suo anniversario, il saggio *Percorso e discorso, processo di linguaggio artistico e di linguaggio ver-*

<sup>5</sup> Licia Ragghianti, moglie di Carlo Ludovico Ragghianti (incontrato da Parente la prima volta nel 1932-1933), ricorda gli anni difficili della guerra. Alla donna fu affidato l'incarico di gestire le comunicazioni antifasciste e clandestine con Parente a Napoli, L. Ragghianti, *Con noi negli anni difficili*, in AA.VV., *Filosofia*, cit., pp. 324, 326.

Lettera di Vittorio Enzo Alfieri, Napoli 3 novembre 1976, Biblioteca Nazionale di Napoli (d'ora in avanti BNN), F.P., faldone (d'ora in avanti f.) 19.

Nel 1946 Parente dedica a Ragghianti, *I Quaderni della "guerra"*, una raccolta di memorie autobiografiche – e un importante documento storico – sulla Seconda guerra mondiale. Essa è distinta in: Dedicà, Prefazione, Il dramma interiore della guerra, gli ideali, significato e limiti della lotta clandestina, Organizzazione e propaganda, Specificazione e contrasti d'ideali, Croce a Sorrento, La caduta di Mussolini, Albori del nuovo Partito Liberale, Dall'armistizio alle "Quattro giornate". L'Appendice, andata persa, consta di quattro documenti, fra i quali una cartina dei luoghi delle "Quattro giornate". Parente è stato Presidente provinciale e Consigliere nazionale dell'ANPI (Associazione Nazionale Partigiani Italiani) e Presidente dell'Istituto per la Storia della Resistenza in Campania. Lettera di Parente a Croce, Napoli 7 giugno 1944, Archivio dell'Istituto di Studi storici (d'ora in avanti AISS), anno (d'ora in avanti a.) 1944; A. Parente, "Commiato ai lettori", *La Libertà*, a. 1, n. 21, 3 agosto 1944, p. 1; *Curriculum di Alfredo Parente*, BNN, F.P., f. 39.

<sup>6</sup> BNN, F.P., f. 50.

*bale*, perché ricapitola [...] dopo tanta esperienza intercorsa, i temi principali di cui discuteremo, e che ho dipoi così spesso registrato sul suo pensiero.

[Ad] Alfredo Parente voglio dire che la sua iniziativa del 1964, la *Rivista di studi crociani* con giusta e provvida intuizione e fuori di ogni scolasticismo, con lo spirito d'indipendenza e di ricerca del Filosofo, ha fatto ponte con *La Critica* iniziata nel 1903 e interrotta poco prima della morte del Croce nel 1951, ristabilendo una continuità ideale anche sul piano pragmatico del lavoro connesso, e mantenendo fermamente nella cultura italiana ed internazionale la vitalità molteplice e sempre pregnante del pensiero crociano [...].

Carlo Ragghianti

Dai numerosi scritti emerge la personalità del Nostro, il suo coraggio nell'affrontare temi delicati, anche nell'ambito musicale, e nel pubblicare le sue opinioni senza timore di scontrarsi con personalità "intoccabili" nel panorama intellettuale. I suoi giudizi sono tanto incisivi e franchi, che a volte i direttori delle testate rifiutano di pubblicarli. Un esempio è la lettera inedita sulla candidatura a Senatore di Umberto Giordano, censurata dal direttore del *Risorgimento*.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> «Guardia Sanframondi Napoli 11 agosto 1948

Copia dott. Sergio, Redattore Capo del *Risorgimento*

Caro Sergio

Ecco una letterina che ti pregherei di pubblicare; e spero che sia a Napoli Consiglio e tu possa mostrargliela.

Umberto Giordano è un mediocrissimo musicista, e appena cesserà (è già in declino) la moda e l'infatuazione per quel facile e superficiale metodizzare e per quel gonfio e retorico gridare o esile e affliggente piagnucolare che ci ha regalato il melodramma così detto verista, il suo nome andrà a finire, assai prima degli altri della sua stessa corrente, nei repertori e nei dizionari di musica. La lettera, sotto tua correzione, potrebbe andare anche in "Calepino". [...]». (Lettera di Parente, BNN, F.P., f. 48).

«Guardia Sanframondi 20 agosto 1948

Caro Direttore,

[...] il Presidente della Repubblica ha preso nota del voto formulato dall'Ente Turistico di Foggia per la nomina del maestro Umberto Giordano a Senatore. Per ora il presidente avrebbe soltanto "preso nota del voto" [...] – data la libertà e il potere di discrezione che ha in siffatta materia il presidente della Repubblica – il voto potrebbe venire benissimo accolto. E poiché il Maestro Giordano non è stato eletto senatore per popolare suffragio, sorge la legittima curiosità di domandare (da parte naturalmente degli ignari), a quale titolo potrebbe diventarlo. Per meriti politici? – Per un numero di anni passati nelle galere del regime? – O perchè, come musicista, rientrerebbe nel novero dei cittadini altamente benemeriti della Patria? [...] Alfredo Parente».

Negli anni venti-trenta del Novecento gli studi sull'estetica musicale sono sparsi in diverse considerazioni e necessitano di un rinnovamento.<sup>8</sup> Una spinta in questa direzione viene dai Congressi nei quali si dibatte sulla musica, sull'interpretazione, sull'esecuzione, sui nuovi canoni compositivi e sugli indirizzi filosofici che influenzano e determinano il pensiero estetico.

Durante il fascismo, che utilizza queste attività culturali per scopi propagandistici, le autorità istituzionali conferiscono incarichi di prestigio a musicisti e studiosi in base alla loro fedeltà al regime. Nel 1930 Adriano Lualdi, esponente di spicco dell'ambiente musicale fascista, fonda ed organizza il Festival internazionale di musica contemporanea, legato alla Biennale di Venezia. La prima edizione è dedicata alle composizioni strumentali italiane e straniere contemporanee; dalla seconda edizione, nel 1932, si estende anche al teatro da camera. La Biennale del 1953 viene lodata da Parente perché ha assicurato all'Italia la prima rappresentazione assoluta nel XVII Festival dell'*Angelo di fuoco* di Sergej Prokof'ev.<sup>9</sup>

---

In margine in alto, a penna, si legge: «Questa lettera non è stata più pubblicata (a meno che, ma credo difficile, non mi sia sfuggito un numero del *Il Risorgimento* che in questi giorni guardavo apposta con attenzione). Quanto coraggio e quanta disinvoltura ha lasciato il fascismo nelle ossa di questi signori!». (Lettera di Parente al Direttore de *Il Risorgimento*, Ivi).

<sup>8</sup> A. Parente, *La musica e le arti*, EDA, Savignano 1982, p. 21.

<sup>9</sup> Ead., "L'Angelo di fiamma di Sergej Prokof'ev", *Il Mattino*, 15 settembre 1955, p. 3. Prokof'ev è autore del testo e della musica de *L'Angelo di fuoco*, dal romanzo di Valery Jacovič Brjusov, tradotto per questa rappresentazione da Marco Nordio. Parente loda il compositore: «Ammirati si rimane [...] di fronte alla prepotenza della [sua] personalità, di fronte alla dovizia del suo vocabolario e della sua tavolozza [...]. In Prokof'ev qui come altrove, c'è non di rado, un'esaltazione del suono nella sua violenza e immediatezza di elemento primordiale. Di qui anche quel carattere che ha fatto usare per lui, come per Strawinskij, l'aggettivo di barbaro, che pur si tempera in un ordine musicale in cui domina non di rado la sovrana sapienza e consapevolezza della cultura e perfino la raffinatezza. [*L'Angelo di fuoco*] porta i segni della nostra epoca: dura, aspra, inquieta, esagitata, in cui è tanto rara la semplicità dell'abbandono quanto la virtù di sollevarsi alla pace e alla sovranità della contemplazione. Così non sembra che quest'opera possa consentire un riferimento all'epoca d'oro del teatro lirico, quando la generosa circolazione sanguigna trovava così frequentemente la risoluzione e l'infalibile equilibrio nel supremo ordine della fantasia [...] Prokof'ev si impone anche con quest'opera alla nostra attenzione per la

Il “Maggio musicale fiorentino”, all’inizio realizzato sotto il patrocinio del regime, è stato il festival di maggior prestigio. Dalla prima alla tredicesima edizione, ossia dal 1933 al 1950, vengono organizzati sette congressi. Durante la prima edizione Tullio Serafin dirige *La Vestale* di Spontini.<sup>10</sup> Molti anni dopo, sul “XVII Maggio”, inaugurato dall’*Agnese di Hohenstaufen*, e su Spontini, Parente così commenta:

Con la rappresentazione dell’*Agnese* un altro voto si è compiuto. Le maggiori figure della nostra storia musicale riemergono lentamente dalle fumose nebbie della dimenticanza e dell’ignoranza. Si tratta di una rivalutazione faticosa e difficile [...]. Si tratta dell’esplorazione e della rivendicazione di un passato illustre, di un invidiabile patrimonio della nostra civiltà artistica, contro l’invadenza della facile e mediocre storia del teatro post-verdiano. [...]. Fino a pochi anni or sono la figura di Gaspare Spontini s’identificava unicamente con *La Vestale* [...].<sup>11</sup>

Nell’ambito di tali eventi, Guido Gatti a Firenze organizza il Primo Congresso Internazionale di musica, dal 30 aprile al 4 maggio 1933 al quale partecipano, fra altri: Zoltán Kodály, Richard Strauss, Darius Milhaud, Guido Pannain (con la relazione *Metodi e scopi della critica*), Vittorio Gui, Massimo Mila, Luigi Dallapiccola, Ottorino Respighi, Alfredo Casella, Francesco Cilea, Francesco Malipiero e Umberto Giordano. Il Congresso, nonostante ospiti nomi di prestigio, anche stranieri, non soddisfa Parente: «gli stranieri o non parlarono o si mostrarono superficialissimi e poco seri».<sup>12</sup> Con ogni probabilità egli si riferisce all’unico straniero della sezione sulla critica musicale, Karl Holl, corrispondente della «Frankfurter Zeitung», che tratta della *Organizzazione e funzione della critica musicale*. In tale occasione Paren-

---

forza elementare e la duttilità psicologica con cui ha investito un soggetto esteticamente complesso ed ambiguo, che soltanto una robusta fantasia poteva affrontare e dominare, dato il singolare connubio di realismo e simbolismo, di materialismo e misticismo, di sublime e di grottesco che si alternano e si oppongono in un ossessivo clima di incubi, in cui non hanno piccola parte apparizioni di spiriti, influenze di forze sovrumane e opera di stregoneria e di negromanzia». *Ibid.*

<sup>10</sup> Lettera di Serafin a Parente, Napoli 18 luglio 1954, BNN, F.P., f. 28.

<sup>11</sup> A. Parente, “Agnese di Hohenstaufen [...]”, *Il Mattino*, 7 maggio 1954, p. 3.

<sup>12</sup> Lettera di Parente a Croce, Firenze 2 maggio 1933, AISS, a. 1933.

te instaura dei contatti con Henri Prunières,<sup>13</sup> direttore della parigina *Revue musicale* e corrispondente di *Le Temps*, presto abortiti, a causa, probabilmente, della delusione del Nostro nel constatare che Prunières guarda con occhio benevolo il fascismo, ma forse anche per la sua adesione alla musica d'avanguardia.

Al Simposio partecipa anche Lualdi come deputato, critico musicale e relatore. Parente nutre una certa ostilità nei confronti di Lualdi, probabilmente per la sua adesione attiva al fascismo. In seguito alla caduta del fascismo, però il compositore, come altri studiosi, cerca di prendere le distanze dal regime, ma quel che più rivendica è l'autonomia del suo giudizio estetico rispetto a qualunque posizione politica.<sup>14</sup> Nell'*Arte di dirigere l'orchestra* pur riconoscendo in Parente «un giovane specialmente versato negli studi di critica musicale, che alla buona preparazione letteraria e filosofica unisce un senso dell'equilibrio tutt'altro che frequente non solo nei giovani, ma anche negli anziani», Lualdi ha attaccato le opinioni del Sannita sulla musica indipendentemente dalle idee e dalle attività antifasciste.<sup>15</sup> Lo invita a rivedere la sua posizione in maniera meno estremistica. A seguito di successivi contatti epistolari fra i due, le ostilità si assopiscono,<sup>16</sup> pur non cedendo sulle rispettive posizioni ideologiche. Tuttavia Lualdi coglie con acume alcuni aspetti del pensiero di Parente, forse "estremizzando" il pensiero di quest'ultimo sul lavoro dell'interprete musicale, ad esempio, quando, riferendosi all'interpretazione musicale e all'articolo di Parente *Creazione, Interpretazione e tecnica musicale*, accusa quest'ultimo di sopravvalutare la posizione dell'interprete, «di guardarlo con occhio ottimista e con un calore di simpatia che non dedica forse altrettanto fervidi, al creatore dell'opera d'arte; e a fare forse un po' di confusione fra valori e valori, fra pesi e pesi, tra fatica e fatica».<sup>17</sup> Lualdi sottolinea che spesso gli interpreti sono molto lontani non soltanto dallo "spirito" dell'Opera (come pretende Parente) ma anche dalla

---

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> Lettera di Lualdi a Parente, 1 luglio 1944, BNN, F.P., f. 19.

<sup>15</sup> A. Lualdi, *L'arte di dirigere l'orchestra*, Ulrico Hoepli, Milano 1940, pp. 100-101.

<sup>16</sup> Corrispondenza Lualdi-Parente, 1 luglio 1944, cit.; 15 luglio 1944; 24 luglio 1944, BNN, F.P., f. 19.

<sup>17</sup> A. Lualdi, *L'arte*, cit., pp. 100-101.

partitura. Considerando soltanto i migliori interpreti, quando Parente afferma che il grande interprete è, nel suo campo, un *genio*, manca di riguardo ai veri geni quali Monteverdi, Bach, Mozart, Cherubini, Beethoven, Rossini, Wagner, Verdi. E ancora:

Quando infine, Parente definisce «eroica passività» quella dell'interprete, e aggiunge che «stringere i freni alla naturale irrequietezza creativa... è forse più faticoso del libero creare... o del pigro abbandonarsi al vago fluire delle immagini [...]» e dice che tale eroica passività desta ammirazione [...] egli attribuisce intanto ad ogni anima umana una irrequietezza *creativa* [...]<sup>18</sup>

Lualdi invita il Nostro ad abbandonare la presunta irrequietezza creativa degli interpreti, anche perché se un artista è tormentato da tanta ansia di creazione sarà in primo luogo creatore, e poi, suo malgrado, interprete. Lo invita altresì a ripensare l'eroica passività, che, lungi dall'essere un sacrificio, è piuttosto il ruolo dell'interprete:

che tale compito sia più faticoso del libero creare, questo dimostra semplicemente quanto, purtroppo, l'epoca moderna sia, anche negli spiriti eletti e coltivati, lontana e misconoscitrice delle più alte e ardue manifestazioni dell'attività artistica e istintivamente vicina e simpatizzante ed esaltatrice, invece di quelle secondarie o addirittura parasportive, come nel caso dei direttori d'orchestra che scambiano il podio per una pedana di esibizioni ginnastiche o pugilistiche.

Il tormento dell'interprete che si avvicina all'opera d'arte non è, e non può essere che uno: quello di rendere nello spirito e nella lettera l'opera d'arte stessa. [...] il suo [ di Parente] modo fantasioso di sopravvalutare la figura dell'interprete è tutt'altro che raro; e trova forti riflessi nelle masse del pubblico che, nel suo istintivo bisogno di idoli e feticci, segue volentieri, e talvolta provoca, i dirizzoni della critica più impulsiva.<sup>19</sup>

In definitiva per Lualdi l'eccessiva valutazione concessa all'interprete, a scapito dell'autore, è una causa della decadenza del gusto e di un certo intorpidirsi della sensibilità artistica. Queste considerazioni, non solo sulla posizione di Lualdi, ma anche sulla percezione che questo suo contemporaneo, ha del pensiero di Parente, ritorneranno utili nel prossimo paragrafo.

---

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> *Ibid.*

Parente recensisce, fra le varie interpretazioni di Serafin e di Maria Callas, *Medea* rappresentata a Milano nel 1957. Per l'occasione Parente scrive una recensione: nelle bozze ricorda che le qualità vocali della Callas gli erano apparse fin dalla *Turandot* di Puccini, quando la ascoltò per la prima volta, nel 1948 al Teatro S. Carlo; ma non le qualità di attrice drammatica, latenti anche nelle interpretazioni successive, manifestatesi, invece, nella *Lucia di Lammermoor*. In proposito Parente ritiene la Callas superiore alle solite "Lucie", perché di queste ultime si fornisce un'interpretazione manierata, non spontanea; invece il Soprano si distingue anche per il gesto secco, statuario. Con la stessa consapevolezza critica che le aveva consentito di interpretare al meglio Lucia, per non piccola parte rimasta sotto la secolare patina del "bel canto" e del difficile canto, la Callas affronta la *Medea* di Cherubini, il capolavoro amato da Wagner e da Brahms, che nell'Ottocento veniva rappresentato soprattutto in Francia e in Germania, ma era pressoché escluso dai repertori italiani, reinserto soltanto nel Novecento. La Callas ha contribuito ad imporla sulle nostre scene; la sua interpretazione è eccellente nella successione repentina degli stati d'animo e nella loro simultaneità, esprimendo i conflitti che travagliano il personaggio, diviso tra l'amore e l'odio. Medea passa dalla dolcezza lusingatrice alla minaccia terribile, dal pianto alla fermezza delle spietate decisioni con una chiarezza insuperabili, non scivolando, tuttavia, in accenti veristici; e la collera o l'ira non cadono nel gesto incompsto. Gli scontri fra Medea e Giasone,

la lunga aria pietosa di lei *Dei figli tuoi la madre...*, interrotta ad intervalli dall'implacabile appellativo "crudel!", scagliato e balenato come una lama, e in cui ricorrono i dolorosi accenti che anticipano anche tematicamente il *Fidelio* di Beethoven; le terribili invocazioni di vendetta agli dei; alcuni duelli oratorii con Giasone e con Creonte; e i ritmi ansiosi, spezzati e aguzzi, i recitativi pietrosi, con i "disegni martellanti interrotti dagli orridi silenzi", dei quali parla il Gonfalonieri; tutto rivive nell'interpretazione della Callas [...]. E nella voce i colori si velano, si schiariscono, o si addensano foscamente, e il volume cede come a sapiente arte di plastica, e la resistenza, l'elasticità e l'estensione si adeguano agli sbalzi improvvisi, alla tessitura asperissima, alla continuità dell'impegno.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> BNN, F.P., f. 19.

Al regime aderisce con entusiasmo anche Francesco Santoliquido,<sup>21</sup> il quale partecipa al Primo Festival internazionale di Venezia del 1930 con un suo pezzo pianistico, *Una lauda medioevale*;<sup>22</sup> apprezza – in linea con Parente – le musiche di Igor Strawinskij ed è fra i primi a studiare i lavori di Claude Debussy. D'altro canto, Parente riconosce nel *Pelléas et Mélisande* (rappresentata raramente in Italia fino agli anni cinquanta) il capolavoro del teatro lirico impressionista e una delle opere più significative della storia del teatro per musica «che aduna in sé i pregi di un'autentica sostanza poetica e il miracolo di un radicale rinnovamento del linguaggio musicale».<sup>23</sup> Dal *Pelléas et Mélisande*, secondo lo studioso, derivano due insegnamenti:

il primo è la perenne e inesauribile creatività dello spirito umano, che, quando crede di aver toccato gli estremi limiti delle sue possibilità [...] e di essere costretto a rielaborare con stanca monotonia le forme raggiunte, ripullula dalle sue sorgenti e rinnova il volto delle cose irrompendo nel cerchio chiuso dell'orizzonte con libero e inatteso volo. Il secondo insegnamento è che il rinnovarsi delle forme dell'arte coincide sempre con una necessità intima [...], con un bisogno spontaneo di creazione e di espressione: nel caso contrario si potrà accrescere la grammatica e il vocabolario (e vogliamo alludere a non pochi degli sforzi compiuti a vuoto e a freddo nella prima metà del nostro secolo, per spezzare la tradizione e arricchire di nuovi mezzi il patrimonio linguistico) ma si farà opera meccanica e sterile. Invece in Debussy la creazione del nuovo linguaggio rispose ad una così naturale esigenza della sua fantasia, da consentirgli di mettere al mondo un capolavoro nel quale non si avverte il minimo sforzo di dar forma alla vita che gli vibrava dentro. Il *Pelléas et Mélisande* è [...] un fiore di spontaneità e di naturalezza, in una aderenza di contenuto e forma: il linguaggio vi germoglia e sale dal fondo della coscienza come una voce consueta che avesse già remote origini quasi derivasse da una tradizione artistica antica e lentamente elaborata. E questo è forse il segno più palese della grandezza del musicista francese, che [...], senza smarrimenti e tentennamenti, espresse nell'opera sua un discorso così persuasivo e fluente, di rigorosa uguaglianza e coerenza, di così assoluta purezza e compiutezza [...].<sup>24</sup>

<sup>21</sup> E. Donisi, *Su alcuni aspetti*, cit., pp. 55-58.

<sup>22</sup> *Curriculum di Francesco Santoliquido*, BNN, F.P., f. 19.

<sup>23</sup> A. Parente, “‘Pelléas et Mélisande’ di Claude Debussy al S. Carlo”, *Il Mattino*, 3 febbraio 1952, p. 4.

<sup>24</sup> *Ibid.* Parente ritorna diverse volte sul *Pelléas et Mélisande*, rappresentato il 30 aprile 1902 all'Opéra-comique di Parigi, che dal maggio al giugno del 1902 ebbe 14

Per quanto concerne Strawinskij, Parente così si esprime:

[*Le Rossignol* è una] singolare opera-balletto di originale [e] audace tecnica teatrale, non soltanto nasce (1909) in uno dei momenti più critici della irrequieta e tumultuaria vicenda musicale e figurativa contemporanea, mentre saliva all'orizzonte il fosco pianeta schönberghiano, ma la sua composizione, interrotta, e poi ripresa e terminata nel 1914, è per così dire, attraversata dal periodo più rivoluzionario dell'evoluzione musicale di Strawinskij, che va dai *Fuochi d'artificio* (i quali già colpirono l'attenzione di Dialighev) all'*Uccello di fuoco*, a *Petruska*, al *Sacre du Printemps*. Questo fatto, che cioè tra il primo quadro (1909) e gli altri due (1914) de *Le Rossignol* siano passate le esperienze intense e significative [delle suddette opere] ha lasciato versare [molto] inchiostro. Si è notato naturalmente (e qui non occorre un acume critico, bensì soltanto un minimo di memoria associativa) che il primo quadro respira ancora all'ombra di Mussorgski e di Debussy, mentre gli altri due volgono ormai decisamente le spalle al passato: che è, come la prima, cosa indubitata, anzi ovvia, per il palese rinnovamento ed arricchimento del linguaggio strawinskijano. Ciò che invece non mi pare sia stato detto neanche dai più entusiasti ammiratori di Strawinskij è che il musicista russo abbia mantenuto ne *Le Rossignol* (ed è ciò che vale nel giudizio dell'opera d'arte) assoluta unità di atmosfera e di poesia, ad onta di così rivoluzionari sbalzi di tecnica e di clima psicologico, come quelli compiuti con *Petruska* e con il *Sacre*. E invece

---

repliche e il successo alla fine fu accreditato nonostante la novità della struttura e dello stile. Egli così ci informa:

«L'opera, costata al musicista nove anni di lavoro e di rifacimenti, non continuativi, alternando periodi di entusiasmo a crisi di pessimismo, è il prodotto della suggestione su Debussy della rappresentazione (Parigi, 1893) del dramma di Maeterlinck, ma nessun'opera d'arte può determinare il nascerne di un'altra. Che il lavoro di Debussy fosse nato dal fortunato imbattersi del musicista nel dramma del poeta belga è vero nei limiti in cui è possibile fecondare il grembo di una donna, che rimarrebbe sterile se non fosse già disposta alla maternità. Altri musicisti sono rimasti indifferenti a questo dramma, lo sarebbe stato anche Debussy, se non avesse avuto la particolare sensibilità artistica pronta ad assimilarne gli stimoli. Egli aveva già iniziato a mutare il volto della musica, mediante un'ardita innovazione del linguaggio sonoro, prima del suo incontro col dramma di Maeterlinck. [...] La vicenda del *Pelléas et Mélisande* è avvolta nella nebbia. Molti elementi indispensabili allo sviluppo logico dell'azione mancano o sono indeterminati, come avviene nei casi inverosimili dei sogni. *Mélisande* sembra nascere dal nulla, senza una storia dietro di sé, senza un'origine. Si direbbe che entri nella realtà soltanto nel momento in cui, smarrita nella foresta, comincia a piangere, seduta sull'orlo di una fontana nella quale le è caduta la sua corona. Ma, dunque, chi è *Mélisande*? Una regina, una principessa? Non è dato saperlo». A. Parente, *Caratteri e valori del Pelléas et Mélisande*, BNN, F.P., f. 39.

si è parlato di eterogeneità stilistica e di incoerenza linguistica tali da compromettere, per lo stridulo sincretismo dei mezzi tecnici, l'unità dell'opera. Anche [Roman] Vlad, che considera *Le Rossignol* come "uno dei lavori più affascinanti di Strawinskij" pone la riserva che "la sua coerenza formale è inficiata dallo sfasamento stilistico". Ma a mio avviso, prescindendo dalla diversità degli elementi tecnici e stilistici considerati nella loro isolata astrattezza, *Le Rossignol* serba pienamente la sua unità in senso (ciò che conta) espressivo. Del resto, per riferirci proprio alle opere strawinskiane che avrebbero dovuto creare la frattura tecnica e stilistica de *Le Rossignol*, dov'è nella seconda e terza parte di esso, qualcosa della "travolgente vita ritmica, dello scatenamento delle sonorità crude, spigolose, taglienti" di *Petruska* (Vlad) e – aggiungiamo – il senso amaro e tragico di questa? E dove l'orgia ritmica, l'esplosione tellurica, la violenza brutale, l'immane frastuono del *Sacre*? La vicenda de *Le Rossignol*, dal principio alla fine, prende colori lontani di favola.<sup>25</sup>

Il pensiero filosofico di Parente affonda le radici nel sistema del suo Maestro,<sup>26</sup> sviluppandone corollari originali, quali la terza estetica crociana. Il Sannita frequenta gli ambienti intellettuali più vivaci: è aperto ad un continuo confronto sulla dialettica, la logica, l'estetica. Critica con acume l'attualismo di Giovanni Gentile; attacca con forza il neopositivismo, l'empirismo e tutte le teorie che intendono subordinare la storia e le scienze dello spirito alle scienze matematiche.

La sua dottrina è esposta nel *Tramonto della logica antica*<sup>27</sup> Il volume è, in parte, frutto di anni di insegnamento della Filosofia e metodologia nell'Istituto italiano per gli Studi storici (tenuto dal 1947, anno della fondazione dell'Istituto, fino alla morte) in cui coinvolgeva i discenti in vivaci dibattiti. Le bozze delle lezioni testimoniano gli studi puntuali dell'Autore su Giambattista Vico, Immanuel Kant, Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Johann Gustav Droysen, Francesco De Sanctis. Nei suoi corsi riflette più volte su Ernst Cassirer, ridimensionandone lo studio sul Rinascimento, che, a suo parere, non presenta alcun contributo

<sup>25</sup> A. Parente, *Le Rossignol di Strawinskij*, Ivi.

<sup>26</sup> «Il vostro articolo è altamente istruttivo per la complessità delle questioni che tratta». Questo è uno dei molti commenti positivi di Croce sugli scritti di Parente. B. Nicolini, *Un giudizio di Croce su Parente* in AA.VV., *Filosofia*, cit., p. 321. L'Autore si riferisce all'articolo di Parente, "Esperienza musicale ed estetica musicale", in *Letterature Moderne*, a. II, 1951, f. III, pp. 314-324. Parente accenna a questo articolo anche nella lettera a Croce, Guardia Sanframondi 19 agosto 1951, AISS, a. 1951.

<sup>27</sup> A. Parente, *Il tramonto della logica antica*, Laterza, Bari 1952, p. 199.

autenticamente originale, ma soltanto un'esposizione, per quanto brillante.<sup>28</sup>

Molti suoi studenti si sono poi imposti nel panorama culturale internazionale,<sup>29</sup> si ricordano Sergio Bertelli, Raffaele Colapietra, Biagio de Giovanni, Mario del Treppo, Raffaello Franchini, Giuseppe Galasso, Francesco Giancotti, Pompeo Giannantonio, Giancarlo Lunati, Nicola Matteucci, Nicolao Merker, Salvatore Onufrio, Pietro Rossi, Gennaro Sasso e Fulvio Tessitore.<sup>30</sup>

Promotore di iniziative culturali ed artistiche, Parente avverte la necessità di un confronto sui temi estetici. Nel 1952 progetta di fondare una *Rivista di Estetica* elaborandone la *Premessa* (da inserire nel primo fascicolo) nella quale fissa le condizioni, le linee guida e lo scopo del Periodico, compila altresì un elenco di collaboratori anche stranieri. La rivista avrebbe raccolto gli articoli sull'arte selezionati in base al maggiore spessore scientifico, e sarebbe dovuta essere, altresì,

<sup>28</sup> Come risulta dalle sue lettere a Croce, Guardia Sanframondi 22 agosto 1942, AISS, a. 1942; Guardia 23 settembre 1936, Ivi, a. 1936.

Ecco uno stralcio di una lettera a Croce:

«[...] Il programma del mio prossimo corso all'Istituto si viene delineando: sarà, nella sua parte centrale, un'indagine del rapporto di natura e storia; e poiché la nozione del concetto di natura è così complesso ed equivoco soprattutto nella prospettiva delle relazioni con le altre parti della filosofia dello spirito, potete immaginare qual ricchezza di materia mi sta innanzi. Il punto di partenza sarà la concezione della natura (e quindi della storia e della gnoseologia, del mito e della fantasia) nel Vico. [...]», 19 agosto 1951, cit., a. 1951.

<sup>29</sup> Lettere di Parente a Croce, Guardia Sanframondi 27 agosto 1948, AISS, a.1948; Guardia Sanframondi 27 agosto 1950, Ivi, a.1950.

<sup>30</sup> R. Franchini, *Il diritto alla filosofia*, Società Editrice Napoletana, Napoli 1982, p. 383-384.

«Caro Senatore

[...] Sto ora facendo attente letture per poter poi informare criticamente gli allievi del prossimo corso delle dottrine sulla storia che corrono nelle nostre università, visto che essi ne ascoltano i principi dai loro maestri e non sempre li accolgono con spirito critico. L'esperienza, e specialmente quella dell'ultimo anno, mi fa pensare che ciò potrà essere utile. [...] Il giovane Onufrio, uno dei nostri più seri borsisti dell'anno scorso mi ha scritto pregandomi di comunicarVi che la commissione giudicatrice per il Premio Parlamento, presieduta da Orlando, gli ha assegnato a titolo d'incoraggiamento una somma di duecentomila lire per il suo lavoro sui Partiti politici nel Parlamento italiano [...]. Alfredo Parente», 27 agosto 1950, cit.

un luogo di proposte, di dubbi e di dialogo<sup>31</sup> in seno alla Società Italiana di Estetica, ideata da Ragghianti e da un ristretto gruppo di amici, anch'essa non istituita.

Nello stesso anno Parente attende a due lavori (uno di estetica, sul rapporto di arte e realtà e connessi concetti del bello di natura, della memoria artistica e riproducibilità; l'altro di sapore vichiano, sul ripetersi della storia in noi e sulla sua conoscibilità) che confluiranno in una serie di saggi per riviste specializzate.<sup>32</sup> Egli espone le sue riflessioni sull'Arte e sulla musica, maturate fin dagli esordi della sua attività di studioso, in molti altri lavori. Si segnalano – per la loro chiarezza espositiva e per la completezza del suo pensiero – quattro saggi di estetica inseriti in *Croce per lumi sparsi*,<sup>33</sup> *Castità della musica* e *La musica e le arti*.

Parente scrive sempre con stile sobrio, lineare ed incisivo, saggi sul melodramma, sulla musica sinfonica, sull'estetica musicale e sull'interpretazione. Prende in esame anche i diversi riflessi della musica sul piano pedagogico, sociale e politico ed i suoi rapporti con la fisica e la matematica.

L'estetica, l'interpretazione e la critica sono temi cari a Parente. Di seguito si tenterà di dimostrare anche la sua profonda influenza sulla “teoria della formatività” di Luigi Pareyson.

Ad avviso di Parente, l'Arte, categoria entro la quale si collocano tutte le arti particolari (la musica, la pittura, la scultura, etc.), illumina l'uomo, in quanto espressione e trasfigurazione dei sentimenti. Lo storicismo è parte integrante del suo pensiero perché le arti particolari, essendo manifestazioni dell'individuo, vanno collocate nel contesto storico in cui si esprimono. La regina delle arti è la musica, per la sua natura ineffabile: è forma e contenuto insieme. Le altre arti hanno bisogno di un riferimento materiale, la musica sfugge a questa necessità.

Per Parente l'arte:

a) produce le forme, non le riceve, nell'arte c'è uno sforzo creativo, non una passività. L'arte non soggiace a forme prestabilite, né a norme prefissate;

<sup>31</sup> A. Parente, *Premessa a una “Rivista di estetica”*, Ivi, 1952.

<sup>32</sup> In particolare si segnala “La terza scoperta dell'estetica crociana [...]”, *Letterature moderne*, numero speciale dedicato a Benedetto Croce, Laterza, Bari 1953.

<sup>33</sup> Firenze, La Nuova Italia, 1975.

b) inventa e lima i suoi mezzi, i suoi strumenti, le sue condizioni di vita che non riceve dall'esterno. Essa opera uno sforzo di auto-genesi.

c) è originale, si rinnova e si configura in maniera "unica", né si conforma ad alcunché del passato.

Il Nostro avverte l'esigenza di una definizione precisa di due concetti, creazione artistica e tecnica. Non averli distinti con rigore ha comportato l'effetto deleterio di sopravvalutare l'uno a danno dell'altro e viceversa. Ciò si è verificato soprattutto nella musica, dove la forma coincide con il contenuto. Parente respinge l'opinione secondo cui la tecnica musicale sarebbe un complesso di norme alle quali il compositore dovrebbe attenersi durante la sua creazione: esse, in genere, obbediscono a leggi acustiche imprescindibili, ma anche a canoni precostituiti e consolidati nel corso del tempo. Tuttavia, osserva Parente, il vero artista non chiede in prestito, né si lascia sopraffare da mezzi tecnici già usati e sperimentati, piuttosto si costruisce da sé questi mezzi con tentativi, elaborazioni e modifiche, per poter giungere ad una sua creazione in maniera completa, che lo soddisfi ed esprima la sua umanità (su queste riflessioni v. più oltre, a proposito di Pareyson). Il concetto di tecnica viene così assorbito in quello di creazione, e quindi nell'arte.<sup>34</sup>

In senso proprio la tecnica è pratica, prodotto di abilità e di memoria, il cui ufficio consiste nel preservare l'opera d'arte. Il compito di diffonderla spetta all'interprete. Fra la tecnica e l'interpretazione vi è differenza di grado e di difficoltà esecutiva: questa infonde colore al pezzo eseguito, richiede uno sguardo d'insieme che manca a quella: la seconda vanta una posizione di maggior rispetto.<sup>35</sup> L'interpretazione richiede maggiore esperienza, studio e sensibilità.

Inoltre per Parente l'interpretazione musicale, rispetto a quella pittorica, presenta maggiori difficoltà perché la scrittura musicale è so-

---

<sup>34</sup> Parente ne offre un esempio nella recensione all'*Angelo di fuoco*: «in quest'opera, la forza nativa e immediata della dottissima natura musicale del russo, pur con i suoi alti e bassi, le sue disuguaglianze e la non piccola quantità delle pagine in cui, meglio, che l'efficacia espressiva del linguaggio, rifulge la finezza e la scaltrezza tecnica del mestiere». A. Parente, *L'Angelo*, cit., p. 3.

<sup>35</sup> La questione si pone più in ambito didattico, essendo più facile eseguire la musica leggendo le nude note (tecnica) che non renderla viva con le peculiarità intrinseche (interpretazione) che le indicazioni, seppure inadeguate, agogiche, timbriche, suggeriscono.

lo un punto di partenza per l'esecutore, il quale deve preliminarmente affrontare un'opera di penetrazione e di ri-creazione, che implica un'attività – non una passività inerte – per giunta artistica (come si preciserà più avanti, Pareyson farà sue queste considerazioni). Se l'interprete non può sostituirsi all'autore, tuttavia egli è recettivo di fronte alla creazione, per cui la sua attività è difficile e delicata.

Ma allora qual è la posizione di Parente a fronte di tante «interpretazioni» ed esecuzioni? Sin dal 1930, riferendosi al lavoro difficile dell'interprete, Parente si chiede:

Com'è possibile fermare in senso assoluto la nostra vita creativa, soffocare ogni voce che si affacci spontanea alla coscienza, nel momento in cui rievochiamo un'opera musicale?

E veramente per raggiungere un tale stato di passività assoluta bisognerebbe mancare non diciamo di vita artistica, ma proprio di vita; bisognerebbe annullarsi!

È una verità diffusa che di fronte a quel che la storia offre l'uomo non può rimanere come puro spettatore, senza che in qualche modo egli partecipi alla vita delle opere che apprende; com'è chiaro, d'altra parte, che guardare le cose con oggettività è una fandonia, poiché le cose si guardano sempre in noi e attraverso di noi, non potendo l'uomo [...] saltare al di là della propria ombra.<sup>36</sup>

Ma, specifica il Nostro, ciò non vuol dire che l'uomo debba a suo capriccio sostituire se stesso agli altri, né «che si debba alterare di proposito l'opera altrui». <sup>37</sup> Questo *di proposito*, indica un duplice concetto: da una parte la fedeltà ad un'opera come l'avrebbe voluta l'autore; dall'altra una libertà, un'"attività artistica" necessaria ed intima dell'interprete. Il modo in cui egli apprende ed assimila una musica e, di conseguenza, la trasmette al pubblico, è un motivo per cui quella musica,

rieseguita, perda o acquisti bellezza e, comunque, muti in certa misura nel suo spirito: una sonata per pianoforte di Beethoven non può essere altra che quella eseguita dallo stesso Beethoven, sopra il suo piano, in quella camera, a

---

<sup>36</sup> A. Parente, "Critica e storiografia musicale", *La Rassegna musicale* – 1930, in *La Rassegna musicale*, Antologia a cura (d'ora in poi a c.) di L. Pestalozza, Feltrinelli Editore, Milano 1966, p. 120.

<sup>37</sup> *Ibid.*

quell'ora, in quella stagione, [e in quelle specifiche circostanze]. Qualunque altra esecuzione non dà quella sonata.<sup>38</sup>

Dunque, la sonata originaria si riveste necessariamente e successivamente di modifiche. Ma, «se non si può evitare l'inevitabile alterazione, è doveroso almeno non secondare volontariamente quella che è una necessità».<sup>39</sup> Parente, dunque, riconosce l'arduo compito dell'interprete.

Confrontando brevemente quanto osservato con la posizione di Lualdi, per quest'ultimo, invece, la tecnica è interpretazione. Lualdi condivide l'opinione del nostro studioso soltanto sulla fedeltà dell'interprete, ma sottolineandone l'assoluta passività, tant'è che gli rimprovera di avere sopravvalutato il ruolo dell'interprete.

Concludendo, ad avviso di Parente, più l'interprete si allontana dall'esecuzione dell'opera come l'autore l'avrebbe voluta, più crea una nuova opera, il quale è altro rispetto all'interpretazione. Il compito dell'esecutore è di far rivivere l'opera d'arte, restituirla al fruitore con gli stessi sentimenti e la stessa espressione volute dall'autore. In questo senso non è un'attività artistica, ma ha il compito di restituirle il soffio vitale, di imprimerle una vita ed un'espressione che, altrimenti, sarebbe morta. Questo ufficio avvicina l'interprete all'autore, tant'è che, come nota lo stesso Parente, il termine "musicista" va riferito ad entrambi. Per Parente «non esiste opera d'arte [...] senza chi la crei o la riviva»<sup>40</sup> (Pareyson prenderà in prestito quasi letteralmente questa citazione). Nella recensione a *L'Angelo di fuoco*, ad esempio, Parente discorre di "artista" riferendosi ad un interprete.<sup>41</sup>

<sup>38</sup> Ivi, pp.120-121.

<sup>39</sup> *Ibid.*

<sup>40</sup> Ivi, p. 116. Queste considerazioni, in linea di massima, si estendono alla poesia e al dramma.

<sup>41</sup> Parente si riferisce a Mario Borriello. Interessante è la critica di Parente sugli interpreti e la realizzazione dell'Opera:

«Meritevole di vivissimo elogio Nino Sanzogno, che ha concertato e diretto l'opera con dominio pieno della partitura, da lui portata a trasparenza di valori non meno fonetici che espressivi, sollevandola via via a quel grado di calore, e direi di incandescenza, toccato dalla forte pagina dell'interludio e del grandioso quadro finale, inappuntabile, pel suo merito, l'ordine e lo svolgimento dello spettacolo e la fusione tra orchestra e palcoscenico [...]. Doroty Dow si è accollata con la figu-

Pareyson afferma che l'interpretazione è conoscenza, è un processo di formazione. Riprendendo le stesse domande di Parente, ne condivide il principio della fedeltà dell'interprete, il quale «[...] deve compiere uno sforzo di penetrazione attenta e devota».<sup>42</sup> Sembra quasi di udire le parole del nostro studioso anche quando Pareyson, a proposito della duplice consapevolezza dell'interprete della fedeltà e della libertà, afferma:

La fedeltà è un dovere per l'interprete, che per poter rendere e far vivere l'opera com'essa è, e non come egli vuole che sia, deve preoccuparsi di rimuovere ogni ostacolo, deve lasciarsi ispirare dal rispetto, deve compiere uno sforzo di penetrazione attenta e devota. E certamente la personalità dell'interprete è una situazione invalicabile, dalla quale egli non può uscire, perché nessuno può uscire da sé [...].

Ancora, come per Parente, eseguire significa, innanzitutto, interpretare, ossia dichiarare e svelare l'opera d'arte. Vi sono due aspetti imprescindibili e inseparabili: da una parte «far vivere l'opera com'essa stessa vuole», dall'altra parte è sempre diverso il modo di renderla e farla

---

ra della protagonista, una fatica oltretutto fisica, per l'aspra tessitura della sua parte che non ha sosta. Tolta la scarsa chiarezza della dizione ella ha dato al personaggio vigoria plastica incisiva nella sua complicata [...] psicologia, secondata da non comuni capacità sceniche e dagli adeguati mezzi vocali, le une e gli altri usati con generosità ed intelligenza. Vigoroso e appassionato Ronald è stato Ronaldo Panerai, e con lui meritevoli di molta lode Enrico Campi, figura potente di Inquisitore; Mario Carlin, un Agrippa pungente ed efficace; [...] Mario Borriello, artista prezioso anche nelle parti minori, come, qui, in quella di Faust. [...] I risultati raggiunti nella realizzazione di un'opera sotto ogni aspetto complicata e difficile, e senza il conforto dell'esperienza di precedenti rappresentazioni, sono stati tali da far grande onore alla direzione artistica del festival e a quanti hanno collaborato ai fini del magnifico spettacolo.[...] con la regia di Giorgio Strehler, curatissima [...]. Degne di molta lode le scene ideate da Luciano Damiani [...] non tutte convincenti pienamente; così quella del primo quadro, stranamente terremotata per lasciare la vista dell'interno e dell'esterno, ma nel complesso ispirate al significato e al clima psicologico della vicenda, e portate su un piano di nobile e castigata fantasia. Molto belle ci sono sembrate quella squallida del duello, con i suoi alberi spogli, e quella del convento con l'ambulacro che ha consentito al regista i suggestivi movimenti delle monache. [...] L'opera è stata un vero trionfo», A. Parente, *L'Angelo*, cit., p. 3.

<sup>42</sup> L. Pareyson, *Estetica*, Gruppo editoriale Fabbri, Bompiani, Sonzogno, Wtas SpA, Milano 1988, pp. 185, 225, 230.

vivere. Pareyson rivendica l'indipendenza dell'opera e, ricalcando alcune parti da Parente, scrive:

Si dice, insomma, da un lato che l'interpretazione deve proporsi di render l'opera qual essa è, con uno sforzo di rievocazione rispettosa, attenta e devota, in modo da non sovrapporre niente che non sia suo, e da non consentire alla propria personalità d'invaderne la realtà; e dall'altro che la personalità dell'interprete è una situazione inevitabile e fatale, sì ch'egli, comunque si conduca, non riuscirà mai ad altro che a esprimere se stesso. E poiché non si vede facilmente come due affermazioni così contrastanti possano andar d'accordo, si rinuncia a cercare il nesso che permetta di conciliarle e di stabilirle nel loro vero significato, e si preferisce svolgerle separatamente fino a farne due tesi opposte e inconciliabili. Da una parte si afferma che quanto c'è di doveroso e normativo nell'interpretazione, cioè lo sforzo di rendere e far vivere l'opera in modo che l'esecuzione che se ne dà sia veramente esecuzione di quell'opera e non d'altro, non può farsi valere che attraverso uno sforzo d'impersonalità [...]. Dall'altra si afferma che quanto c'è di nuovo e diverso nelle interpretazioni è dovuto al fatto che la personalità originale dell'interprete è una condizione invalicabile, e l'interpretazione, come espressione di una nuova persona, è sempre libera. [...]. Così intese, fedeltà e libertà finiscono con l'escludersi [...].<sup>43</sup>

Pareyson cerca di dare una chiave di lettura in cui afferma che con queste posizioni la fedeltà e la libertà dell'esecutore si escludono a vicenda, rendendo così la sua teoria una sorta di sintesi hegeliana. Tende ad unificarle affermando – sulla scia di Parente – che «l'interpretazione vi è solo se fedeltà e libertà sono affermate insieme». Come ci aveva illustrato Parente, così anche per Pareyson l'interprete compie un'attività di iniziativa, di condizione (altrimenti l'opera d'arte resterebbe lettera morta) e di organo (di veicolo) di penetrazione, dunque in quest'ultimo significato, di strumento di rivelazione dell'opera d'arte.<sup>44</sup>

Prima che nell'*Estetica*, già in *Verità e interpretazione*,<sup>45</sup> Pareyson accoglie spunti ed intuizioni di Parente. Si legga a riguardo l'artico-

<sup>43</sup> Ivi, pp. 226, 230.

<sup>44</sup> Ivi, p. 231.

<sup>45</sup> L. Pareyson, *Verità e interpretazione*, Mursia, Milano 1971. Massimo Leotta, ex studente di Parente dell'Istituto di Studi storici e suo collaboratore, ne scrive una positiva recensione, M. Leotta, *Luigi Pareyson. Verità e interpretazione*, Mursia, Milano 1971, pp. 260, *Rivista di studi crociani*, VIII, 1971, pp. 207-211.

lo di quest'ultimo *La filosofia che comprende i propri tempi*.<sup>46</sup> D'altra parte lo stesso Filosofo riconosce di aver subito l'influenza di Parente (come si noterà fra poco)<sup>47</sup> riflettendo sui contributi pubblicati sulla *Rivista di studi crociani*, ancor prima di prendere contatti con Parente, nel 1971.<sup>48</sup> Nel 1974 egli promuove una ristampa de *La Musica e le Arti*, inserendola nella "Collana di estetica e poetica", che dirige con Luciano Anceschi, presso l'editore Mursia:<sup>49</sup>

Torino, 14 aprile 1974

Caro Professore

L'Editore Mursia mi ha comunicato il Suo desiderio di veder ripubblicato il Suo noto e importante libro *La musica e le arti* (di cui tenni gran conto quando scrissi la mia *Estetica*, che esce ora, a distanza di vent'anni dalla prima edizione, presso Sansoni, in terza edizione). Sono stato lietissimo di poter dire all'editore che si trattava di riedizione auspicabilissima, e ritengo che la "Collana di saggi di estetica e di poetica" riesca aumentata e onorata da tale apporto [...].

Luigi Pareyson.

Il sostegno di Pareyson si rivela, tuttavia, vano, perché l'Editore, mosso soprattutto da ragioni commerciali, rifiuta la ripubblicazione dell'Opera.<sup>50</sup> Comunque i rapporti fra i due studiosi restano saldi fino alla morte di Parente.

<sup>46</sup> A. Parente, "La filosofia che comprende i propri tempi" (*Rivista di studi crociani*, II, 1970, pp. 129-137). In questo articolo Parente ferma l'attenzione sulla giustificazione e la possibilità della filosofia, di fronte al diffuso clima dell'empirismo.

<sup>47</sup> Lettera di Pareyson a Parente, 14 aprile 1974, riportata più avanti.

<sup>48</sup> Lettera di Parente a Pareyson, Napoli 4 giugno 1971.

<sup>49</sup> «Il Pareyson mi scrisse con cordialità e con entusiasmo [...]; e poiché ho tardato finora a mandargli una copia del libro riveduta e messa a punto per la nuova edizione, mi ha scritto nuovamente in questi giorni sollecitandomene l'invio, e con nuove parole di vivo e simpatico apprezzamento [...]», Lettera di Parente a Ronga, Napoli 27 dicembre 1974, BNN, F.P., f. 50.

<sup>50</sup> «Milano 16 dicembre 1975 [su carta intestata della Casa Editrice Mursia]

Chiarissimo Professore

il prof. Pareyson ci ha chiesto notizie circa la pubblicazione della Sua opera *La musica e le Arti* e quindi, per Sua opportuna conoscenza, scriviamo a Lei quanto già detto a voce al suddetto Professore.

Premesso che dato il carico dei nostri impegni editoriali nel settore della saggistica in genere la terza edizione della Sua opera non potrebbe essere da noi pubblicata, nella migliore delle ipotesi, se non in data da destinarsi del 1977, dobbiamo con

Per il Quarto Congresso Internazionale di Musica, tenuto a Firenze nel 1939 nell'ambito del "Maggio", Parente tiene una relazione dal titolo *Aspetti della cattiva musica novecentesca* nella quale fa un riferimento a Dallapiccola, avendo colto in lui, in più occasioni durante il Congresso, una certa diffidenza verso i critici. Ne segue una polemica fra i due. I punti dibattuti vertono sulla critica e sulla musica contemporanea. Per Parente la critica, anch'essa spesso confusa con l'attività artistica, è un'attività logica il cui compito consiste nell'esprimere giudizi e nel diffondere un'opera d'arte, e richiede conoscenza, memoria e riflessione. Per un'ampia esposizione del suo pensiero si rinvia all'articolo più volte citato.<sup>51</sup> In questa sede assumiamo come esempio ancora *L'Angelo di fuoco*:

Fino a qual punto la potente immaginazione [di Prokof'ev], così straordinariamente provveduto di mezzi espressivi, è secondata dalla prontezza e immediatezza delle sue ricche risorse linguistiche, sia riuscito a tradurre questa complicata vicenda fiabesca e umana in assoluti valori di musica, non è cosa che si possa dire con certezza e consapevolezza sulle rapide e talora sfuggenti impressioni riportate da un'unica rappresentazione dell'opera. Occorre il lavoro lento e polemico della critica, fondato su una conoscenza approfondita e sulla ferma memoria che un solo ascolto non può fissare, perché un'opera si giudichi. E prima di tutto si tratterebbe di stabilire se la profonda suggestione che a tutta prima *L'Angelo di fuoco* esercita sull'ascoltatore, nei suoi quadri ed episodi salienti, resti e nell'ordine di un'impressione crudamente

---

franchezza confessarLe la nostra perplessità in merito all'opportunità commerciale di essa. La saggistica in genere, per nostra esperienza, risente più di ogni altro settore dell'attività editoriale della crisi economica che travaglia il mercato e la pubblicazione di volumi di saggistica per poter essere, non diciamo redditizia, ma in grado di permettere di recuperare i costi tipografici, deve essere sostenuta da adozioni in campo universitario o da altri interventi dell'Autore a favore della sua opera.

Desidereremmo quindi che Lei ci facesse conoscere quali concrete possibilità di adozioni esistono per il Suo volume e quali appoggi di altro tipo Lei potrebbe dare alla sua diffusione.

Sulla base di quanto vorrà cortesemente comunicarci potremo farci una precisa idea sulle possibilità commerciali del Suo volume e prendere una definitiva decisione circa la sua pubblicazione, addivenendo in caso affermativo alla stipulazione del regolare contratto. Rimaniamo quindi in attesa delle informazioni richiestele. [...] Ugo Mursia Editore (Dott. Roberto Tozzi)». Ivi.

<sup>51</sup> A. Parente, *Critica*, cit., pp. 109-122; Ead., *Estetica e critica musicale*, Ivi, pp. 555-556.

psicologica, e quasi fisica e sensitiva, o se nasca da una sostanza poetica. Distinzione tanto più difficile e delicata, in quanto, come si è detto, la partitura si presenta con caratteri di una vitalità incontenibile che necessariamente colpisce l'ascoltatore, lo tiene desto come una tirannica forza e talvolta lo soggioga. [...] Come cronisti di uno spettacolo non prima noto, sarebbe balzanza azzardarsi a sciogliere un così sottile dubbio di critica.<sup>52</sup>

In riferimento a Dallapiccola, egli intende rassicurarlo giacché il critico «[...] non intende turbare il lavoro dei musicisti. [...] Non è uno spirito maligno messo lì in agguato ad attendere anime perse, e che si bei ed esalti e sogghigni ad ogni infernale acquisto [...]».<sup>53</sup>

Riguardo al secondo punto è utile una premessa. Per Parente la musica e le arti figurative contemporanee versano in una profonda crisi, giacché gli artisti sembrano impegnati esclusivamente a rincorrere un presunto rinnovamento. In proposito egli scrive un articolo che, conquistato l'entusiasmo di Croce, viene pubblicato sulla *Critica*.<sup>54</sup> Le considerazioni di Parente sono il sintomo di una situazione generale posto che Nicolai Hartmann impiega parole analoghe per esprimere lo stesso disagio nella filosofia.<sup>55</sup>

Nella relazione al suddetto Congresso, Parente cerca di dimostrare che in alcuni musicisti, il tecnicismo non è né causa né colpa, ma conseguenza della mancanza di arte, giacché «essi si sforzano di creare la

<sup>52</sup> «Ma quel che è indubitabile è, anche in quest'opera, la forza nativa e immediata della dottissima natura musicale del russo, pur con i suoi alti e bassi, le sue disuguaglianze e la non piccola quantità delle pagine in cui, meglio, che l'efficacia espressiva del linguaggio, rifulge la finezza e la scaltrezza tecnica del mestiere» (A. Parente, *L'Angelo*, cit., p. 3).

<sup>53</sup> «Al maestro Dallapiccola risponde il prof. Alfredo Parente», *La Rassegna musicale* – 1939, in *Antologia* a c. di L. Pestalozza, cit., pp. 380-384. Su questa polemica Sansone, a mio avviso, avanza giudizi troppo severi e forse pregiudizievole nei confronti di Parente. M. Sansone, «Critici crociani [...]», in *Musica e musicisti a Napoli nel primo Novecento*, Atti del Convegno internazionale (Napoli, 21-23 maggio 2009), a c. di P. P. De Martino e D. Margoni Tortora, Arti Grafiche Cecom s.r.l., Braccigliano (SA) 2012, pp. 367-371.

<sup>54</sup> Infatti in alto a destra delle bozze si legge «È piaciuto molto al Croce che se lo è preso per la *Critica* dopo avermi chiesto se fossi disposto ad attendere fino al numero di giugno – Novembre 1947». L'articolo è apparso in questo periodico nel giugno 1948, A. Parente, *L'Arte e il tempo ovvero la "modernità edace"*, 1948, f. XI.

<sup>55</sup> N. Hartmann, *La Fondazione dell'Ontologia*, Fabbri, Milano 1963, p. 4.

forma tormentando la materia».<sup>56</sup> Ne risultano sterili tentativi. Per contro, Dallapiccola rivendica il diritto e la libertà del compositore di sperimentare.<sup>57</sup> Ma questi principi non sono mai stati messi in discussione da Parente; anzi, come si è precisato, egli crede fermamente nell'allenamento e nello sforzo costante dell'artista: «Ho un altissimo, religioso concetto della spontaneità e della libertà dell'artista».<sup>58</sup> Ma i tentativi e le sperimentazioni, pur necessari soprattutto per cercare di inventare il proprio linguaggio, devono essere compiuti in laboratorio. Al pubblico deve essere offerto il prodotto finito, cioè l'opera d'arte conclusa:

«A chi poi offre esperimenti, credendo di offrire risultati, offre ricerche tecniche, studi e abbozzi, invece di musiche, di quadri e di poesie, diremo semplicemente che siamo in attesa di musiche, di quadri e di poesie, ma che per intanto c'è la crisi, cioè il disorientamento e l'incertezza e la congiunta incapacità o impotenza generativa».<sup>59</sup>

Questi tentativi, oggi spacciati per opere d'arte, ma che mai potranno essere confrontati con una toccata di Bach, o una sinfonia di Mozart,<sup>60</sup> tuttavia non devono essere sottovalutati perché potrebbero tracciare la strada alle future opere d'arte.<sup>61</sup>

---

<sup>56</sup> A. Parente, *Al maestro*, cit., p. 384.

<sup>57</sup> L. Dallapiccola, "In margine al recente Congresso [...]", *La Rassegna musicale* - 1939, in Antologia a c. di L. Pestalozza, cit., pp. 379-380.

<sup>58</sup> A. Parente, *Al maestro*, cit., p. 382.

<sup>59</sup> Ivi, p. 383.

<sup>60</sup> Ead., "Audacie musicali [...]", *Il Mattino*, 21 dicembre 1962, p. 3.

<sup>61</sup> «I non pochi orchestrali dell'orchestra sancarlina (il fiore di essa, cioè tra i primi strumenti solisti e i pochi altri richiesti dall'organico da camera della partitura) che hanno preso parte alla esecuzione della commedia *Dall'oggi al domani* sono usciti da una fatica infernale. La partitura della commedia è breve e non pletrica, anzi magra e schematica, ma centrifuga, frammentaria sconnessa fino alla più minuta frantumazione ritmica e poliritmica, aggravata dall'assenza di ogni riferimento tonale o assonante. I poveri esecutori, durante le prove venivano fuori storditi, estenuanti e se essi sono giunti a risultati così limpidi e precisi nell'affrontare un linguaggio così nuovo, ciò si deve alla serietà profonda dell'impegno con cui hanno collaborato col direttore Scherchen e alla loro duttile intelligenza [...]. La partitura di *Salomé* di Strauss, dopo quella di Schönberg, è parsa agli esecutori acqua di ruscello; eppure gli anziani ricordano che quando l'opera stravinskiana fu portata sulle scene del San Carlo, nel 1912, gli orchestrali si videro così smarriti dinanzi alle sue difficoltà, da minacciare perfino di rifiutarsi ad eseguirla [...] Fra venti, trenta, cin-

In riferimento, poi, all'opera lirica, la crisi è dovuta anche al ruolo, di sostegno o commento alla parola e all'azione, in cui la musica è stata relegata. Ciò si nota, ad esempio, nei *Dialoghi delle carmelitane* di Francis Poulenc, artista tra i più dotati del famoso Gruppo parigino dei sei, insieme con Milhaud e con Arthur Honegger, ove la musica viene sopraffatta dal testo e dalle scene.<sup>62</sup>

Vi sono poi, nell'ambito di una stessa opera, pagine in cui l'arte si alterna a momenti di fiacchezza ed aridità. Ciò accade, per restare nel Gruppo dei sei, nel *Simon Bolivar* di Milhaud, autore di una vastissima produzione che copre diversi generi: musica di scena, opere, balletti, musica sinfonica, da camera e vocale, profana e religiosa. In proposito Parente osserva che quest'opera si sottrae a quella taccia di disuguaglianza, ossia di miscuglio di genialità creativa e di vuoti, derivante dalla circostanza che Milhaud sarebbe incorso in una prolificità eccessiva che gli avrebbe impedito di controllare la qualità della sua opera. Secondo Parente, accanto a molte pagine in cui il suono rimane un fatto acustico, un riempitivo sciatto e gratuito, il *Bolivar* ne conta alcune di drammatica vitalità o elegiaca delicatezza. Nell'opera di Milhaud – osserva, infatti, Parente – alcuni quadri sono di una coerenza assoluta, e, per il loro grado di potenza espressiva, sono da considerarsi tra le pagine più alte e vigorose del teatro musicale contemporaneo, in particolare due: la scena del terrore che segue il terremoto di Caracas al primo atto e quella della danza delle vedove al secondo atto.<sup>63</sup>

D'altronde Parente è ben lontano dal negare la dignità di opere d'arte a produzioni contemporanee: ne sono esempi le opere di Debussy, Strawinskij, Prokofiev, ma anche Karol Szimanowski:

che nella prospettiva dell'ultimo mezzo secolo si pone (e non certo da solo) come un bel monito di fronte allo sfiduciato pessimismo con cui si vuol giudicare la musica contemporanea che, di necessità, si conosce ancor confusamente e lacunosamente.

quant'anni, gli orchestrali si troveranno probabilmente dinanzi a qualche Schönberg dell'avvenire, al cui confronto la dodecafonia di *Dall'oggi al domani* sembrerà placida e scorrevole acqua di ruscello"». *Ibid.* Parente loda gli interpreti, ma recensisce negativamente l'opera.

<sup>62</sup> Ead., *I dialoghi delle carmelitane di Poulenc*, BNN, F.P., f. 28.

<sup>63</sup> A. Parente, "Il Bolivar [...]", *Il Mattino*, 25 aprile 1953, p. 3.

Il compositore appartenne a quella generazione [...] che si affacciò al mondo dell'arte nella piena convulsione tecnica e linguistica che caratterizza la vita musicale di questo mezzo secolo. Né egli si sottrae alle varie e talora cozzanti esperienze di quella profonda crisi estetica del mondo occidentale, di cui accolse e assimilò le nuove e molteplici voci. Di qui la ricchezza e varietà del suo lessico musicale e l'addensato sincretismo dei suoi mezzi espressivi risolti tuttavia nell'unità della sua fantasia e della sua coscienza creativa. [...] Il pathos della sua personalità gli consente di sollevarsi dalla mischia linguistica del Novecento senza [...] avvertire l'impaccio del gran fardello delle innovazioni pur largamente accolte nel suo vocabolario e nella sua sintassi. Egli è libero dalla condanna di aridità che caratterizza le epoche programmatiche e cerebralistiche come la nostra, e tuttavia rinnovato nei mezzi espressivi e nel gusto attraverso il seducente arsenale delle tecniche anche più avventurose del secolo. Le sottili ricerche timbriche, i complessi procedimenti contrappuntistici, la ricca sensibilità armonica, la stessa interferenza e sovrapposizione di tonalità multiple in sostanza lirica [ne sono un esempio].<sup>64</sup>

Ci si riferisce a Szimanowski perché Parente – in ciò precursore insieme a Guido Pannain – auspica che gli riservino maggior spazio nei repertori.<sup>65</sup> Oggi, dopo anni di oblio, si assiste ad una rivalutazione dell'*Opus* di Szimanowski, come dimostra, fra l'altro, l'apertura della stagione sinfonica 2017/2018 dell'Accademia di S. Cecilia a Roma.

Si ritiene doveroso rivalutare la figura di Parente critico musicale, segnalandone il ruolo attivo nel panorama della vita musicale del Novecento in tutte le sue sfaccettature, a livello nazionale e internazionale. Merita, inoltre, di essere sottolineata la coerenza di fondo che accompagna Parente nell'arco di tutta la produzione, in merito alla sua dottrina sull'arte e sull'interpretazione. Ne sono prove i numerosi saggi, le recensioni e le diverse edizioni del volume *La musica e le arti*.

La profondità del pensiero di Parente sulla musica e i musicisti è frutto di uno studio intenso, come risulta dalla qualità dei suoi articoli. Non vi è nel Nostro una irragionevole chiusura nei riguardi della nuova musica, né è ulteriore testimonianza ciò che egli scrive a proposito dell'*Angelo di fuoco*: «che il periodo di stanchezza dell'Arte contemporanea è temporaneo, giacché essa non si esaurisce ma sempre risorge dalle ceneri, come la vita stessa».<sup>66</sup>

<sup>64</sup> Ead., "I concerti al san Carlo", *Il Mattino*, 21 ottobre 1954, p. 4.

<sup>65</sup> *Ibidem*.

<sup>66</sup> A. Parente, *L'Angelo*, cit., p. 3.



Giuseppe Palmisciano

*“La Carità” di Ludovico da Casoria.*

*Chiesa, cultura e movimento cattolico a Napoli dopo l’Unità d’Italia*

Il Pozzo di Giacobbe, Trapani 2018, pp. 360 – € 35,00

Può un’opera sola compendiare contemporaneamente più filoni di indagine e racchiudere in sé differenti ambiti di ricerca, pur uniti con il riferimento ad un’unica figura significativa? Questo accade nel volume dedicato da Giuseppe Palmisciano a Padre Ludovico da Casoria, una vita intensa ed una personalità vigorosa che giustificano l’interesse dell’autore nei suoi confronti e l’interesse nostro per l’opera. Già il sottotitolo ci mette sulla buona strada: *Chiesa, cultura e movimento cattolico a Napoli dopo l’Unità d’Italia*, giacché la ricerca, in poche centinaia di pagine, ricostruisce da un lato la vicenda umana, spirituale, storica di San Ludovico da Casoria e del mondo cattolico napoletano in cui fiorisce la sua spiritualità e la sua azione caritativa e culturale, dall’altro offre una rilettura meticolosa e documentata di quella storia del movimento cattolico che ha attirato l’interesse di grandi storici, ma che nella sua particolare dimensione meridionale e napoletana acquisisce caratteri che – come nel volume di Palmisciano – vanno indagati senza rinvii pedanti a quanto scritto sul tema più in generale, come ha puntualmente rilevato nella sua bella *Presentazione* lo storico del Mezzogiorno Luigi Rossi. Intendo dire che questo volume inserisce la storia dell’azione sociale culturale dei cattolici all’interno delle mai soddisfatte prospettive delle ragioni della questione meridionale, facendo di quell’azione sociale una componente al tempo stesso condizionata e incidente sui nodi che la specificità della realtà del mezzogiorno introduce nella storia italiana dopo l’Unità.

*La Carità* di Ludovico da Casoria, che dà il titolo al libro, rappresenta un’avventura culturale che diventa occasione per ricostruire esaustivamente nel capitolo I la vivace fioritura della stampa cattolica a Napoli e il ruolo da essa svolto nella promozione e definizione della

presenza politica dei cattolici napoletani, dopo la benemerita ricognizione in questa direzione dallo storico Antonio Cestaro, ma consente anche di fornire un quadro completo e acuto (nel capitolo II) del centrale rapporto tra intransigentismo e transigentismo, che connota la storia del cattolicesimo liberale in specie dopo la fine del potere temporale e la celebrazione del Concilio Vaticano I, fino alla definizione di rapporti tra Stato e Chiesa che resteranno uno dei nodi cruciali affrontati nel dibattito politico-culturale del Novecento, e per il quale tanto si deve agli studi di Malusa e di Fonseca. Nella diversità delle posizioni caratterizzanti l'attività dei cattolici napoletani, Ludovico da Casoria assunse un ruolo non divisivo, benché nettamente definito. Se la sua posizione in relazione al rapporto tra Stato e Chiesa va interpretata come quella di un cattolico conciliatorista – con tutto ciò che comporta una definizione siffatta – va però d'altra parte affermata la sua vera vocazione di cattolico sociale, precoce annunziatore della questione operaia come questione sociale primaria, e dunque in pieno raccordo con le opposizioni dei cattolici intransigenti. Il profilo biografico accuratamente tracciato dall'autore fornisce un esame della personalità del santo che consente di comprenderne in sintesi la ricchezza spirituale ed umana: «Con la sua azione redentrica della miseria, egli seppe coniugare la carità con il senso di giustizia e di fraternità umana. Originali furono il suo impegno sociale e le modalità di applicazione del Vangelo; ebbe San Francesco come modello di Santo, ma lo armonizzò attraverso le opere nel campo dell'istruzione e del lavoro con le figure di San Benedetto e di San Giovanni Bosco. Da emérito organizzatore ed operatore di cultura, creò centri di educazione, di formazione, giornali e riviste che diffondevano il suo messaggio di pietà cristiana, di elevazione e di difesa della dignità degli umili, dei malati e dei poveri. Le sue innumerevoli opere di carità furono la prima vera risposta cristiana all'incipiente questione sociale che scoppiò a Napoli particolarmente virulenta dopo l'Unità d'Italia» (p. 50).

Un percorso al quale occorre riservare grande attenzione è quello che nella ricerca di Palmisciano segue la controversa questione della posizione del cattolicesimo napoletano da un lato nei confronti della dinastia borbonica – dichiarata da sempre a fianco alla Chiesa, e termine essenziale per la definizione del legittimismo cattolico per la componente aristocratica del popolo cattolico – e dall'altro verso lo

Stato liberale anticlericale, borghese e laicista che presentava caratteri elitari oggettivamente contrapposti agli interessi delle regioni meridionali e distanti dalla popolazione del Sud (si ricordi la lucida denuncia formulata da Stefano Jacini sulla distanza tra «paese reale e paese legale»), e che spingeva le classi popolari devote verso l'azione sociale e che al legittimismo non forniva più alcun apporto reale. La ricostruzione che Palmisciano fornisce dei caratteri assunti dal neoguelfismo napoletano e dal complesso rapporto con il nuovo assetto politico-culturale, a contatto con figure di riferimento come i due grandi pastori Riario Sforza e Capecelatro, consente di avere finalmente un quadro dettagliato dello scenario entro il quale maturarono le tappe dell'inserimento dei cattolici nella vita pubblica italiana, il ruolo svolto nelle istituzioni di cultura e le componenti di un profilo che doveva avere un peso rilevante nella filosofia e nell'Università, nonché una prospettiva intrigante del problema meridionale. Se lo spirito missionario condusse Ludovico fino ad intendere un rapporto nuovo con l'Africa attraverso il Mediterraneo che faceva del Mezzogiorno la cerniera di un nuovo asse tra i continenti, trasformando il sentimento antiapiemontese in una dimensione positiva di slancio che restituiva centralità alle regioni del Sud, il radicamento nella sua terra lo spinse a favorire le prime forme di partecipazione dei cattolici alla vita pubblica nell'esperienza originale del municipalismo napoletano.

Non si comprende, ad esempio, come Ludovico riuscì a raccogliere intorno alle sue iniziative di cultura e di carità (i due volti del suo apostolato) le personalità cattoliche più significative della Università napoletana e della Napoli italiana e post-borbonica, dai neoguelfi ai cattolici sociali, dai cattolici liberali agli intransigenti, da Persico a Cenni, da Capelelatro a Settembrini, da Fornari a Tosti, ad Attanasio, Prisco, Talamo, cattolici intransigenti, nella redazione della *Carità*, per non indugiare oltre sulla significativa promozione dell'Accademia, pur nella sua breve vita. Ma questo volume presenta anche un profilo di vera storia culturale del cattolicesimo contemporaneo perché scava il retroterra di quell'attività che a Napoli si nutrì di imprese come la rivista *La Scienza e la Fede*, oltre che della *Carità*. Il pregio del capitolo III, ritengo, è però costituito dall'intreccio che – alla ricerca dei fondamenti filosofici ed intellettuali delle posizioni assunte dai cattolici napoletani – salda l'impegno politico diretto all'ispirazio-

ne culturale che motivò prima al neoguelfismo e all'impegno amministrativo e poi a quello politico, che avrebbe condotto i cattolici dall'Opera dei Congressi fino all'esperienza sturziana del partito popolare dopo la Prima Guerra mondiale. Una figura come quella di Ludovico da Casoria rappresenta per questo una straordinaria sintesi, se si pensa alla battaglia culturale che dalla rinascita neotomista (con l'influenza decisiva esercitata dal papa leone XIII) nei confronti dell'hegelismo (che a Napoli ebbe uno dei suoi centri più significativi) traeva alimento ed ispirazione per una comprensione precoce della questione operaia (a Napoli operarono Gennaro Avolio e poi Vitale Viglietti tra la fine del XIX secolo e l'inizio del XX).

Questo volume conferma e comprova nel concreto delle esperienze territoriali le valutazioni che una storiografia matura ha potuto conseguire sul piano generale. La cultura del cattolicesimo politico vanta infatti una storia complessa che segue l'evoluzione delle forme attraverso le quali si è consolidata la presenza organizzata dei cattolici nei sistemi politici dell'Europa contemporanea, nell'arco di tempo che va dalla fine della guerra franco-prussiana e dall'insorgere palese del conflitto Stato-Chiesa (il *Kulturkampf* nell'area germanica) fino all'affermazione degli Stati costituzionali ad economia avanzata in pieno Novecento. I caratteri essenziali di questo itinerario accompagnano il passaggio ad una fase "temporalista" dell'organizzazione associativa dei credenti, subentrata proprio alla conclusione del potere temporale dei Papi, e oscillante tra la tentazione del partito "conservatore" dei diritti della Chiesa da un lato, e un'azione politica *tout court* del cristianesimo sociale per il miglioramento delle classi popolari dall'altro, come nel complesso percorso snodatosi intorno alla vicenda di Ludovico ricostruita in questo volume.

Va osservato inoltre che la nascita per aggregazione di esponenti cattolici, come accadde anche nella prima esperienza municipalistica a Napoli, solo in seguito munitisi di riferimenti culturali fa sì che l'iniziale elemento *difensivistico* prevalente dopo la presa di Porta Pia e la lacerazione dei rapporti tra Chiesa e Stato in Italia, all'interno di una più ampia crisi europea dei rapporti tra Stato e Chiesa, stimolò l'esigenza – spesso non soddisfatta come nei primi tentativi di partito conservatore, operati dai Santucci e dai Campello – di dar vita a partiti cattolici (ad esempio i legitimisti francesi di fronte alla Comune, gli

intransigenti di fronte alla questione romana, mentre sorte diversa ebbe il partito *Zentrum* in Germania fino al ruolo coperto nella Repubblica di Weimar).

Il Concilio Vaticano I, in questa temperie, aveva rappresentato un punto di approdo sicuro, e Palmisciano esamina con grande accuratezza il dibattito introno all'infallibilità pontificia, divenuta ancoraggio sicuro nel difficile trapasso verso l'assetto contemporaneo delle relazioni tra Stato e Chiesa nella vita pubblica, ed il peso acquistato dal magistero di Leone XIII: «Mentre Pio IX era rimasto legato al modello della res pubblica cristiana, teorizzando poi uno Stato confessionale, che doveva ergersi a difesa dei diritti della Chiesa, Leone XIII prendeva atto di un processo storico irreversibile, quello che aveva portato società civile e società religiosa, trono e altare, ambito politico e ambito ecclesiastico a differenziarsi e a distinguersi, sempre più, ciascuno a svolgere il proprio ruolo nel proprio campo e nella propria autonomia» (p. 301), secondo un insegnamento sempre perseguito da San Ludovico da Casoria, la cui opera e spiritualità vengono da questa ricerca illuminate e messe finalmente in evidenza.

*Giuseppe Acocella*



Carlo Olmo

*Città e democrazia*

Donzelli, Roma 2018, pp. 174 – € 27,00

Il declino economico dell'Occidente o, se vogliamo, il riequilibrio dei fattori di crescita economica a livello globale, hanno generato un consenso unanime e trasversale attorno alla questione della crisi della democrazia. Sia essa affrontata accademicamente o giornalmisticamente, impostata in sede scientifica o solamente agitata quale luogo comune, è opinione condivisa che la democrazia, almeno in Europa e in Nord America, attraversi una fase di travaglio di cui non si conosce il destino. Taluni caratteri fondanti della democrazia – pensiamo al concetto di sovranità, o quello di rappresentanza – sono in questi anni rimessi in discussione, senza però intravedere la soluzione di un affanno che costringe la politica a rincorrere gli eventi più che determinarli o, quantomeno, governarli. Meno immediato il collegamento critico tra democrazia e cittadinanza. Se la democrazia, secondo *cliché*, è in crisi, così non appare la cittadinanza. Eppure quello tra democrazia e cittadinanza è un rapporto sinergico: la sostanza che compone i significati sociali dei due termini è la stessa.

Le trasformazioni, i veri e propri stravolgimenti, a cui la città è andata incontro in questi ultimi decenni, hanno inciso profondamente sul concetto stesso di cittadinanza, tanto da stimolare innumerevoli riflessioni sulla crisi stessa di questo concetto. Riflessioni che abbracciano, ovviamente, molteplici materie, discipline, piani semantici, che però andrebbero tenuti insieme: è possibile svelare la crisi della cittadinanza solo da un punto di vista capace di abbracciare l'urbanistica e l'architettura, la sociologia e la scienza politica, la storia e la filosofia. È quanto tenta di fare Carlo Olmo nel suo recente *Città e democrazia*, riflessione sintetica e, alle volte, schematica, sulla natura del rapporto tra città e, appunto, democrazia. Secondo l'autore, ma è un dato ormai pacifico almeno a livello d'interpretazione scientifica, tra «città» e

metropoli (o come vogliamo definire l'attuale trasformazione urbana globale) esiste uno scarto che prescinde dalla natura quantitativa dei due termini: «Non sono la scala (metropoli, megalopoli, la decomposizione per espansione) la folla e l'anonimato, la rincorsa dell'autorità a determinare la crisi della retorica del *citoyen*». Tra città e metropoli la differenza non riguarda l'ordine di grandezza, ma le trasformazioni sociali che i due fatti urbani implicano per la popolazione. Di conseguenza: l'evoluzione della città in metropoli ha generato una crisi del concetto di cittadinanza, che a sua volta ha inciso notevolmente sulla corrispondente crisi della democrazia che asfissia le società occidentali. Ma di cosa si compone questa crisi?

Secondo l'autore – storico dell'architettura, ex preside della Facoltà d'Architettura del Politecnico di Torino, professore in numerose università straniere tra le quali il Mit di Boston – il diritto di cittadinanza è necessariamente legato al territorio, o meglio: all'esercizio di determinati diritti e poteri entro un preciso confine territoriale. Olmo non fa che raccogliere, meritoriamente va aggiunto, la lezione di Carl Schmitt: «non esistono idee politiche senza uno spazio a cui siano riferibili, né spazi o principi spaziali a cui non corrispondano idee politiche». Ed è esattamente da questa prospettiva che è comprensibile l'assunto da cui parte l'autore per individuare uno dei punti critici delle trasformazioni metropolitane contemporanee: «A fondare la legittimità della cittadinanza sono i confini, che siano storici (delle mura o dei diritti poco importa) o naturali (come nel disegno dei dipartimenti rivoluzionari). [...] I confini che diritti sempre più frammentati e nascosti tracciano, rendono l'ideologia dello *sprawl* quasi illusionistico».

Eppure, la caratteristica saliente della “nuova” urbanizzazione è proprio la perdita dei confini. Tra città e campagna, città e non città, metropoli e territorio, non esiste più segno di discontinuità. Questo fatto non implica solamente lo smarrimento di aggettivazioni concorrenti, ma lo sfarinamento dei poteri e dei territori entro cui far valere diritti e doveri di cittadinanza. Se pensiamo alla riflessione sociologica di Saskia Sassen sul ruolo delle metropoli globali quali strumento di governo della popolazione alternativo e superiore agli stessi Stati nazionali entro cui talune di queste metropoli dimorano, notiamo la coincidenza dei ragionamenti. L'evaporazione di determinate prerogative statuali-nazionali ha contestualmente innalzato il ruolo pub-

blico delle metropoli, dove però risiedono diverse forme e capacità di gestione politica della collettività. Anche qui: lo Stato e la metropoli non esauriscono le proprie differenze nella diversa scala, ma nella qualità stessa della partecipazione alla cosa pubblica che le due strutture amministrative prevedono. «Può esistere», si chiede Olmo, «una democrazia sostanziale e non formale, senza che lo spazio sia non tanto la rappresentanza quanto la garanzia di una cittadinanza praticata?». Una domanda che centra i termini dell'attuale crisi democratica: la città senza confini è una città senza cittadinanza.

La città senza confini disegnata dallo *sprawl* abusivo o speculativo spezza la linea della cittadinanza formale. Formalmente si è ancora tutti cittadini, anzi, le retoriche pubbliche si riempiono di nuovi diritti sempre più specializzati. Concretamente, però, le strade della «città consolidata» e della sua sterminata periferia vanno divergendo, producendo fratture sociali difficilmente ricomponibili. Da una parte porzioni, sempre più ristrette, di territorio urbano entro cui permangono quei diritti sociali di cittadinanza che fondano il senso stesso di una democrazia: presidi culturali ed economici pubblici, trasporti, sanità e istituzioni scolastiche effettivamente disponibili, relazioni sociali che incidono su quelle umane e le contengono entro spazi di mediazioni tutto sommato accettabili. Dall'altra sezione, di gran lunga maggioritarie, di metropoli che mano a mano vedono dileguarsi ogni possibile esercizio di reali diritti di cittadinanza: «ciò che tende a scomparire quando lo spazio diventa astratto e la cittadinanza un esercizio per un numero decrescente di cittadini, è proprio la città». Difatti la città è preliminarmente un fatto sociale o, come la definisce Olmo, una «produzione sociale». Se questa cessa di comprendere entro diritti formalizzati e materialmente disponibili la totalità della sua popolazione, essa «diventa un plot inestricabile di specialismi, che si vanno via via arricchendo di nuovi protagonisti, di nuovi interessi, di nuove professioni: e soprattutto di nuove norme di autorità autolegitimate». A definire le relazioni tra la popolazione non sarà più dunque un potere pubblico, degradato nella metropoli a mera gestione amministrativa del superfluo, ma un rapporto di forza esclusivamente economico. Complice la crisi fiscale della metropoli, costretta a sopravvivere nonostante la carenza strutturale dei trasferimenti statali, questa si trasforma da ente manageriale a entità imprenditoriale. È la lezione

ne, tutt'ora attuale, di David Harvey (nel suo *From Managerialism to Entrepreneurialism: The Transformation in Urban Governance in Late Capitalism*, 1989). È la patrimonializzazione dello spazio urbano la chiave di volta per la comprensione della crisi strutturale della cittadinanza: «La patrimonializzazione legittima strategie non costruite sui fini e ancor meno sugli effetti, bensì sul valore del riuso, estremizzando parole d'ordine come consumo dei suoli, sostenibilità, *smart cities*. Ma, forse ancor più, ribaltando il rapporto tra democrazia e legittimità delle politiche urbane». È esattamente questo il senso della patrimonializzazione, alla base dei processi di gentrificazione dello spazio urbano valorizzabile, e del contestuale impoverimento generalizzato del resto del territorio utilizzato come contenitore di forza lavoro. Un'operazione di selezione della popolazione su base censuaria, che stravolge i caratteri della cittadinanza e polverizza quelli della democrazia. Quale rappresentanza formale è possibile costruire se la sovranità materiale su determinate porzioni di territorio è demandata alle sole regole, alla sola regolazione, di agenti economici non solo estranei agli interessi pubblici, ma sovente esterni ai confini stessi della metropoli e allo Stato di appartenenza. Anche qui, la frattura tra popolazione e territorio, tra confini e diritti, spezza la relazione di sovranità esistente tra chi esercita poteri e chi li subisce in un determinato contesto. Il risultato è la metropoli quale *città duale*, in cui insiste una quota sempre maggiore di residenti che non ha più gli strumenti formalizzati per decidere la direzione del proprio sviluppo.

*Alessandro Barile*

## Note biografiche

Giuseppe Acocella

Ordinario di Teoria generale del diritto presso l'Università degli Studi di Napoli "Federico II", è stato Vice Presidente nell'VIII Consiliatura (2005-2010) del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, Rettore dell'Università degli Studi di Roma LUSPIO nel triennio 2009-2012 e Vice Presidente dell'Istituto di Studi Politici "S. Pio V", di cui attualmente è responsabile della Ricerca. È Coordinatore dell'Osservatorio sulla legalità, presso il quale è stato curatore dei volumi *La Legalità ambigua* (Giappichelli, 2013) e *Materiali per una cultura della legalità* (Giappichelli, ed. 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018).

Nicola Antonetti

Professore di Storia delle Dottrine Politiche presso l'Università di Parma. I più recenti indirizzi dei suoi studi sono stati rivolti, da un lato, all'evoluzione, tra Otto e Novecento, delle istituzioni e delle organizzazioni politiche italiane ed europee; dall'altro, ai dibattiti giuridici e politici che hanno animato gli sviluppi dei costituzionalismi moderni e contemporanei. Su tali temi ha pubblicato vari volumi presso le maggiori case editrici nazionali e saggi in accreditate riviste scientifiche. Dal 2010 al 2016 è stato Presidente dell'Associazione Italiana degli Storici delle Dottrine Politiche. Dall'ottobre 2014 è Presidente dell'Istituto Luigi Sturzo di Roma.

Alessandro Barile

Laureato in Scienze Politiche e Relazioni Internazionali e in Storia e culture dell'età medievale, moderna e contemporanea in entrambi i casi presso Sapienza Università di Roma, si occupa di storia del movimento operaio del Novecento e di sociologia urbana. Autore di *Il fronte rosso. Storia popolare della guerra civile spagnola* (RedStarPress, 2014), della postfazione di *No Pasaràn* (RedStarPress, 2015), dell'introduzione al *Diario della Guerra di Spagna* di Michail Koltsov (Edizioni PGreco, 2016) e di *Pietro Secchia. Rivoluzionario eretico* (Bordeaux Edizioni, 2016). Collabora con *il Manifesto* e *Le Monde Diplomatique*, fa parte della redazione della *Rivista di Studi Politici*.

Alexandre Brans

Laureato con lode in Relazioni Internazionali presso "Sapienza" Università di Roma con una tesi sulla cooperazione e la geopolitica dell'acqua in Medio Oriente dal titolo *L'acqua, una risorsa tra conflitti e cooperazione: i casi del Nilo e dell'Eufrate*. I suoi studi si concentrano sulla storia e la cultura del Medio Oriente, seguendo con particolare attenzione le vicende politiche ed economiche di quei Paesi.

Marcello Ciola

Dottorando all'Université Paris-est e all'Université Catholique de Louvain con una tesi sulla Cooperazione europea in materia di sicurezza e difesa. È vice direttore del Centro Studi "Mediterranean Affairs". Ha curato i volumi *La dualità dell'Esercito Italiano* (Rodorigo Editore) e *Il concetto di nazione: genesi, evoluzione, criticità* (NovaEuropa Edizioni). Ha pubblicato saggi di politica internazionale e storia delle relazioni internazionali per diverse riviste scientifiche, tra cui la *Rivista di Studi Politici* ed *Eunomia* (Università del Salento). Ha pubblicato articoli e interviste per riviste cartacee e testate online come *Rivista Marittima*, *L'Opinione*, *L'Indro* e *IlGiornate.it*.

Alessandro De Santis

Nel giugno 2013 ha conseguito il diploma di specializzazione presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali dell'Università "Fe-

derico II" di Napoli. Dottorando in Scienze filosofiche dell'Università degli studi di Napoli "Federico II", ha intrapreso un progetto dal titolo "Riflessioni etico – giuridiche sulla medicina di fine – vita: strumenti di tutela dell'autodeterminazione". Nell'ottobre 2014 ha superato l'esame di avvocato presso la Corte d'appello di Napoli. Nel settembre 2015 ha vinto il concorso per magistrato ordinario classificandosi primo nella graduatoria di merito. Dal 1° novembre 2017, terminato il periodo di tirocinio, esercita la funzione di giudice a latere presso la Corte di Assise di Santa Maria Capua Vetere, I Sezione.

Ugo De Siervo

Già ordinario di Diritto costituzionale a Firenze e autore di molti scritti di diritto costituzionale, regionale e di giustizia costituzionale. È stato componente dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali dal 1997 al 2001. Componente della Corte Costituzionale dal 2002, ne è stato Presidente dal 2010 al 2011.

Enrica Donisi

Dottore di ricerca in Storia della Musica presso l'Università di Roma (Tor Vergata), specializzata in Didattica delle musica e in Manoscritti e Stampe musicali, è docente di Storia della musica nei licei musicali. Ha partecipato a convegni e a progetti di ricerca di rilievo internazionale. Ha ideato e coordinato il Convegno Internazionale di Studi *Prima e dopo Cavour*, patrocinato dal Comitato per le celebrazioni cavouriane e dall'Università di Napoli "Federico II", curandone la pubblicazione degli Atti (2015). È autrice di numerosi studi monografici e saggi; fra altri, *La Scuola violoncellistica di Gaetano Ciandelli* (2016), ha vinto il Premio Internazionale Nitti 2017.

Stefano Sepe

Già docente presso la LUISS – "Guido Carli" e la Scuola nazionale dell'Amministrazione, è uno studioso di problemi di storia dell'amministrazione. Giornalista e commentatore radiofonico, fa parte del Consiglio scientifico dell'Osservatorio nazionale sulla Legalità dell'Istituto di Studi Politici "S. Pio V". Ha recentemente curato, con Ca-

terina Cittadino, *L'Europa in Comune. Opportunità e limiti tra città italiane e UE* (Editrice Apes, 2017).

Miriam Sticchi

Dottore di ricerca in Teoria e Ricerca Sociale presso l'Università del Salento. Si interessa di narrazioni e di precarietà in tutte le sue forme. Tra le sue ultime pubblicazioni, *Il potere negli enti locali di Lecce: comune, Provincia e Asl*, in G. Boccia Altieri e D. Borrelli (a cura di), *Il senso dei tempi. Per una sociologia del presente. Forum AIS Giovani 2013*, pp. 27-39 (Egea, 2014); *Percorsi precari di giovani meridionali: il tracollo della progettazione e dell'azione di lungo periodo*, in R. Rauty (a cura di), *Giovani e Mezzogiorno* (Orthotes Editrice, 2015); *Narrazioni e identità precarie on line*, in D. Salzano (a cura di), *Turning around the Self. Narrazioni identitarie nel social web*, pp. 94-109 (FrancoAngeli, 2015); *Connessioni precarie: i lavoratori della conoscenza tra ricerca di sé e della loro professionalità*, in F. de Nardis, M. Longo e M. Vignola (a cura di), *Menti precarie e lavoro cognitivo. Le professioni intellettuali nell'Italia del Sud*, pp. 92-108 (FrancoAngeli, 2017).

Finito di stampare nel mese di novembre 2018  
presso Trecentosessantagradi - Roma